

1

Successione-Maggiore imposta erroneamente versata-Rimborso-Legittimità.

Sent. n. 77 del 4/1/2007-CTR del Lazio - Sez. 35-Presidente Favaro-Relatore  
Tocca- Ag. Entrate Roma 8/Russo.

L'art.34, comma 6, del DLgs n.346/1990 evidenzia chiaramente la possibilità di operare rettifiche e/o liquidazioni alla luce delle rendite catastali definitivamente attribuite, sicché appare legittima la richiesta di rimborso della maggiore imposta pagata per una rendita catastale maggiore a quella successivamente e definitivamente attribuita.

Infatti, l'obbligazione tributaria non è un'obbligazione naturale (art.2034 c.c., richiamato dall'ufficio), bensì un'obbligazione ex lege e che il carattere cogente della stessa dà luogo al principio del *solve et repete*.

Rif. Normativi: DLgs n.346/1990, art.34, comma 6; art.2034 c.c. .

2

ICI- Classamento Proposta di variazione-Validità-Criteri.

Sent. n. 208 del 30/1/2007-CTR del Lazio - Sez. 32-Presidente Di Popolo-  
Relatore Paparelli- Cesarini/Comune Roma

Qualunque proposta di variazione del classamento per avere il crisma dell'ufficialità deve provenire dall'Ufficio del Territorio, sicché una qualsiasi eventuale proposta conciliativa basata su colloqui privati intercorsi tra il contribuente ed il tecnico incaricato dal sopralluogo non può essere ritenuta rilevante ed al limite può valere come atto interno privo di efficacia esterna.

3

ICI-Rendita catastale-Atti anteriori al 1/1/2000-Comunicazione al contribuente-Necessità-Esclusione.

Sent. n. 201 del 15/1/2007-CTR del Lazio - Sez. 10-Presidente Nicastro-  
Relatore Macaluso- Ma.RA srl/Comune di Roma

Gli atti attributivi o modificativi della rendita catastale anteriormente al 1/1/2000 sono dotati d'immediata operatività anche in assenza di comunicazione o notificazione della stessa al contribuente.

Rif. Normativi: DLgs n.504/, art.11, comma 3; Regolamento Comune di Roma, art.14, comma 4.

Successione-Accertamento-Motivazione- Enunciazione criterio astratto-Sufficienza.

*Sent. n. 6 del 31/1/2007-CTR del Lazio - Sez. 34-Presidente Cellitti-Relatore Scavonei- Fornaro/Ag. Entrate Roma 8.*

Si ha carenza di motivazione dell'avviso d'accertamento soltanto quando non è consentita l'identificazione dei presupposti materiali e giuridici cui è collegata la pretesa fiscale ed è, quindi, precluso il controllo dei presupposti di esistenza, quantificazione ed attuazione dell'obbligazione tributaria.

Ne deriva che si ha nullità dell'atto solo se la carenza di motivazione incide sulla sua idoneità a svolgere le funzioni attribuitagli, ritenendosi necessario e sufficiente che l'avviso impugnato enunci il criterio astratto in base al quale è stata determinata la pretesa fiscale.

IVA-Istanza di rimborso-Prescrizione-Termine-Decennale.

*Sent. n. 185 del 29/1/2007-CTR del Lazio - Sez. 20-Presidente Picozza-Relatore Corvino- Ag. Entrate Roma 1/Ist. Enciclopedia Treccani spa.*

La domanda di rimborso IVA non dovuta per insussistenza del relativo obbligo, configura un'azione di ripetizione d'indebito oggettivo ed è soggetta, pertanto, alla prescrizione ordinaria decennale.

Infatti, mancando il presupposto stesso dell'imposta, non può ritenersi sussistente una *causa debendi* del richiedente in ordine alle somme da quest'ultimo versate.

Rif. Normativi: DLgs, n. 546/1992, art. 21, comma 2; art. 2033 c.c. .

Rif. Giurisprudenziali: Cass. N. 5427/2000; n. 12897/1995, 3468/1997.

Contenzioso-Ricorso presentato dopo 3/12/2005-Copia dell'appello non depositato segreteria CTP-Inammissibilità anche con la costituzione in giudizio controparte.

*Sent. n. 113 del 16/1/2007-CTR del Lazio - Sez. 14-Presidente Silvestri-Relatore Lunerti- Poleggi/Ag. Entrate Viterbo.*

La proposizione del ricorso e, per traslato, dell'appello, è da qualificarsi quale atto complesso formato da una serie di atti semplici imprescindibili per la validità del procedimento.

La loro inosservanza è causa d'inammissibilità che può essere rilevata in ogni stato e grado del giudizio anche in presenza della costituzione in giudizio della controparte.

Nella specie il contribuente non aveva depositato copia del ricorso alla segreteria della CTP ai sensi del DL n.203/2005, convertito in L. n.248/2005, in vigore dal 3/12/2005.

Rif. Normativi: DLgs n.546/1992, artt.53, comma 2 e 22; DL n.203/2005, convertito in L. n.248/2005.

7

Contenzioso-Procedimento-Conclusione entro 30 giorni ex art.2 L.n.241/1990-  
Non sempre va rispettato.

*Sent. n. 126 del 10/1/2007-CTR del Lazio - Sez. 4-Presidente Fancelli-  
Relatore Belloni- Emmetre e Signorotti snc/Comune Roma.*

E' infondata la tesi dell'appellante secondo la quale il procedimento tributario, in mancanza di un termine stabilito dall'Amministrazione, deve essere concluso entro 30 giorni a pena di nullità ai sensi dell'art.2 della L. n.241/1990.

Siffatta tesi contrasta con il dettato dell'art.18 della L. n.689/1981, laddove si stabilisce che non sempre tale termine deve essere rispettato.

Rif. Normativi: L. n.241/1990, art.2; L. n.689/1981, art.18.

Rif. Giurisprudenziali: Cass.n.24053/2004, 4204/1999.

8

Contenzioso-Ricorso-Copia presentata segreteria prima dei sei mesi ex art.10  
DL n.787/1980-Mancata presenza dell'ufficio-Violazione contraddittorio-  
Sussiste.

*Sent. n. 217 del 5/2/2007-CTR del Lazio - Sez. 10-Presidente Meloncelli-  
Relatore Di Domenicantonio- /Ag. Entrate Roma 5/Ist.figlie Sacro Cuore di  
Gesù.*

Il deposito del ricorso introduttivo alla segreteria della CTP in epoca antecedente i sei mesi stabiliti dall'art.10 del DL n.787/1980 comporta non solamente che la trattazione dello stesso non possa essere fissata prima di quel termine,ma determina l'improcedibilità dell'atto.

La mancata partecipazione dell'ufficio all'udienza costituisce una violazione del principio del contraddittorio e comporta il rinvio degli atti alla CTP per la sua integrazione.

Rif. Normativi:DL n.787/1980,art.10;DLgs n.546/1992,art.59,comma 1.

9

**Contenzioso-Istanza di autotutela-Non interrompe i termini del ricorso.**

**Sent. n. 1 del 7/2/2007-CTR del Lazio - Sez. 2-Presidente Liotta-Relatore Tocca- Sansoni/Ag. Entrate Viterbo.**

La presentazione di un'istanza di autotutela presentata dal contribuente non assume rilevanza sul decorso dei termini per presentare ricorso non essendoci un diritto soggettivo in tal senso del contribuente, e un dovere giuridico,in capo all'ufficio,di ritirare l'atto viziato.

Prassi:CM n.198/S del 1998.

10

**TARSU- Subentro a società esente-Comunicazione di esenzione-Non necessaria.**

**Sent. n. 117 del 8/1/2007-CTR del Lazio - Sez. 12-Presidente De Santis-Relatore Cataldi- Comune di Viterbo/Siderarte srl.**

La mancata presentazione dell'apposita dichiarazione formale di esenzione da parte della società subentrata ad una esente,fatto comunicato al Comune, è irrilevante ai fini dell'esenzione della tassa.

11

**ICI-Costruzione rurale-Proprietario pensionato e non residente nel Comune-Esenzione-Sussiste.**

**Sent. n. 129 del 8/1/2007-CTR del Lazio - Sez. 21-Presidente Tomei-Relatore-Pennacchia-Comune di Viterbo/Stefanoni.**

Per il fabbricato che presenta i requisiti oggettivi della ruralità sussiste il diritto all'esenzione dell'ICI anche quando il proprietario sia pensionato per

l'attività svolta in agricoltura, non abbia la partita IVA e non è residente in quel Comune.

Rif. Normativi: DL n. 557/1993, art. 9 conv. L. 133/1994.

Prassi: CM n. 272E del 1996.

12

IRPEF-Società in liquidazione coatta amministrativa-Ritenute d'acconto-Rimborso-Esclusione-Diritto-Solo a bilancio finale.

*Sent. n. 112 del 8/1/2007-CTR del Lazio - Sez. 2-Presidente De Santis-Relatore Sile Assic. E Riassic. Spa in liquid./Ag. Entrate Roma 1.*

I sostituti d'imposta hanno l'obbligo di operare le ritenute d'acconto sugli interessi dei conti correnti anche quando l'impresa a favore della quale sono corrisposti sia sottoposta a liquidazione coatta amministrativa, per cui è legittimo il rifiuto dell'ufficio a restituirle, sorgendo tale diritto solo in base alle risultanze del bilancio finale.

Rif. Normativi: DPR n. 600/1973, art. 26

13

Contenzioso-Notificazione a mezzo posta-Disciplinazione di cui all'art. 8 L. 890/1982 - Mancato recapito del piego - Deposito del piego - Avviso al destinatario mediante raccomandata - Necessità - Omissione - Conseguenze - Nullità della notifica.

*Sent. n. 193 del 18/1/2007-CTR del Lazio - Sez. 29-Presidente De Salvo-Relatore Zema- De Bonis/Ag. Entrate Roma 3.*

La comunicazione di fissazione dell'udienza non può ritenersi validamente effettuata solo perché sulla l'ufficio postale ha stampigliato un timbro di "compiuta giacenza", senza averne dato notizia con altra raccomandata a.r. allo stesso destinatario delle formalità e del deposito del plico.

Rif. Normativi: L. n. 890/1982, art. 8.

Rif. Giurisprudenziali: C. Cost. n. 346/1998.

14

IRPEF-Credito d'imposta-Rimborso richiesto successivamente al termine ex art. 94 TUIR/1986-Legittimità.

*Sent. n. 74 del 2/1/2007-CTR del Lazio - Sez. 35-Presidente Favaro-Relatore Lomazzi- Sicogen srl/Ag. Entrate Roma 1.*

La sussistenza del credito d'imposta non contestato a suo tempo dall'ufficio non limita il diritto a richiedere il rimborso successivamente, anche se l'art.94 del TUIR/1986 stabiliva che il contribuente, a sua scelta, poteva computare l'eccedenza in diminuzione al periodo successivo o di chiedere il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi, essendo questo termine ordinatorio.

Rif. Normativi:TUIR/1986,art.94.

15

**Registro-Procuratore generale-Solidarietà-Sussiste.**

*Sent. n. 125 del 29/1/2007 del Lazio - Sez. 14-Presidente Castiglione Morelli-Relatore Savignano- Boldi/Ag. Entrate Roma 2.*

Il procuratore generale è direttamente obbligato al pagamento dell'imposta di registro, salvo ovviamente il suo diritto di rivalersi nei confronti del rappresentato delle somme anticipate.

Nella specie il procuratore non aveva fornito i dati identificativi del rappresentato.

Rif normativi:DPR n.131/1986,art.57.

16

**IRPEF-Dichiarazione dei redditi non presentata da intermediario-Responsabilità della contribuente-Non esclusa.**

*Sent. n. 22 del 7/2/2007-CTR del Lazio - Sez. 34-Presidente Cellitti-Relatore Scavone- Ag. Entrate Rieti/Cecere.*

Il semplice impegno a trasmettere la dichiarazione dei redditi da parte dell'intermediario non esclude la responsabilità della contribuente nel caso di mancata produzione all'Agenzia delle entrate nei termini di legge, in quanto il rapporto tra i due è problematica estranea al mancato riconoscimento del credito da parte del Fisco a causa dell'omessa dichiarazione.

Rif. Normativi;DPR DPR n.322/1998 modificato da n.435/2001.

Prassi:CM n.6/E del 25/1/2002.

Condono-Omesso versamento d'imposta-Notifica di avviso a pagare prima d'iscrizione a ruolo-Necessità.

*Sent. n. 23 del 7/2/2007-CTR del Lazio - Sez. 34-Presidente Cellitti-Relatore Scavone- Ag. Entrate Rieti/Valente.*

L'ufficio prima d'iscrivere a ruolo l'imposta ancora non versata del condono deve obbligatoriamente inviare un avviso contenente l'esito del controllo e l'invito a versare le somme dovute.

Prassi:CM n.199/E del 13/8/1996

Dogana-Ricorso presentato nel 2000-Difetto di giurisdizione CTP-Non sussiste.

*Sent. n. 473 del 6/2/2007-CTP di Roma - Sez. 12-Presidente Canzoni-Relatore Danieli-Eurodistillati/Ag.Dogane Roma II.*

I mutamenti successivi alla proposizione del ricorso (2000), sancita dall'art.5 c.p.c. sono irrilevanti. Tale disposizione non opera nel caso in cui le novelle comportino l'attribuzione della giurisdizione al giudice che ne era inizialmente privo.

Opera, invece, nel caso in cui il sopravvenuto mutamento dello stato di diritto privi il giudice della giurisdizione che egli aveva quando la domanda è stata introdotta.

IIVA-Omessa presentazione della dichiarazione-Responsabilità dell'incaricato abilitato alla trasmissione telematica in presenza della sottoscrizione dell'impegno a trasmettere-Sussistenza-Documentazione contabile-Esibizione in sede contenziosa-Ammissibilità-Riconoscimento IVA pagata-Spettanza.

*Sent. n. 141 del 20/1/2007-CTP di Rieti- Sez. 1-Presidente Canzio-Relatore Santillii-Cecilia/ Ag. Entrate Rieti.*

Qualora un'impresa in contabilità ordinaria abbia tempestivamente presentato la dichiarazione all'intermediario abilitato ed abbia ricevuto copia della dichiarazione contenente l'impegno a trasmettere la stessa in via telematica all'Agenzia delle entrate, devono essere presi in considerazione, in sede contenziosa, tutti i libri contabili.

In tal caso devono essere riconosciuti i costi, l'IVA pagata sulle fatture. Le sanzioni previste dall'art.2 del DPR n.322/1988 e dell'art.7bis del DLgs n.241/1997 devono essere applicate a carico del professionista che non ha presentato la dichiarazione.

Rif. Normativi: DPR.n.322/1998; DLgs n.241/1997, art.7bis.

Prassi: CM n.48/2002

2

**Pubblicità-Processo verbale VV.UU.-Notifica-Necessità-Accertamento-Nullità.**

**Sent. n. 1 del 7/3/2007-CTR del Lazio - Sez. 1-Presidente Varrone-Relatore Zucchelli-Gioland Rome Est/Comune di Roma.**

L'avviso d'accertamento che non contenga la prova dell'avvenuta notificazione del processo verbale dei VV.UU. posto a fondamento della pretesa impositiva, non citato né sullo stesso avviso né nella successiva cartella esattoriale deve essere annullato, in quanto tali circostanze di fatto non sono state contestate alla società.

Rif. Normativi: DLgs n.507/1993, art.10; L. n.212/2000, art.7.

3

**Contenzioso- Motivi-Specificità- Correlazione con la motivazione della sentenza impugnata - Necessità'-Appello-Inammissibilità.**

**Sent. n. 74 del 7/3/2007-CTR del Lazio - Sez. 1-Presidente Varrone-Relatore Panzini-Dental Center/Ag.Entrate Velletri.**

L'appello che si limita a ribadire in modo pedissequo le argomentazioni proposte con il ricorso introduttivo senza minimamente indicare le ragioni che possono giustificare l'invocata riforma della sentenza di primo grado è inammissibile.

Secondo l'insegnamento della Cassazione la specificità dei motivi di appello deve essere correlata con la motivazione della sentenza impugnata e sussiste quando alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengono contrapposte quelle dell'appellante in modo da contestare il fondamento logico - giuridico delle prime.

Rif. Normativi: DLgs n.546/1992 artt.18,19,53,61.

Rif. Giurisprudenziali: Cass. n.15936/2003.



Accertamento-Allegazione in esso dell'atto richiamato-Obbligo-Solo dopo l'introduzione dell'art.1 del DLgs n.32/2001.

*Sent. n. 209 del 30/1/2007-CTR del Lazio - Sez. 32-Presidente Di Popolo-Relatore Paparelli-Mennuti/Ag.entarte Albano.*

L'obbligo dell'allegazione all'avviso d'accertamento dell'atto in esso richiamato non sussiste ove nei motivi della pretesa impositiva risulta uno specifico riferimento a fatti che erano a conoscenza del contribuente.

Tale obbligo è stato introdotto solo con l'art.1 del DLgs n.32 del 26/1/2001.

Rif. Normativi: DLgs n.32 del 26/1/2001, art.1;DPR n.600/1973,art.42;L. n.212/2000,art.7.

Rif. Giurisprudenziali:Cass. N.1034,n.8407 del 2002.

Registro-Cessione azienda-Avviamiento-Calcolo con coefficienti previsti dal DPR n.460/1996-Non sufficiente-Si deve tenere conto anche dell'andamento economico e dell'effettiva redditività dell'azienda.

*Sent. n. 205 del 25/1/2007-CTR del Lazio - Sez. 32-Presidente Truini Palomba-Relatore Matteocci-Hotel Siena srl/Ag. Entrate Latina.*

Il valore da assegnare all'avviamento commerciale di un'azienda deve essere calcolato,oltre che con i coefficienti previsti dal DPR n.460/1996,anche in base a criteri di valutazione riferiti ad elementi certi e non astratti,che debbono tenere conto dell'andamento economico e dell'effettiva redditività della stessa.

Rif. Normativi:DPR n.460/1996,art.2,comma4;DPR n.917/1986,art.51 e art.52.

Registro-Immobili privi di rendita catastale-Valutazione automatica-Non applicabilità-Valutazione ex art.51 DPR n.131/1986-Necessità

*Sent. n. 220 del 22/1/2007-CTR del Lazio - Sez. 26-Presidente Falascina-Relatore Porcelli-Ag. Entrate Roma 3/Pierini.*

La valutazione automatica ex art.52 del DPR n.131/1986 non può essere applicata alle unità immobiliari prive di rendita catastale,alle

quali, invece, il valore deve essere determinato in base al valore venale in commercio alla data del trasferimento.

Rif. Normativi: DPR n.131/1986: artt.51 e 52.

7

**Contenzioso-Società in liquidazione-Appello-Notifica-Al liquidatore.**

**Sent. n. 7 del 20/2/2007-CTR del Lazio - Sez. 20-Presidente Piccozza-Relatore Corvino-Ag. Entrate roma4/SIDA srl in liqu.**

La cancellazione dal registro delle imprese non comporta l'estinzione della società fino a quando non siano liquidati tutti i rapporti derivanti dall'attività sociale o ad essi connessi.

Ne consegue che la vita della società perdura limitatamente alla fase di liquidazione nella quale i poteri di rappresentanza, anche giudiziale, spettano al liquidatore, sicché a questo va notificato l'atto di appello.

Rif. Normativi: art.2310 c.c. .

Rif. Giurisprudenziali: Cass. n.6597/1998, n.1185/1975.

8

**ICI-Prima dichiarazione-E' valida anche per gli anni successivi-Modifica da parte del contribuente-Possibilità.**

**Area occupata da impianti tecnologici ancorati al suolo-Tassabilità-.**

**Sent. n. 11 del 13/2/2007-CTR del Lazio - Sez.27-Presidente Mongiardo-Relatore Pucci-Telecom italia spa/Comune di Pomezia.**

La dichiarazione ICI, ai sensi dell'art.10, comma 4, del DLgs n.504/1992 ha effetto anche per gli anni successivi d'imposta a meno che il soggetto passivo d'imposta non provveda ad effettuare una nuova dichiarazione con la quale segnalare le intervenute modifiche tali da influire sulla base imponibile, come nel caso che il contribuente ritenga che la categoria catastale precedentemente dichiarata non risulti corretta e congrua con la tipologia dell'immobile.

L'area occupata da impianti tecnologici costituiti da una moltitudine di antenne ed impianti ancorati al suolo non possono ricondursi ai microripetitori esclusi dall'imposizione ICI e, pertanto, sono tassabili.

Rif normativi: DLgs n.504/1992, art.10, comma 4.

Condono-Valore finale determinato su richiesta del contribuente di applicazione dell'art.12 DL n.70/1988-Avviso di liquidazione relativo-Diniego condono ex L. n.289/2002-E' condonabile.

*Sent. n. 6 del 27/2/2007-CTR del Lazio - Sez.2-Presidente Mazzillo-Relatore Principi-Ag. Entrate Roma 3/Feder. Banche cred. Coop Lazio-Umbria.*

Anche per l'avviso di liquidazione emesso sull'imponibile determinato con l'applicazione, richiesta dal contribuente, della rendita catastale UTE ai sensi dell'art.12 del DL n.70/1988 ed in presenza del diniego dell'ufficio alla richiesta di condono ex art.16 della L. n.289/2002 per insussistenza dei presupposti di legge, deve essere dichiarato l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.

Rif. Normativi:L.n.289/2002,art.16;DL n.70/1988,art.12;dpr n.634/1972,art.52,4comma.

Rif. Giurisprudenziali:Cass. n.7797 e n.6216/2006,n.13856/2004.

---

10

Contenzioso-Sentenza di rinvio della Cassazione-Mancata riassunzione del giudizio-Conseguenze.

*Sent. n. 59 del 7/3/2007-CTR del Lazio - Sez. 1-Presidente Varrone -Relatore Lunerti-Intereuropea Comp. Ass.ni spa/Ag. Entrate Roma 4.*

Se a seguito di sentenza di rinvio della Corte di Cassazione ad altra Sezione della CTR nessuna delle parti del processo provvede alla rituale riassunzione del giudizio ai sensi e nei termini dell'art.392 c.p.c. l'intero processo si estingue, salvi gli effetti del principio posto dalla Cassazione sul processo eventualmente riguardante la nuova proposizione della domanda.

Rif normativi:art.392 e 393 c.p.c. .

11

Contenzioso-Notifica nei confronti del genitore deceduto-Nullità.

*Sent. n. 163 del 5/3/2007-CTR del Lazio - Sez. 37-Presidente Ferranti-Relatore Tozzi-Marsili/Ag. Entrate Roma 3.*

La notifica effettuata ai sensi dell'art.140 c.p.c. nei confronti del genitore deceduto senza che fosse stata eseguita la formalità della prescritta ricerca anagrafica è affetta da nullità assoluta ed insanabile.

Rif. Normativi:art. 140 c.p.c. ;DLgs n.546/1992 artt. 16 e 17.

12

IRPEF-Versamenti diretti-Rimborso-Decadenza- Nuovo termine di 48 mesi ex L. n.133/1999-Ha natura interpretativa-Retroattività-Legittimità.

*Sent. n. 12 del 3/1/2007-CTR del Lazio - Sez. 34-Presidente Cellitti-Relatore Terrinoni-Fanti/Ag. Entrate Roma Rieti.*

Il termine di decadenza di 48 mesi introdotto con l'art.1 della L.n.133/1999 si applica anche alle situazioni pregresse essendo tale norma di natura interpretativa e come tale ha efficacia retroattiva per tutti i rapporti pendenti.

Rif. Normativi: DPR n.602/1973,art38;L. n.133/1999,art.1.

13

Accertamento-Avviso privo di sottoscrizione autografa del dirigente-Firma a stampa-Validità-Sussiste.

*Sent. n. 438 del 10/1/2007-CTR del Lazio - Sez. 1-Presidente Varrone-Relatore Lunerti-Comune di Roma/Sibilia Pubbl. e Affis.srl.*

L'avviso d'accertamento,pur mancante della sottoscrizione autografa del dirigente dell'ufficio,è formalmente corretto quando risulta applicato il disposto dell'art.1,comma 7,della L. n.549/1995 che espressamente prevede la sostituzione della firma autografa con l'individuazione a stampa del soggetto responsabile.

Rif. Normativi:L. n.549/1995,art.1,comma 7;DLgs n.507/1993,art.10,comma 3.

14

IRPEF-Accertamento con riferimento ad altro tributo (Valore avviamento per Registro)-Carattere vincolante per l'A.F.-Sussiste.

*Sent. n. 199 del 25/1/2007-CTR del Lazio - Sez. 32-Presidente Truini Palomba-Relatore Rosano-Mirabella/Ag. Entrate Roma 5.*

In tema d'accertamento ai fini IRPEF, il valore dell'avviamento resosi definitivo ai fini dell'imposta di registro assume carattere vincolante per l'Amministrazione finanziaria.

Tale accertamento *per relationem* deve essere considerato legittimamente effettuato e non ne può essere invocata la carenza di motivazione.

Rif. Normativi: L. n. 212/2000, art. 7.

Rif. Giurisprudenziali: Cass. n. 4117/2002

15

**IRPEG-Reddito d'impresa-Distributori di carburanti-Ammortamenti-Aliquota unica-Esclusione.**

**Sent. n. 213 del 30/1/2007-CTR del Lazio - Sez. 32-Presidente Di Popolo-Relatore Belloni-Ag. Entrate Roma 8/Kuwait Petroleum Italia spa.**

E' infondata la tesi dell'ufficio secondo la quale i beni dei distributori di carburanti avrebbero un'aliquota unica di ammortamento e cioè quella dei fabbricati facenti parte delle stazioni di servizio.

Infatti, il DM del 31/12/1988 concernente i coefficienti d'ammortamento del costo dei beni materiali strumentali impiegati nell'esercizio di attività commerciali, fa un dettagliato elenco dei beni che compongono gli impianti stradali di distribuzione (chioschi, stazioni di servizio, colonnine, ecc.), beni che pur facendo parte di un complesso unitario di beni, non possono avere una stessa aliquota, in quanto ciascuno di essi subisce nel tempo un diverso tasso di deterioramento.

Rif. Normativi: TUIR/1986, art. 67; DM del 31/12/1988, art. 2426 c.c. .

16

**Contenzioso-Cartella di pagamento-Ricorso per tardività della notifica-Legittimazione passiva-Solo il Concessionario.**

**Sent. n. 201 del 26/3/2007-CTR del Lazio - Sez. 38-Presidente Elefante-Relatore Molfese-Pecchia/Ag. Entrate Roma 6.**

Il ricorso introduttivo che denuncia la tardività della notifica della cartella di pagamento, che è la fase successiva alla notifica del ruolo, deve essere dichiarato inammissibile non essendo stato proposto nei confronti dell'esattore a cui fa carico il rispetto dei termini per tale violazione.

Non sussiste nella specie il *litis consortio* necessario di cui all'art.14, comma 1, del DLgs n.546/1992 e, quindi, la necessità d'integrare il contraddittorio con l'Esattoria.

Rif. Normativi: DLgs n.546/1992, art.14, comma 1

17

Contenzioso-Fermo amministrativo-Comunicazione-Atto non impugnabile-Giurisdizione CT-Esclusione.

*Sent. n. 250 del 30/3/2007-CTR del Lazio - Sez. 2-Presidente Liotta-Relatore Marcucci-Ag. Entrate Roma 1/Centr. It. Petroli srl.*

La comunicazione preventiva di fermo amministrativo non è atto autonomamente impugnabile, ma anche se si fosse in presenza di un vero e proprio atto di fermo amministrativo, tale provvedimento resterebbe comunque escluso dalla giurisdizione delle CT, in forza del disposto dell'art.2 del DLgs n.546/1992, come modificato dall'art.12, comma 2 della L. n.448/2001.

Rif. Normativi: art.2 del DLgs n.546/1992, come modificato dall'art.12, comma 2 della L. n.448/2001.

18

Registro-Terreno edificatorio-Approvazione delibera -Necessità.

*Sent. n. 10 del 2/4/2007-CTR del Lazio - Sez. 33-Presidente Curti-Relatore Ferrazzani-Ag. Entrate Roma 5/Maceri.*

La sopravvenuta approvazione del piano particolareggiato a seguito del perfezionamento dell'iter di formazione dello strumento urbanistico non retroagisce, per cui l'operato dell'ufficio fondato sulla presunta preesistenza dell'affettiva potenzialità edificatoria del terreno è illegittimo.

Il maggior valore del terreno consegue a far data dall'approvazione della delibera che gli attribuisce destinazione edificatoria.

19

Contenzioso-Giudizi riguardanti medesimi rapporti giuridici-Sentenza passata in giudicato-Preclusione di un'ulteriore disamina dello stesso rapporto-Operatività.

**Sent. n. 434 del 10/1/2007-CTR del Lazio - Sez.1-Presidente Varrone-Relatore Lunerti-Comune di Roma/Sibilia Pubbl. Ed Aff. Srl.**

In tema di giudicato, qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico ed uno dei due sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento già compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo.

Tale regola non trova deroga in caso di situazioni giuridiche di durata, giacché oggetto del giudicato è un unico rapporto e conseguentemente neppure il riferimento al principio dell'autonomia dei periodi d'imposta può consentire un'ulteriore disamina tra le medesime parti della qualificazione giuridica del rapporto stesso contenuta in una decisione della commissione tributaria passata in giudicato.

**20**

**Riscossione-Retroattività della norma tributaria-Soltanto in bonam partem.**

**Sent. n. 159 del 5/3/2007-CTR del Lazio - Sez. 37-Presidente Ferranti-Relatore Colaiuda-Ag. Entrate Roma 8/Credit.Fond.e Ind. Spa.**

La retroattività di una norma tributaria opera soltanto *in bonam partem*, nel senso che può riguardare norme aventi valore interpretativo delle disposizioni preesistenti, mentre non consente di estendere al passato norme che introducono fattispecie impositive in precedenza non tassate.

Ne deriva che il contribuente ha diritto al rimborso delle imposte a suo tempo erroneamente versate se non dovute in base alla normativa preesistente.

Rif. Normativi: DPR n.42/1988, artt.36 e 37; L.n.212/2000, art.3.

Rif. Giurisprudenziali: Cass. n.15063/2002, n.4229/1996, n.19216/2004, CTC n.2400/2000.

**1**

**IRAP-Attività commercio al dettaglio-Rimborso-Esclusione.**

**Sent. n. 204 del 15/3/2007-CTR del Lazio - Sez. 6-Presidente Tersigni-Relatore Moroni-Ag.Entrate Roma 2/Mennuti.**

Le attività di lavoro autonomo rese abitualmente sono assoggettabili all'IRAP basandosi sull'*intuitus personae*,ciò significando che l'organizzazione della quale il professionista si serve non è requisito essenziale per lo svolgimento della sua attività professionale.

L'ufficio avendo operato legittimamente,come riconosciuto dalla Corte di Giustizia europea,non ha il potere di rimborsare alcun tributo se non interviene una specifica prescrizione normativa che lo preveda o una sentenza della Corte Costituzionale che dichiarari illegittima la normativa precedente.

Rif. Normativi:DLgs n.446/1997,art.2;VI Dir. Cee n.388/1977,art.33.

Rif. Giurisprudenziali:C. Cost. N.156/2001.

Prassi:CM n.141/1998.

2

**IRAP-Ingegnere-Rimborso-Esclusione.**

**Sent. n. 197 del 15/3/2007-CTR del Lazio - Sez. 6-Presidente Tersigni-Relatore Moroni-Ag.Entrate Roma 2/Preti.**

Le attività di lavoro autonomo rese abitualmente sono assoggettabili all'IRAP basandosi sull'*intuitus personae*,ciò significando che l'organizzazione della quale il professionista si serve non è requisito essenziale per lo svolgimento della sua attività professionale.

L'ufficio avendo operato legittimamente,come riconosciuto dalla Corte di Giustizia europea,non ha il potere di rimborsare alcun tributo se non interviene una specifica prescrizione normativa che lo preveda o una sentenza della Corte Costituzionale che dichiarari illegittima la normativa precedente.

Rif. Normativi:DLgs n.446/1997,art.2;VI Dir. Cee n.388/1977,art.33.

Rif. Giurisprudenziali:C. Cost. N.156/2001.

Prassi:CM n.141/1998.

3

**IRAP-Condono ex L.n.289/2002-Rimborso-Spetta.**



**Sent. n. 196 del 15/3/2007-CTR del Lazio - Sez. 6-Presidente Cappelli-Relatore Moroni-Ag.Entrate Frascati/Fraticelli.**

Non è condivisibile la tesi dell'ufficio secondo la quale il contribuente,essendosi avvalso delle disposizioni di cui all'art.9 della L.n.289/2002, avrebbe rinunciato al rimborso dell'IRAP.

Il comma 9 del predetto articolo stabilisce esplicitamente che "la definizione automatica non modifica l'importo degli eventuali rimborsi e crediti derivati dalle dichiarazioni presentate,nonché dall'IRAP".

La richiesta di rimborso del contribuente,basandosi sulla mancanza del presupposto impositivo,non può essere influenzata dalla richiesta di condono,dal momento che il reddito prodotto risulta escluso dall'IRAP.

Rif. Normativi:L.n.289/2002,art.9,comma 9;DLgs n.446/1997.

Rif. Giurisprudenziali:C.Cost. n.156/2001;Cass. n.21203/2003.

4

**IVA- Attività fisioterapista in convenzione con un Comune-Imposizione-Legittimità-Condizioni.**

**Sent. n. 120 del 20/3/2007-CTR del Lazio - Sez. 34-Presidente Cellitti-Relatore Pennacchia- Ag.Entrate Rieti/Russo.**

I compensi percepiti mensilmente da un fisioterapista per la sua attività in convenzione con un Comune,indipendentemente dal numero delle prestazioni sanitarie svolte, configura un normale contratto d'opera professionale e,pertanto,non può essere riconosciuta la loro esenzione dall'IVA ai sensi dell'art.10,comma 1,n.18 del DPR n.633/1972.

Rif. Normativi: DPR n.633/1972,art.10,comma 1,n.18,art.3;dlgs n.471/1997,art.6,commi 2 e 4.

5

**Registro-Sentenze di revocatoria fallimentare per pagamenti in favore soci- Imposta proporzionale-Legittimità.**

**Sent. n. 26 del 19/3/2007-CTR del Lazio - Sez.27-Presidente Mongiardo-Relatore De Rinaldis-Ag.Entrate Velletri/G4srl in amm. Straordinaria.**

Alle sentenze di revocatoria fallimentare concernenti i pagamenti eseguiti dalla società medesima in favore di quattro soci nell'anno anteriore al suo fallimento,recando una condanna al pagamento, va applicata l'imposta

proporzionale di registro, come previsto dalla lett. b) dell'art. 8 Tar. Parte 1 allegata al DPR n. 131/1986.

Rif. Normativi: DPR n. 131/1986, lett. b) dell'art. 8 Tar. Parte 1.

Rif giurisprudenziali: Cass. n. 794/1989, n. 21160/2005, n. 14649/2005.

6

**Riscossione-Tasso degli interessi moratori-Riferimento a periodo di pagamento-Esclusione-Riferimento all'anno-Necessità.**

*Sent. n. 164 del 19/3/2007-CTR del Lazio - Sez. 27-Presidente Mongiardo-Relatore Chillemi-Brandetti/Ag. Entrate Roma 7*

L'ufficio che applica gli interessi di mora con riferimento al periodo di pagamento di ogni singola rata, disattende i principi generali del diritto civile (art. 1284 c.c.) che rapporta all'anno il tasso degli interessi, anche quelli moratori, ove non diversamente indicato e/o concordato, soprattutto in considerazione che il legislatore si riferisce specificatamente agli "interessi" e non indica termini come "maggiorazioni" e "soprattasse".

Rif. Normativi: DLgs n. 472/1997, art. 3; L. n. 413/1991, art. 51, comma 6; art. 1284 c.c..

Rif. Giurisprudenziali: Cass. n. 13505/2003, n. 16220/2004, 13862/2004.

7

**Condono-Contribuente che ha chiesto trattazione ricorso-Ufficio-Sospensione dei termini-Esclusione.**

*Sent. n. 1 del 8/3/2007-CTR del Lazio - Sez. 35-Presidente Favaro-Relatore Lomazzi-Ag. Entrate Roma 2/Cimino salumi srl in liq.*

La sospensione dei termini prevista dalla L. n. 289/2002 è stata disposta per consentire ai contribuenti di valutare la convenienza o meno di presentare l'istanza di definizione della lite.

Pertanto, la richiesta di trattazione effettuata dal contribuente preclude la sospensione dei termini per gli ulteriori atti successivi tra i quali l'appello presentato dall'ufficio.

Rif. Normativi: L. n. 289/2002, art. 16.

Contenzioso-Cartella esattoriale-Vizio di notifica imputabile al Concessionario-Integrazione del contraddittorio con quest'ultimo-Esclusione.

*Sent. n. 26 del 21/3/2007-CTR del Lazio - Sez. 26-Presidente Lauro-Relatore Catarinella-Arditi di Castelvetere Cristiana/Ag.Entrate Roma 8*

Non si condivide la tesi secondo la quale il vizio di notificazione di una cartella esattoriale imputabile al Concessionario, debba necessariamente chiamare quest'ultimo ad integrare il contraddittorio a pena d'improcedibilità del ricorso o dell'appello.

L'Ente creditore rimane pur sempre la Pubblica Amministrazione nelle sue varie articolazioni, e, in quanto *dominus* della pretesa impositiva, qualora si serve di un mandatario quale la Concessionaria per la riscossione, ai fini della sola materiale esazione del tributo dovuto, sarà onere della stessa amministrazione ad agire per il risarcimento del danno nei confronti del mandatario-concessionario, in base ad un rapporto interno rispetto al quale il terzo contribuente rimane del tutto estraneo.

Rif. Normativi: DPR n.602/1973, artt.25 e 17, DPR n.600/1973, art.43.

Rif. Giurisprudenziali: Cass. n.6450/2002, n.14669/2005.

Condono-Dichiarazione presentata dalla sola s.a.s.-Estensione al coobbligato socio-Legittimità.

*Sent. n. 120 del 3/4/2007-CTR del Lazio - Sez. 1-Presidente Varrone-Relatore Panzini-Casilina commerciale sas/Ag.Entrate Roma 5.*

L'estinzione per la chiusura delle liti fiscali ex art.16 della L. n.289/2002 disposta nei confronti della s.a.s. ha effetto anche per il coobbligato socio.

Successione-Costruzioni rurali- Erede che non ha requisiti art.14 della L. n.338/2002- Agevolazioni-Non spettano.

*Sent. n. 141 del 3/4/2007-CTR del Lazio - Sez. 34-Presidente Cellitti-Relatore Scavone- Ag.Entrate Rieti/Angelici e Roselli.*

E' vero che l'art.14, comma 1, della L. n.441/1998 dispone che, ai fini di favorire la continuità dell'impresa agricola, i beni oggetto di successione

tra ascendenti e discendenti entro il terzo grado sono esclusi dall'imposta relativa, ma a condizione che l'erede sia coltivatore diretto a titolo principale, che non abbia compiuto i 40 anni, con iscrizione alla relativa gestione previdenziale.

Nella specie il contribuente non essendo coltivatore diretto, avendo superato i 40 anni ed avendo un'attività di servizi "Ingegneria integrata", non ha diritto a tali agevolazioni.

Rif. Normativi: L. n. 441/1998, modificata dalla L. n. 338/2002, art. 14, comma 1.

Prassi: CM n. 50/2000.

11

Condono L. n. 289/2002-Sentenza passata in giudicato conosciuta con l'avviso di liquidazione -Diniego-Pendenza del ricorso-Sussiste.

*Sent. n. 101 del 13/3/2007-CTR del Lazio - Sez. 34-Presidente Cellitti-Relatore Scavone-Soc. Coop. La pisanella srl in liq.*

La pendenza di un ricorso ai fini del condono si ha per esistente anche in presenza di un rilievo di appello intempestivo sul quale non esiste una sentenza che ne rileva l'intempestività.

Nella specie la contribuente solo al momento della notifica dell'avviso di liquidazione aveva avuto notizia della sentenza emessa sull'accertamento e passata in giudicato.

12

Registro-Sentenza ex art. 2932 c.c. -Efficacia-Dalla data del deposito della sentenza.

*Sent. n. 7 del 11/4/2007-CTR del Lazio - Sez. 7-Presidente Calderone-Relatore De Santi-Ag. Entrate Roma 2/Piroli.*

Trattandosi di una sentenza costitutiva emessa ex art. 2932 c.c., il trasferimento va riferito alla data del suo deposito, con l'ordine dato al Conservatore dei registri immobiliari di effettuare la trascrizione.

Rif. Normativi: artt. n. 2932 e 2652; DPR n. 131/1986, art. 51.

13

Condono DL n.69/1989 conv. in L.n.154/1989-Soprattasse pagate per ritardato pagamento delle ritenute anteriormente alla presentazione del condono-Sgravio-Esclusione.

*Sent. n. 107 del 4/4/2007-CTR del Lazio - Sez. 35-Presidente Favaro-Relatore Albertii- Ag.Entrate Roma 4/Coop.florovivaistica del Lazio.*

L'art.21 della Dl n.69/1989 prevede che gli uffici debbano provvedere allo sgravio delle soprattasse iscritte a ruolo solo se non ancora pagate alla data di entrata in vigore del DL in questione(2/3/1989),per cui risulta legittima l'iscrizione a ruolo delle stesse perché versate prima di quella data.

Rif. Normativi:DL n.69/1989 conv, in L. n.154/1989,art.21

14

Contenzioso-Appello unico avverso più sentenze-Inammissibilità.

*Sent. n. 39 del 11/4/2007-CTR del Lazio - Sez. 9-Presidente Procaccini-Relatore Rizzi- Giovanetti/Ag.Entrate Roma 8.*

Un atto di appello unico contro sentenze diverse,le quali hanno definito in primo grado processi con trattazione distinta in separati processi,finisce inevitabilmente per determinare un effetto (la trattazione unitaria in appello),la cui determinazione non appartiene ai poteri d'iniziativa della parte,ma ai poteri di disposizione processuale del giudice,per cui tale appello deve essere dichiarato inammissibile.

Nella specie si trattava di quattro ricorsi avverso la rettifica del reddito societario da parte della s.a.s. e dei tre familiari soci.

Rif. Normativi:DLgs n.546/1992,art.29.

15

Imposta di consumo oli lubrificanti per l'anno 2004-Contrasto con le Direttive comunitarie n.12/1992 e n.96/2003-Sussiste-Conseguenze-Illegittimità dell'imposta.

*Sent. n. 116 del 20/3/2007-CTR del Lazio - Sez. 34-Presidente Cellitti-Relatore Scavone-Ag.Dogane UTF di Roma/Oil e Bike srl in liq.*

La L. n.62/2005,recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea,ha stabilito che le Direttive comunitarie dovevano essere attuate entro il 12/11/2006,sicché la normativa italiana è da ritenere per l'anno d'imposta 2004 ancora in contrasto con quella comunitaria con riferimento alle Direttive n.12/1992 e n.96/2003,per cui è illegittima l'imposta di consumo sugli oli lubrificanti per detto anno.

Rif. Normativi:Dir. CE n.98/1981,n.92/1982,n.12/1992,n.96/2003;DLgs n.546/1992,art.15,comma 2 bis;L. n.62/2005;

16

**IRPEG-Azienda farmaceutica-Spese organizzazione e rappresentanza-Deducibilità-Nozione.**

*Sent. n. 54 del 12/4/2007-CTR del Lazio - Sez. 5-Presidente Bajardi-Relatore Barberio Corsetti- Ag.Entrate Roma 8/Bristol Myers Squibb srl.*

La deducibilità delle spese per congressi e convegni scientifici sussiste quando esiste realmente il requisito di finalità di rilevante interesse scientifico o tra visite di gruppo in riunioni in ambito strettamente locale,con presentazione di un informatore scientifico ad una platea ristretta di medici con illustrazione delle caratteristiche del prodotto.

Rif. Giurisprudenziali: Cass. n.25053/2006.

Prassi n.170586 del 10/9/2002.

**1**

**Invim-Immobile trasferito ex art.2932 cc -Valore-Determinazione-Al momento registrazione sentenza-Valutazione automatica da parte dell'ufficio-Legittimità .**

*Sent. n. 130 del 19/4/2007-CTR del Lazio - Sez. 1-Presidente Varrone-Relatore Lunerti-Colandrea/Ag.Entrate Roma 2.*

Il valore degli immobili trasferiti con sentenza di esecuzione del preliminare di compravendita resa ai sensi dell'art.2932 c.c.,va determinato avendo riferimento al momento della registrazione della sentenza,o come nella specie ai fini INVIM, alla data del 31/12/1992 termine ultimo dell'imposta suddetta,stante la natura costitutiva della stessa.

Correttamente l'ufficio ha determinato il valore avvalendosi dei coefficienti di valutazione automatica previsti dall'art.52 del DPR

n.131/1986,avendo la valenza di un criterio di valutazione che si aggiunge a quelli già in uso,con l'indubbio vantaggio di essere di carattere oggettivo.  
Rif. Normativi:art.2932 c.c.;dpr n.131/1986,art.52

2

Accertamento sintetico-Immobili-Incremento dovuto ad apprezzamento sul mercato-Indice contributivo-Inidoneità.

Sent. n. 133 del 19/4/2007-CTR del Lazio - Sez. 1-Presidente Varrone-Relatore Lunerti-Berardo/Ag.Entrate Roma 5.

L'utilizzo dell'indice di capacità contributiva consistente in spese per investimenti immobiliari è sicuramente congruente con la logica dei fatti considerando che normalmente gl'investimenti sono frutto di capitali accumulati nel tempo e che potrebbero essere occultati al fisco.

Ma l'incremento immobiliare avviene il più delle volte esclusivamente per l'apprezzamento del bene sul mercato,per cui l'indice di capacità contributiva può palesarsi inidoneo a giustificare il maggiore reddito accertato sinteticamente.

3

Contenzioso-Giudicato favorevole-Efficacia preclusiva anche in presenza di comportamenti diversi dell'Amministrazione finanziaria per altri rapporti inter partes.

Sent. n. 49 del 29/3/2007-CTR del Lazio - Sez. 32-Presidente Di Popolo-Relatore Lunerti- Ag.Entrate Roma 5/Tredicine.

L'efficacia preclusiva di un giudicato *inter partes* non trova deroga in caso di situazione giuridiche di durata,anche nel caso di comportamento contraddittorio del comportamento dell'Amministrazione,che secondo le annualità una volta rinuncia alla pretesa non impugnando la sentenza sfavorevole ed un'altra insiste,appellandosi,sugli stessi presupposti.

4

Contenzioso-Società in liquidazione-Notifica eseguita sede società- Nullità.

Sent. n. 40 del 9/4/2007-CTR del Lazio - Sez. 32-Presidente Di Popolo-Relatore Macaluso-Ag.Entrate Roma 5/BASAFIN srl in liq.

L'avviso di liquidazione notificato dall'ufficio presso la sede di una società in liquidazione è nullo, in quanto doveva essere notificato al liquidatore della società.

5

**Contenzioso-Giudizio di rinvio della Cassazione-Mancata riassunzione dell'Amministrazione-Comportamento anomalo-Rinvio alla Corte dei Conti per valutazione dei danni erariali-Necessità.**

*Sent. n. 21 del 24/4/2007-CTR del Lazio - Sez. 35-Presidente Favaro-Relatore Tocca-Alitalia linee aeree italiane spa/Ag.Entrate Roma 6.*

Il comportamento dell'Amministrazione resistente che non riassume la causa a seguito del rinvio operato dalla Cassazione è anomalo, per cui l'accertamento dell'esistenza o meno di un danno erariale e di una responsabilità amministrativa deve essere svolto dall'organo di giustizia della Corte dei Conti, al quale va rimessa la relativa pratica per le pertinenti valutazioni.

6

**IRPEG-Pagamento tributo in una unica rata anziché due-Sanzioni-Legittimità.**

*Sent. n. 26 del 24/4/2007-CTR del Lazio - Sez. 35-Presidente Favaro-Relatore Falcioni-Ag.Entrate Roma 5/CAMM srl in liq.*

Il mancato rispetto delle modalità di pagamento, effettuato in unica rata, anziché in due rate, comporta il pagamento delle sanzioni ed interessi derivanti dall'illegittimo comportamento.

7

**IVA- Interessi anatocistici-Dalla decorrenza degl'interessi legali-Esclusione-Dalla data della notifica del ricorso introduttivo all'A.F..**

*Sent. n. 38 del 8/5/2007-CTR del Lazio - Sez. 6-Presidente Cappelli-Relatore Cicconetti-Ag.Entrate Roma 8/Ge Medical systems sa.*

I primi giudici hanno errato nel disporre la liquidazione degli interessi anatocistici con la stessa decorrenza degl'interessi legali, i quali non possono decorrere che dalla data di notifica del ricorso introduttivo all'Amministrazione finanziaria.

8



Registro-Imposta relativa a sentenza Tribunale civile-Contumacia del contribuente-Cartella di pagamento-Prescrizione decennale dal passaggio in giudicato della sentenza-Esclusione-Termine-Dalla registrazione.

*Sent. n. 129 del 19/4/2007-CTR del Lazio - Sez. 1-Presidente Varrone-Relatore Lunerti- Ag.Entrate Roma 2/Cipriani.*

Anche a volere ritenere che nella specie trovi applicazione la prescrizione e non la decadenza, ritenendo che la contumacia del contribuente rappresenti comunque un comportamento volontario le cui conseguenze rimangono a carico di chi l'ha provocato e deliberatamente attuato, dispensando, quindi, l'ufficio dalla notifica di avvisi di liquidazione ed accertamento riguardanti l'imposta afferente la sentenza, si deve rilevare che il termine iniziale per il calcolo della prescrizione decennale va calcolato dal momento della registrazione, momento in cui sorge il credito e non certo dal passaggio in giudicato della sentenza che rimane del tutto ininfluenza ai fini che interessano in questo giudizio.

Rif. Normativi: DPR n.131/1986, art.76.

9

Condono- Dichiarazione integrativa ex L.289/2002 non comprendente alcune annualità- Asserita mancanza di reddito per tali anni-Obbligatorietà per validità- Esclusione.

*Sent. n. 174 del 17/4/2007-CTR del Lazio - Sez. 1-Presidente Cellitti-Relatore Molfese-Botti/Ag.Entrate Roma 3.*

L'esistenza di un reddito percepito, trattandosi di un reddito negativo, non può né deve essere provato dal contribuente.

L'obbligo di corrispondere le imposte presuppone necessariamente, per il periodo a cui l'imposta si riferisce, che abbia avuto una fonte di reddito.

Questo principio costituisce un limite di carattere costituzionale non solo per il legislatore, ma anche per coloro i quali debbono applicare la legge, per cui si deve riformare la sentenza che ha rigettato il ricorso, ritenendo che il contribuente aveva comunque l'obbligo di comprendere nella dichiarazione integrativa anche i periodi nei quali non aveva posseduto reddito.

Rif. Normativi:L. n.289/2002,art.9,comma 9;L. n.413/1991,art.38;L.n.212/2000,art.10,1 comma;art.12,2 comma Disp. Preleggi c.c..

-----

10

**Irpef-Contratti di locazione-Canoni non versati-Prova-Contribuente-Regola della rendita catastale-Applicabilità.**

*Sent. n. 235 del 18/4/2007-CTR del Lazio - Sez. 10-Presidente Nicastro-Relatore De Sena-Ag.Entrate Velletri/Chialastri.*

Risulta dalla documentazione fornita dal contribuente che i contratti di locazione sono stati risolti,mediante la consegna dell'immobile dai locatari ai locatori, e, che i canoni di locazione nel periodo di validità del contratto non sono stati versati,tant'è vero che sono stati oggetto di decreto ingiuntivo da parte dell'autorità giudiziaria.

Ne consegue che resta applicabile nel periodo di mancato pagamento dei canoni,la regola generale della rendita catastale.

Rif. Normativi:Dpr n.917/1986,art.23,come modificato dall'art.8,comma 5,L.431/1998.

Rif. Giurisprudenziali:Corte Cost. n.318/2003;Cass. N.362/2000.

11

**Irpef-Cartella di pagamento non preceduta da invito-Violazione quinto comma dell'art.6 L.n.212/2000-Sussiste-Conseguenze-Nullità.**

*Sent. n. 37 del 8/5/2007-CTR del Lazio - Sez. 6-Presidente Cappelli-Relatore Cicconetti-Ag.Entrate Roma 8/Fusillo.*

L'iscrizione a ruolo effettuata nel 2002 imponeva all'ufficio d'invitare preventivamente il contribuente ai sensi del quinto comma dell'art.6 della L. n.212/2000, che considera nulli i provvedimenti emessi in violazione delle disposizioni contenute nello stesso comma.

Rif. Normativi:L. n.212/2000,art.6,comma 5;dpr n.787/1980,art.9;dpr n.917/1986,art.15.

12

**Accertamento induttivo-Ente non commerciale con più attività-Contabilità separata-Criteri.**

*Sent. n. 43 del 20/3/2007-CTR del Lazio - Sez. 29-Presidente De Salvo-Relatore Zema- Ag.Entrate Viterbo/Università agraria Tarquinia.*

L'art.109, commi 2 e 3, nel testo vigente al 1997, poi modificato dal DLgs n.460/1997 con efficacia a decorrere dal periodo d'imposta successivo alla data del 31/12/1997, disponeva che gli enti non commerciali che esercitavano più attività d'impresa potevano dedurre i relativi costi e componenti negativi risultanti in bilancio, a condizione che l'ente avesse tenuto una contabilità unica.

Rif. Normativi: DPR n.633/1972, art.36; DPR n.917/1986, art.109, commi 2 e 3; DLgs n.460/1997.

13

**IRPEF-Accertamento induttivo basato sui conti correnti-Legittimità-Determinazione-Criterio-Non oltre differenza prezzo rivendita ed acquisto.**

*Sent. n. 47 del 9/5/2007-CTR del Lazio - Sez. 32-Presidente Di Popolo-Relatore Lunerti-Fiorini/Ag.Entrate Civitavecchia.*

L'applicazione dell'art.39 del DPR n.600/1973, collegata all'accertamento di rivendite di merci o prestazioni di servizi ulteriori rispetto a quelle contabilizzate, non può andare oltre la differenza fra il prezzo di rivendita e quello di acquisto, ovvero tra i corrispettivi ricavati ed i costi necessari alla loro produzione, atteso che il relativo importo segna il limite massimo del profitto configurabile in tali operazioni.

Tale principio deve ritenersi corroborato dall'abrogazione, disposta dall'art.5 del DPR n.695/1996, del sesto comma dell'art.75 del DPR n.917/1986, che ai fini del riconoscimento dei costi relativi alla produzione del reddito d'impresa ne imponeva il transito nella contabilità.

Rif. Normativi: DPR n.600/1973, art.37, come introdotto dal DLgs n.358/1997 ed art.39; L. n.212/2000, art.7; DPR n.917/1986, art.75.

14

**Contenzioso-Notifica PV-Sede trasferita-Ricerca effettiva-Camera di Commercio.**

*Sent. n. 176 del 17/4/2007-CTR del Lazio - Sez. 34-Presidente Cellitti-Relatore Molfese-Millennium/Ag.Entrate Roma 3.*

La ricerca della sede di una ditta trasferita deve essere fatta presso la Camera di Commercio, registro imprese, e non al terminale dei messi comunali del Comune di Roma.

Nella specie la ditta si era trasferita a Lugano.

Rif. Normativi: artt. 138, 139, 140, 141 cpc; artt. 2436 e 2494 cc.

Rif. Giurisprudenziali: Cass. n. 6956/1983

A 1

**Irap-Regione-Legittimazione passiva-Esclusione.**

**Sent. n. 63 del 17/5/2007-CTR del Lazio - Sez. 6-Presidente Cappelli-Relatore Bajo- Regione Lazio/Salerno.**

La Regione ha solo una limitata facoltà di variazione dell'aliquota d'imposta e, certamente, non ha alcuna attribuzione in materia di rimborso IRAP, giacché questa è un'imposta regionale solo per la destinazione, in quanto la legge istitutiva (DLgs n. 446/1997) rinvia tutta la disciplina alle disposizioni vigenti in materia d'imposte sui redditi, ivi comprese le fasi relative all'accertamento, riscossione e contenzioso.

Rif. Normativi: DLgs n. 446/1997, artt. 2, 16, 24, 25

2

**Contenzioso-Diniego di credito d'imposta richiesto da società-Notifica mediante posta alla sede-Irreperibilità-Notifica a legale rappresentante-Necessità**

**Sent. n. 45 del 3/5/2007-CTR del Lazio - Sez. 14-Presidente Silvestri-Relatore Savignano-Ag. Entrate Roma Viterbo/Az, Agric. Tinelli.**

Deve essere ritenuta nulla ed inefficace la notifica di un provvedimento di diniego di credito d'imposta diretto alla società istante per inosservanza della normativa di legge, atteso che la notifica, già effettuata a mezzo posta con esito negativo, ai sensi dell'art. 145 c.p.c., ultimo comma, doveva essere ripetuta nei confronti del legale rappresentante della società interessata.

Rif. Normativi: c.p.c. art. 145.

3

**Contenzioso-Appello-Notifica solo ad una parte presente al giudizio di primo grado-Inammissibilità-Sanatoria ai sensi dell'art. 156 c.p.c.-Esclusione.**

*Sent. n. 157 del 28/2/2007-CTR del Lazio - Sez. 22-Presidente Faggella-Relatore Ferrazzani-Cassa Naz. Notariato/Ag.Entrate Roma 1.*

L'appello ove risulti proposto e notificato nei confronti di alcune delle parti che hanno partecipato al giudizio di primo grado comporta la dichiarazione della sua inammissibilità, non potendosi considerare idoneo a determinare la regolare instaurazione del rapporto processuale.

In siffatta ipotesi si tratta di vizio radicale e, cioè, di vera e propria inesistenza e non di nullità di detto rapporto, che, pertanto, non è suscettibile di sanatoria ai sensi dell'art.156 c.p.c. prevista per i soli casi di nullità dell'atto.

Nella specie al giudizio di primo grado avevano partecipato al giudizio l'Agenzia delle entrate di Roma 1 e la Direzione regionale entrate del Lazio, mentre l'appello era stato notificato solo alla prima.

Rif. Normativi: dlgs n.546/1992, artt.20 e 53; c.p.c. art.156.

4

**Contenzioso-Contenzioso-Causa di valore inferiore a 5 milioni-Assistenza tecnica-Difesa personale del contribuente-Liquidazione delle spese processuali-Non spettanza.**

*Sent. n. 14 del 14/3/2007-CTR del Lazio - Sez. 14-Presidente Silvestri-Relatore Savignano-Ag.Entrate Frascati/FAL snc.*

Non ha diritto alla liquidazione degli onorari e dei diritti di procuratore il contribuente che si sia difeso personalmente in una causa di valore inferiore a L. 5milioni che lo ha visto vincitore, se non ha chiesto nelle proprie memorie difensive la condanna dell'ufficio al pagamento delle spese, né ha presentato una nota esplicativa delle spese da liquidare; se non ha partecipato al giudizio in qualità d'iscritto all'Albo dei professionisti abilitati all'assistenza tecnica ai sensi dell'art.12 del DLgs n.546/1992.

In tal caso ha diritto soltanto al rimborso delle spese vive, ma a condizione che ne provi l'effettiva entità.

Rif. Normativi: DLgs n. 546/1992, artt.12 e 15.

5

**IRAP-Coltivatore diretto-Natura imprenditoriale-Imposizione-Legittimità.**

**Sent. n. 12 del 14/3/2007-CTR del Lazio - Sez. 14-Presidente Silvestri-Relatore Savignano- Ag.Entrate Velletri/Di Silvio.**

Ai fini della tassazione IRAP, l'attività di coltivatore diretto è di natura imprenditoriale e non professionale, atteso che l'art. 2083 del c.c. qualifica tale soggetto come piccolo imprenditore, sicché non si pone il problema di accertare in concreto se detta attività sia svolta in forma autonomamente organizzata ove si consideri che l'elemento organizzativo, secondo l'espressione della Corte Costituzionale, è connaturato alla nozione d'impresa.

E' da tenere presente, altresì, che i presupposti impositivi ai fini IRAP sussistono, non solo quale logica conseguenza dell'inquadramento giuridico della figura di coltivatore diretto, ma anche per le modalità con cui si realizza in concreto la coltivazione dei fondi per la quale occorre sempre investire dei capitali, quanto meno sotto forma di somme spese per l'acquisto della materie prime come sementi, fertilizzanti, ecc, sia per l'utilizzazione dei mezzi di produzione quali veicoli a trazione meccanica o animale.

Rif. Normativi: DLgs n. 446/1997, art. 2.

Rif. Giurisdizionali: Corte Cost. N. 103/2002.

6

**IRPEF-TFR ante L. n. 297/1982-Tassazione-Aliquota-Detrazione-Criterio.**

**Sent. n. 11 del 23/3/2007-CTR del Lazio - Sez. 35-Presidente Favaro-Relatore Alberti-Ag.Entrate Roma 6/Ruffini.**

In tema di IRPEF e con riguardo ai redditi di lavoro dipendente, ai sensi dell'art. 14, terzo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, nel testo modificato dall'art. 2 della legge 26 settembre 1985, n. 482, nella mensilità della retribuzione annua, da assumere ad oggetto di imposta sul trattamento di fine rapporto, per il lavoro prestato anteriormente alla data di entrata in vigore della legge n. 297/1982, sono da computare la tredicesima mensilità e l'indennità operativa.

A tal riguardo, per mensilità della retribuzione annua si deve intendere non la somma percepita costantemente ogni mese a titolo di retribuzione, con esclusione di quelle percepite non periodicamente nel corso dell'anno, ma il risultato della divisione per 12, quanti sono i mesi di ciascun anno, della retribuzione annuale complessiva, cioè comprensiva delle cosiddette

mensilità aggiuntive e dell'indennità operativa.

Riferimenti normativi: L. n. 297/1982;L. n. 482/1985.

7

**PUBBLICITÀ-Recupero crediti tributari-Verbali VV.UU. impugnati-Emissione avvisi d'accertamento-Necessità-Interruzione o sospensione dei termini-Esclusione.**

**Sent. n. 31 del 19/4/2007-CTR del Lazio - Sez. 1-Presidente Cellitti-Relatore Tozzi-Emmetre snc/Comune di Roma.**

Il Comune,nonostante l'impugnativa non giurisdizionale del verbali d'accertamento di violazione ed in assenza di un provvedimento di annullamento da parte dell'autorità competente è,comunque,tenuto all'emissione degli avvisi d'accertamento,non sussistendo alcuna norma che stabilisca,in presenza di ricorso amministrativo avverso il relativo VAV,una sospensione o interruzione dei termini perentori fissati dal DLgs n.507/1993,per l'emissione e la notificazione degli atti di recupero dei crediti tributari.

8

**IRPEF- Residenza anagrafica all'estero-Centro interessi in Italia-Accertamento-Legittimità.**

**Sent. n. 29 del 30/3/2007-CTR del Lazio - Sez. 22-Presidente Caliento-Relatore Romani-Panni/Ag.Entrate Roma 1.**

L'art.2,comma 2 del DPR n.917/1986 prevede che "ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo d'imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile.

Pertanto è legittimo l'accertamento per un contribuente che nonostante il trasferimento all'estero della residenza anagrafica abbia il centro principale dei suoi affari ed interessi in Italia.

Rif. Normativi:DPR n.917/1986,art.2,comma 2;art.43 c.c. .

Rif. Giurisprudenziali: Cass.SS.UU. n.8427/1990.

Sanzioni-Applicazione con legge successiva-Illegittimità per violazione principio di legalità-Sussiste.

Sent. n. 20 del 20/3/2007-CTR del Lazio - Sez. 9-Presidente Procaccini-Relatore Rizzi-Ag.Entrate Roma 5/Petra hotel srl.

La richiesta di annullamento delle sanzioni contestate dall'ufficio successivamente al 2/10/2003, data di entrata in vigore della L. n.269/2003, nei confronti di una persona giuridica deve ritenersi fondata per il principio di legalità ex art.3, comma 1, del DLgs n.472/1997.

Rif. Normativi:DLgs n.472/1997, art.3, comma 1;L. n.4/1929;dpr n.600/1973, art.32.

-----

IRPEF-Rimborso ritenute CONI-Termine-Art.38 DPR n.602/1973.

Sent. n. 68 del 14/6/2007-CTR del Lazio - Sez. 21-Presidente Tomei-Relatore Valentini-Monzoni/Ag.Entrate Roma 3.

Il rimborso delle ritenute IRPEF eseguite come sostituto d'imposta dal CONI, non equiparabile all'Amministrazione dello Stato, trova la sua disciplina nell'art.38 DPR n.602/73 e quindi l'istanza deve essere presentata nel termine di 18 mesi dalla data in cui la ritenuta è stata operata, elevato a 48 mesi dall'art.34, comma 6, della L. n.388/2000, applicabile ai rapporti i cui originari termini di decadenza di presentazione dell'istanza non siano spirati alla data di entrata in vigore della modifica.

Rif. Normativi: DPR n.602/73, artt. 37 e 38, DPR n.600/1973, art.29;L. n.388/2000, art.34, comma 6.

IVA-Credito d'imposta-Rimborso-Istanza- Termine-Art.21, secondo comma, DLgs n.546/1992-Esclusione-Prescrizione decennale-Applicabilità.



*Sent. n. 183 del 23/4/2007-CTR del Lazio - Sez. 33-Presidente Curti-Relatore Maisto- Ag.Entrate Roma 2/Mittestainer.*

Non è perspicua la sentenza della Cassazione n.8461/2005 richiamata dall'ufficio per il termine della domanda di rimborso, in quanto da un lato il DLgs n.546/1992, che contiene l'art.21, è successivo al sorgere del diritto del contribuente e dall'altro -e soprattutto -l'interpretazione che in tal modo è data alla complessiva disciplina non si adatta a quella dell'IVA, la cui legge fondamentale -DPR n.633/1972- prevede all'art.28 i suoi propri casi di decadenza.

Non può individuarsi una pretesa "norma di chiusura" in una disposizione successiva che prevede un giugulatorio termine breve di decadenza "in mancanza di disposizioni specifiche".

Rif. Normativi: DPR n.633/1972, art.28; DLgs n.546/1992, art.21, secondo comma.

Rif. Giurisprudenziali: Cass. N.8461/2005.

3

*Contenzioso-Appello ufficio-Sottoscritto da funzionario redigente, capo team, capo area controllo-Inammissibilità-Rappresentante legale pro-tempore-Necessità.*

*Sent. n. 108 del 14/5/2007-CTR Sez. distaccata di Latina - Sez. 40-Presidente Rapanà-Relatore Carnevale- Ag.Entrate Roma di Latina/Tema srl.*

Le sottoscrizioni apposte nell'atto di appello dal funzionario redigente, dal capo team e dal capo dell'area di controllo, ma non anche dal "rappresentante legale" *pro-tempore* dell'ufficio, per cui non è in alcun modo possibile desumere *chi* lo sia, determina l'irritualità dell'impugnazione con conseguente inammissibilità della stessa.

4

*Tosap-Iscrizione a ruolo-Termine-Prescrizione decennale-Esclusione-Art.17 DPR n.602/1973-Applicabilità.*

*Sent. n. 34 del 19/4/2007-CTR del Lazio - Sez. 37-Presidente Cellitti-Relatore Lomazzi-Soc. It. Per il gas spa/Comune di Roma 2.*

Il giudice nel pronunciarsi sull'interpretazione delle due ipotesi relative all'iscrizione a ruolo della Tosap (art.17 del DPR n.602/1973 o prescrizione

decennale ex art.2946 c.c.) deve privilegiare quella che assicuri il rispetto dei principi costituzionali.

Non può esserci differenza di trattamento tra il debitore d'imposte dirette e quello di tasse comunali, per cui non assicurando il termine di prescrizione decennale le cennate garanzie costituzionali, si rende applicabile il termine stabilito dall'art.17 del DPR n.602/1973.

Rif. Normativi: DPR n.602/1973, art.17; art.2946 c.c.; dlgs n.16/1999, art.23.

Rif. Giurisprudenziali: Corte Cost.n.280/2005.

5

Iva-Soggetti non obbligati ad emettere fatture-Registrazione solo nel registro prima nota-Non sufficiente-Condotta omissiva-Sussiste-Sanzione ex art.42 DPR n.633/1972-Legittimità.

*Sent. n. 32 del 17/4/2007-CTR del Lazio - Sez. 21-Presidente Tomei-Relatore Valentini- /Ag.Entrate Roma 5/Jet Oil srl.*

L'art.24 del DPR n.633/1972 impone ai commercianti o agli artigiani la immediata registrazione delle operazioni effettuate nel registro dei corrispettivi, con la conseguenza che l'annotazione tempestiva eseguita unicamente nel registro di prima nota, integra la condotta omissiva sanzionata dall'art.42, primo comma del DPR n.633/1972.

Rif. Normativi: DPR n.633/1972, artt.24,42, primo comma

Rif. Giurisprudenziali: Cass. N.8739/2002.

6

Ici-Rendita catastale-Rettifica da parte del Comune-Esclusione-Enorme divario con realtà-Intervento del giudice-Possibilità.

*Sent. n. 25 del 17/4/2007-CTR del Lazio - Sez. 21-Presidente Tomei-Relatore Guidi-tortora/Comune di Roma.*

L'affermazione del Comune circa la propria incompetenza alla rettifica delle rendite catastali è esatta, ma non tenere conto dell'enorme divario esistente tra rendita catastale e realtà, parametrando l'ICI ad un valore del tutto irrealistico, significherebbe compiere un atto d'ingiustizia.

7

Contenzioso-PV per relationem a rapporto GICO-Allegazione allo stesso-  
Necessità-Produzione in appello-Conseguenze-Nullità accertamento.

*Sent. n. 267 del 31/5/2007-CTR del Lazio - Sez. 34-Presidente Curti-Relatore  
Molfese- Ag.Entrate Roma 5/Nicoletti.*

Il rapporto GICO (Gruppo investigativo criminalità organizzata), prodotto in appello, costituendo la prova di quanto viene poi asserito, doveva essere allegato, ai sensi dell'art.7 della L.n.212/2000, quanto meno al PV.

Rif. Normativi:L. n.212/2000,art.7.

8

IRPEG -Associazione sportiva-Gestione di un bar all'interno dei locali-  
Imponibilità-Criteri.

*Sent. n. 82 del 30/5/2007-CTR del Lazio - Sez. 2-Presidente Liotta-Relatore  
Moscaroli- Ag.Entrate Roma 4/A.S.Slimming line.*

La gestione di un'associazione sportiva con annesso bar da parte di un numero limitato di soci (tre) con l'immissione di altri utilizzatori dei vari servizi per un limitato arco temporale configura un'attività commerciale e, come tale, è soggetta ad imposizione.

Rif. Normativi:DPR n.917/1986,art.111,comma primo,

rif. Giurisprudenziali:Cass. N.16032/2005.

9

Condono L.n.289/2002-Cartella di pagamento-Versamento di una sola rata-  
Conseguenze-Legittimità cartella.

*Sent. n. 76 del 30/5/2007-CTR del Lazio - Sez. 2-Presidente Liotta-Relatore  
Moscaroli- Ag.Entrate Roma 6/Ist.Vig.Centrapol srl.*

Non possono trovare applicazione i benefici della legge di condono n.289/2000 per il mancato versamento della residua somma dovuta e, pertanto, la cartella di pagamento impugnata conserva tutta la sua validità e legittimità.

Rif. Normativi:L. n.289/2002,art.9bis;DL n.143/2003;DM del 16/1/2004.

10

Contenzioso-Notifica mezzo posta a procuratore risultato trasferito-Effettuazione ricerche per individuare reale domicilio-Necessità-In mancanza- Inammissibilità dell'appello.

*Sent. n. 15 del 1/6/2007-CTR del Lazio - Sez. 33-Presidente Nicastro-Relatore Ferrazzani- Ag.Entrate Roma 1/Santoro.*

All'esito negativo della notifica dell'appello presso il domicilio dichiarato nel giudizio di primo grado per trasferimento in altra sede del procuratore, il notificante deve, a propria cura, effettuare le necessarie ricerche per individuare il reale domicilio del procuratore medesimo presso il quale eseguire utilmente la notifica ed, in mancanza, ne consegue l'inammissibilità dello stesso.

Rif. Giurisprudenziali: Cass. N.18003/2003, 8287/2002, 14033/2005.

11

Registro-Agevolazioni prima casa-Inoltro richiesta d'iscrizione liste anagrafiche-Obbligo -Sufficienza per ottenere agevolazioni-Cancellazione liste anagrafiche-Non gli compete.

*Sent. n. 63 del 21/5/2007-CTR del Lazio - Sez. 38-Presidente Santoro-Relatore Masi- Ag.Entrate Roma Viterbo/Martini.*

Il contribuente con l'inoltro della richiesta d'iscrizione nelle liste anagrafiche del Comune dove ha acquistato la prima casa ha adempiuto al proprio obbligo; la cancellazione dalle altre liste certamente non compete allo stesso ai sensi del DPR n.223/1989.

Rif. Normativi: DPR n.223/1989.

12

Contenzioso-Reclamo contro provvedimento Presidente di Sezione-Notifica alle altre parti interessate entro 30 giorni-Necessità-Mancanza-Inammissibilità.

*Sent. n. 8 del 20/2/2007-CTR del Lazio - Sez. 22-Presidente Caliento-Relatore Falcioni- Rossi/Ag.Entrate Rieti.*

Deve ritenersi inammissibile il reclamo proposto ai sensi dell'art.28 del DLgs n.546/1992 contro un provvedimento del Presidente di sezione, qualora detto reclamo sia stato notificato alle altre parti interessate oltre il termine perentorio di 30 giorni dalla comunicazione ad opera della Segreteria.

Rif. Normativi:DLgs n.546/1992,artt.22,28.

13

**Contenzioso-Ricorso per revocazione-Errore estimazione di un fatto-Inammissibilità.**

**Sent. n. 37 del 30/3/2007-CTR del Lazio - Sez. 22-Presidente-Relatore-Caliendo -Massari/ Ag.Entrate Roma 2.**

Si può ammettere in astratto la configurazione di un ricorso per revocazione ai sensi dell'art.395,n.4 del c.p.c. se la sentenza è l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti di causa.

Nondimeno è da escludere la possibilità di utilizzare tale rimedio straordinario per far valere errori di criterio sull'estimazione di un fatto,che è un dato della realtà di carattere oggettivo,che si pone al di fuori del giudizio anche se ne costituisce un dato causale.

Nella specie,nella sentenza era stato scritto che il contribuente aveva pagato il condono il 16/5/2003,oltre il termine di scadenza del 16/4/2003,mentre in realtà, per il susseguirsi delle proroghe, il termine era stato spostato al 16/4/2004.

Rif. Normativi:art.395,quarto comma, e 360 c.p.c.;DPR n.602/1973,art.25.

14

**IVA-Cartella di pagamento-Termine di prescrizione ordinaria.**

**Sent. n. 26 del 23/2/2007-CTR del Lazio - Sez. 20-Presidente Piccozza - Relatore Musumeci- Ag.Entrate Roma 1/Pantagricola srl.**

Dal combinato disposto dell'art.2946 c.c. e degli artt.8,comma 3 e 17 della L. n.212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente) si evince che l'Agenzia delle entrate ed il Concessionario della riscossione devono notificare la cartella di pagamento entro il termine di prescrizione ordinaria di 10 anni. Il contribuente deve avere la certezza di tale termine,senza tenere conto dei rapporti interni amministrativi fra i due uffici.

Rif. Normativi:art.2946 c.c. ;L. n.212/2002,artt.n. 8,comma 3 e n.17.

15

**IVA- Dichiarazione omessa per causa di forza maggiore-Non è sanzionabile.**

*Sent. n. 10 del 127/2/2007-CTR del Lazio - Sez. 2-Presidente Mazzillo-Relatore Principi- Ag.Entrate Roma 1/Ser. Comunali srl.*

L'omessa presentazione della dichiarazione annuale IVA deve ritenersi giustificata, quando l'inosservanza sia stata determinata dal sequestro della documentazione contabile da parte di un organo di polizia giudiziaria a seguito di un decreto di perquisizione.

Rif. Normativi: DPR n.633/1972, artt.28 e 30; DLgs n.472/1997, art.6, comma 5.

16

*Sanzioni-Mancato rilascio di scontrino fiscale-Sospensione dell'esercizio-Legittimità.*

*Sent. n. 16 del 15/3/2007-CTR del Lazio - Sez. 29-Presidente La Medica-Relatore Zema- Cavola/Ag.Entrate Velletri.*

Pur riconoscendo la modesta entità dell'evasione fiscale ed i disagi di esercitare il commercio ambulante nella confusione dei mercati, atteso il chiaro dettato della norma sanzionatoria, è da ritenere legittima la sospensione dell'esercizio dell'attività per il termine minimo previsto di 15 giorni a seguito dell'accertamento di tre distinte violazioni dell'obbligo dell'emissione dello scontrino fiscale in giorni diversi e nel corso di un quinquennio.

Rif. Normativi: DLgs n.471/1997, art.12.

17

*Contenzioso-Cartella di pagamento-Notifica eseguita a soggetto risultato destinatario per inadempimento organo societario-Validità.*

*Sent. n. 9 del 2/4/2007-CTR del Lazio - Sez. 36-Presidente Pugliese-Realatore Moscaroli- Ag.Entrate Albano/De Caneva.*

La notifica di cartella esattoriale eseguita nei confronti dell'ex amministratore di società risultato poi rinunciataro a tale carica è legittima.

Ai sensi dell'art.2193 c.c. non può essere opposta all'amministrazione finanziaria, ed al deputato alla riscossione al tributo, una situazione di fatto o di diritto che sia conseguente ad un inadempimento di un organo societario.

Nello specifico la supposta mancata tempestiva trascrizione, da parte del collegio sindacale della società della rinuncia dell'amministratore *pro tempore* alla carica, non può avere effetto nei confronti del terzo (A.Finanziaria), il quale si è fidato delle risultanze ufficiali.

Rif. Normativi: art. 2193 c.c.; artt. 137 e segg. C.p.c.; DLgs n. 546/1992, artt. 16 e 17.

1

Contenzioso-Revocazione-Erronea supposizione di un fatto-Qualificazione e criteri.

Sent. n. 64 del 7/3/2007-CTR del Lazio - Sez. 1-Presidente Varrone-Relatore Lunerti-Ag. Entrate Roma 1/Mer. Inf. Meridionale informatica srl.

La revocazione è un mezzo limitato d'impugnazione che a differenza del ricorso per Cassazione non è concesso contro gli *errores in procedendo* e gli *errores in iudicando*.

Essa è data, quindi, solo per motivi esterni al processo che presuppongono un giudizio non solo concluso, ma validamente concluso, tant'è che è comune in dottrina l'espressione secondo la quale la revocazione tende a far valere un vizio di volontà del giudice.

Deve, quindi, ritenersi insussistente il motivo di revocazione di cui al n. 4 dell'art. 305 c.p.c. ovvero l'erronea supposizione di un fatto, quando dalla sentenza si evince che i giudici hanno dato conto nell'esposizione dei fatti della presentazione di documentazione da parte dell'appellante, ma hanno ritenuto che la stessa non provasse affatto l'avvenuta irregolare notifica dell'atto di appello.

Il giudizio, giusto o sbagliato che sia, si è formato tenendo conto di tutta la documentazione prodotta, o quanto meno non disconoscendone l'esistenza, senza incorrere in alcuno degli errori previsti dal citato art. 345, n. 4, con la conseguenza che, ove, si voglia ritenere l'esistenza di un errore esso sarebbe da qualificare come errore in iudicando da far valere con il normale rimedio del ricorso per cassazione.

Rif. Normativi: art. 395, n. 4 c.p.c. .

2

Ici-Agevolazioni Comune di Roma-Comportamento concludente contribuente-  
Rilevanza-Mancata presentazione della richiesta da parte del contribuente-  
Irrilevanza-.

*Sent. n. 106 del 3/4/2007-CTR del Lazio - Sez. 1-Presidente Varrone-Relatore  
Lunerti-Lory sas di Pontecorvo Giordana e C./Comune di Roma.*

Sulla materia della concessione di agevolazioni ed esenzioni si è formata nel corso del tempo giurisprudenza costante, poi trasfusa in provvedimento normativo con il DPR n.442/1997, secondo la quale l'opzione e la revoca di regimi di determinazione d'imposta o di regimi contabili si desumono da comportamenti concludenti del contribuente o dalle modalità di tenuta delle scritture contabili.

Nella specie, il Comune di Roma aveva provveduto con apposita deliberazione di statuire aliquota agevolata per gli immobili adibiti a sede di attività commerciale gestita dallo stesso proprietario dell'immobile, vincolandone la concessione ad apposita istanza da presentare nel mese di giugno dell'anno successivo a quello di riferimento.

I giudici, verificata che la condizione era pienamente soddisfatta sotto il profilo sostanziale, hanno ritenuto la prescritta dichiarazione solo una previsione formale inidonea per rifiutare l'agevolazione.

Rif. Normativi: DPR n.442/1997; L. n.289/2002, art.13; L. n.350/2003, art.2, comma 33.

3

Contenzioso-Appello-Notifica tramite messo notificatore speciale  
dell'ufficio-Inesistenza.

*Sent. n. 403 del 28/6/2007-CTR del Lazio Sez. staccata Latina - Sez. 40-  
Presidente Santoro -Relatore Masi- Ag. Entrate Latina/Areni.*

Ricorre l'ipotesi di "inesistenza" giuridica della notificazione e non di nullità, la notifica eseguita tramite il messo notificatore speciale dell'ufficio, in quanto effettuata in modo assolutamente non previsto, atteso che l'art.20 del DLgs n.546/1992, che disciplina la proposizione dell'appello, richiama l'art.53, il quale non menziona anche l'art.16,4 comma che consente all'ufficio di provvedere in tal senso.

Rif. Normativi: DLgs n.546/1992, artt, 20, 53, 16, comma 4; c.p.c. artt.137 e 160.



Rif. Giurisprudenziali:Cass. n.5378/1988.

4

**Registro-Controversia inferiore ad €1032,91-Sentenza Giudice di pace- Imposta-Dovuta.**

**Sent. n. 401 del 28/6/2007-CTR del Lazio Sez. staccata Latina - Sez. 40- Presidente Santoro -Relatore Masi- Ag. Entrate Latina/Rubagotti.**

L'imposta di registro (vale a dire il versamento del contributo unificato per le cause inferiori ad €1032,91) sostituendo l'imposta di bollo, la tassa d'iscrizione a ruolo, i diritti di cancelleria nonché i diritti di chiamata di causa dell'ufficiale giudiziario, così come disposto dall'art.9 e 1 della L. n.488/1999 abrogato dal 1/7/2002 è dovuta in conformità dell'art.37 del DPR n.131/1986 e dell'art.8 dell'allegata tariffa parte I.

Rif. Normativi : L. n.488/1999,art.9 e 1, abrogato dal 1/7/2002; DPR n.131/1986, art.37 ,art.8 dell'allegata tariffa parte I.

5

**Riscossione-Pendenza di giudizio-Iscrizione a ruolo per l'intero- Illegittimità.**

**Sent. n. 41 del 8/2/2007-CTR del Lazio Sez. staccata Latina - Sez. 39- Presidente Varrone -Relatore Coletta- Cogei srl/Comune di Formia.**

L'iscrizione a ruolo per l'intero delle imposte in pendenza di giudizio, anche sotto il profilo sanzionatorio, è illegittima, in quanto andavano applicate le regole della graduazione previste (art.68 del DLgs n.546/1992) nel caso d'impugnazione giudiziale del titolo.

Rif. Normativi: DLgs n.546/1992, art.68; dlgs n.472/1997, art.19.

6

**IVA -Casa di cura-Rimborso sugli acquisti-Legittimazione attiva in capo alla società-Sussiste.**

**Sent. n. 303 del 12/6/2007-CTR del Lazio Sez. staccata Latina - Sez. 39- Presidente Rosano -Relatore Martinelli- Casa di cura Villa Serena srl/Ag. Entrate Cassino.**

La legittimazione a chiedere il rimborso dell'IVA sugli acquisti non può che spettare alla casa di cura, quale contribuente effettivamente colpito dal

mancato recepimento della Direttiva Comunitaria nell'ordinamento nazionale e che conseguentemente ha sopportato il peso dell'imposta.

La diversa interpretazione dell'ufficio sarebbe irrealizzabile, in quanto la legittimazione non potrebbe spettare al cedente della società ricorrente, in quanto tale soggetto ha già addebitato l'imposta recuperandola a titolo di rivalsa obbligatoria ex art.18 del DPR 633/1972-del cessionario che dunque è l'unico soggetto che può agire per la ripetizione dell'indebito incameramento dell'imposta.

Rif. Normativo: DPR n.633/1972, art.18,10,19.

7

Contenzioso-Contributi a favore dei consorzi di bonifica -Cartella di pagamento per pagamento acqua notificato nel 2003 - Giurisdizione delle commissioni tributarie -Esclusione

Sent. n.81 del 6/6/2007-CTR del Lazio - Sez. 4-Presidente Fancelli-Relatore Zappi-Consorzio di bonifica Tevere e agro romano/Falcone

Gli enti pubblici possono avvalersi per riscuotere le entrate patrimoniali, sia di diritto pubblico che di diritto privato, delle procedure regolate dal RD n.639/1910.

Trattandosi di un corrispettivo per la somministrazione di un servizio legittimato dal contratto allegato all'atto di concessione di acqua la giurisdizione non è delle Commissioni tributarie ma dell'AGO.

Rif. Normativi: RD n.639/1910; DLgs n.546/1992.

Rif. Giurisprudenziali: Cass. N.1729/1963, 14332/2005.

8

Condono-Atto con richiesta di applicazione dell'art.12 della L. n.154/1998- Mancata notifica della rendita attribuita-Lite pendente-Sussiste-Istanza di condono-Validità.

Sent. n. 134 del 30/5/2007-CTR del Lazio Sez.staccata di Latina - Sez. 40-Presidente Santoro-Relatore Carnevale-Marciano/Ag.Entrate Roma Latina.

Sussiste la condizione di lite pendente che rende valida l'istanza di condono presentata, quando il contribuente avendo chiesto nell'atto di donazione l'applicazione dell'art.12 della L.n.154/1988 non ha ricevuto la

notifica della rendita catastale attribuita all'immobile da parte dell'Agenzia del territorio e, quindi, non è stato messo nella condizione di un'eventuale contestazione della stessa,.

Rif. Normativi: L. n. 154/1988, art. 12; L. n. 289/2002, art. 16, comma 3, lett. a).

9

**Contenzioso-Revocazione-Sentenza contraria ad altra precedente-Condizioni richieste.**

*Sent. n. 2 del 28/2/2007-CTR del Lazio - Sez. 20-Presidente Picozza-Relatore Corvino-Ag. Entrate Roma 3/Bartolini.*

Nel processo tributario, ai fini dell'applicazione dell'art. 395, n. 5, c.p.c., richiamato dall'art. 64 del DLgs n. 546/1992, perché una sentenza possa considerarsi contraria ad altra precedente, avente tra le parti autorità di cosa giudicata e, quindi, suscettibile di revocazione, occorre che fra i due giudizi vi sia identità di soggetti e di oggetto, tale che l'oggetto del secondo giudizio sia costituito dal medesimo rapporto tributario definito irrevocabilmente nel primo.

Nel caso di specie, pur essendo fuor di dubbio che le parti dei due giudizi sono le stesse, non essendoci identità dell'oggetto dei due processi, da intendersi quale identità degli elementi obiettivi delle domande giudiziali proposte nelle due cause, l'appello dell'ufficio si deve considerare inammissibile.

Rif. Normativi: art. 395, n. 5 c.p.c. ; DLgs n. 546/1992, art. 64.

Rif. Giurisprudenziali: Cass. n. 14714/2001.

10

**Pubblicità-Cartella di pagamento-Sanzioni per violazione del codice della strada-Giurisdizione CT-Esclusione-Competenza-Giudice di pace.**

*Sent. n. 99 del 9/5/2007-CTP di Roma - Sez. 65-Presidente Vari-Relatore Milano-Dior srl/Comune di Monterotondo.*

Per l'iscrizione a ruolo di somme dovute a titolo di sanzione per violazione del codice della strada contenute nella cartella di pagamento relativa all'imposta sulla pubblicità sussiste il difetto di giurisdizione delle CT, atteso che, ai sensi degli artt. 22 e 22 bis della L. n. 689/1981, la

competenza è del giudice ordinario e del giudice di pace del luogo in cui è stata commessa la violazione.

Rif. Normativi:L. n.689/1981,artt. 22 e 22 bis.

11

**IVA-Rimborso-Istanza in mancanza di disposizioni specifiche-Presupposto per la restituzione-Dall'emanazione di una CM che aderisce all'orientamento giurisprudenziale sulla natura tributaria dei contributi consortili e della loro esenzione-Inammissibilità.**

**Sent. n. 21 del 16/2/2007-CTP di Roma - Sez. 65-Presidente Vari-Relatore Milano-Capitalia spa/Ag.Entrate Roma 1.**

Atteso che per l'art.21,comma 2,del DLgs n.546/1992 la domanda di restituzione d'imposta,in mancanza di disposizioni specifiche,non può essere presentata dopo due anni dal pagamento ovvero,se posteriore,dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione,si deve escludere che tale presupposto possa essere costituito dall'emanazione di una Circolare,con la quale l'Amministrazione finanziaria si è limitata ad aderire all'orientamento giurisprudenziale formatosi sulla questione relativa alla natura tributaria dei contributi dei consorzi di bonifica con conseguente applicabilità dell'esenzione IVA di cui all'art.10,n.5,del DPR n.633/1972.

Rif. Normativi:DLgs n.546/1992,art.21,comma 2,art.16:DPR n.633/1972,artt.38,10,n.5.

12

**IRPEG-Attività previdenziali ed assistenziali svolte dalla ricorrente-Rimborso-Solo per gli enti pubblici-Proventi da investimenti immobiliari-Tassabili.**

**Sent. n. 210 del 4/6/2007-CTP di Roma - Sez. 23-Presidente Iannella-Relatore Cacace-Inarcassa/Ag. Entrate Roma 1.**

Il dettato letterale del secondo comma dell'art.88 del DPR n.917/1986 esclude che le attività della Cassa nazionale previdenza assistenza Ingg. Architetti non siano commerciali,perché non è un Ente pubblico.

Inoltre i proventi derivanti da investimenti in attività immobiliari sono comunque da assoggettare ad imposta ai sensi del quarto comma dell'art.26 del DPR n.600/1972.

Rif. Normativi: DPR n.917/1986, art.88; DPR n.600/1972, art.26.

Rif. Giurisprudenziali : Cass. n.11177/2005.

13

Contenzioso-Fermo autoveicoli-Giurisdizione-CT-Cognizione del giudice tributario-Solo all'atto del fermo in sé e non agli atti prodromici.

Giurisdizione CT-Esclusione-Competenza-Giudice di pace.

*Sent. n. 240 del 30/5/2007-CTP di Roma - Sez. 63-Presidente-Relatore De Renzis-Bianco/Gerit spa.*

A seguito dell'emanazione del DL n.233/2006 la giurisdizione sul fermo di beni mobili e l'iscrizione di ipoteca sugli immobili è delle Commissioni tributarie.

Tuttavia il giudice tributario si deve limitare all'atto del fermo in sé considerato e non può estendersi al rapporto sottostante, il cui esame è devoluto al giudice competente (nel caso di contravvenzioni stradali è il giudice di pace, nel caso della tassa di possesso è il giudice tributario).

Rif. Normativi: DL n.223/2006, conv. in L. 248/2006; DLgs n.546/1992, art.19, comma 1 come modificato dall'art.35, comma 26 quinquies del DL n.223/2006.

---

II invio

1

Riscossione-Cartella di pagamento-Impugnazione per solo vizi dell'atto-Legittimazione processuale passiva-Amministrazione finanziaria-Esclusione-Solo Concessionario.

*Sent. n. 209 del 15/5/2007-CTR del Lazio - Sez. 34-Presidente Cellitti-Relatore Pennacchia-Ag.Entrate Roma 3/Mottola.*

La cartella di pagamento pone il problema della rinvenibilità della legittimazione processuale passiva, in quanto questa, pur essendo un atto del Concessionario della riscossione, riguarda atti impositivi dell'Amministrazione finanziaria.

L'art.19 del DLgs n.546/1992 va letto in combinato con l'art.1, che include tra coloro che possono assumere la veste di parte del processo tributario anche i Concessionari per il servizio di riscossione dei tributi.

Ne deriva che,essendo la cartella di pagamento un atto del Concessionario, legittimato passivo sarà il Concessionario stesso e non l'Amministrazione finanziaria ogni qualvolta la cartella sarà impugnata solo per vizi propri ad essa riferibili.

Rif. Normativi:DLgs n.546/1992,artt.10,19.

Rif. Giurisprudenziali:Cass. N.3242/2007.

Prassi: cM n.98 del 23/4/1996.

2

**IRAP-Medico odontoiatra-Presupposto impositivo-Sussiste.**

*Sent. n. 12 del 20/4/2007-CTR del Lazio - Sez. 7-Presidente Marinucci-Relatore Pietramala-Giglio/Ag.Entrate Civitavecchia.*

Nell'attività di un medico odontoiatra non può ravvisarsi l'assenza di presupposto impositivo ai fini IRAP,ove risulti che il reddito del professionista non è stato prodotto unicamente con il suo apporto professionale,ma è stato ottenuto con l'apporto determinante della propria stabile organizzazione costituita da beni strumentali e personale dipendente comunque utilizzato.

Rif. Normativo:DLgs n.446/1997,art.2.

Rif. Giurisprudenziali:Corte Cost. N.156/2001.

3

**Condono-Lite pendente-Avviso di liquidazione come primo atto notificato-Sussiste.**

*Sent. n. 156 del 23/5/2007-CTR del Lazio - Sez. 9-Presidente Patrizi-Relatore Castello-Ag.Entrate Roma 1/Soc. It.Lavori pubblici srl.*

Per "liti pendenti" vanno considerate anche quelle aventi per oggetto "ogni altro atto d'imposizione",oltre agli avvisi di accertamento e i provvedimenti d'irrogazione di sanzioni.

L'avviso di liquidazione,quando risulta essere il primo atto notificato per fare valere la pretesa impositiva,si configura,non soltanto come mero atto di liquidazione e riscossione,ma anche come vero e proprio atto d'imposizione,sicché deve ritenersi sussistente il concetto di "lite pendente" ai fini dell'applicazione del condono.

Rif normativi:L. n.289/2002,artt.9,16.

4

Riscossione-Cartella di pagamento-Notifica entro cinque anni-Decadenza-Condizioni.

*Sent. n. 253 del 20/6/2007-CTR del Lazio Sez.staccata di Latina - Sez. 40-Presidente Rapanà-Relatore Masi-Ag.Entrate Frosinone/Federico.*

Il termine quinquennale di decadenza per la notifica della cartella esattoriale al contribuente vale soltanto nel caso in cui l'iscrizione a ruolo riguardi esclusivamente somme risultanti dovute dalla dichiarazione prodotta, in mancanza di alcuna rettifica da parte dell'ufficio, ipotesi che ricorre nel caso di specie.

DPR n.600/1973 art.43;DPR n.602/1973,art.17;DLgs n.46/1999;DLgs n.241/1997.

Rif. Girisprudenziali:Cass. n.2526/2002;21498/2004.

5

Accertamento-Crediti d'imposta-Agevolazione ex L. n.388/2000-Mancata comunicazione responsabile proposto alla sicurezza-Mera formalità-Esclusione-Recupero imposta-Legittimità.

*Sent. n. 204 del 7/6/2007-CTR del Lazio Sez.staccata di Latina - Sez. 40-Presidente Rapanà-Relatore Masi-Pietrosanti/Ag.Entrate Latina.*

L'art.7,comma 5,lett.d) della L. n.388/2000 prevede che per potere usufruire dell'agevolazione relativa ai crediti d'imposta,il datore di lavoro deve rispettare le prescrizioni sulla salute e sicurezza previste dai DLgs n.626/1994 e n.494/1996.

La mancata comunicazione agli organi competenti del responsabile preposto alla sicurezza non può considerarsi una mera formalità,costituendo elemento essenziale per l'attuazione della norma,per cui è legittimo il recupero da parte dell'Amministrazione finanziaria del credito d'imposta utilizzato dall'impresa in compensazione dei versamenti dovuti.

Rif. Normativi:L.n.388/2000,art.7,comma5,lett. d),art.11,comma 8;DLgs n.626/1994,artt.4 e 8; DLgs n.494/1996.

Contro 160/10/07

6

ICI-Determinazione base imponibile con riferimento a rendita catastale-  
Necessità-Determinazione sulla scorta di valutazioni autonome da parte del  
Comune-Illegittimità.

*Sent. n. 134 del 30/5/2007-CTR del Lazio - Sez. 2-Presidente Liotta-Relatore  
Moscaroli-Comune Montalto di Castro/Enel.*

L'art.5 del DLgs n.504/1992 in tema di ICI prevede,per la determinazione del  
valore dei fabbricati,il riferimento alla rendita risultante in catasto.

Trattasi di criterio esclusivo non suscettibile di deroga.

Pertanto,l'accertamento del Comune che ha inteso riliquidare l'imposta sulla  
scorta di proprie valutazioni tecniche prescindendo dei dati  
catastali,ritenendosi in ciò legittimato in caso d'infedele dichiarazione ai  
sensi dell'art.11,comma 2,del DLgs citato, è illegittimo.

Rif. Normativi:DLgs n.504/1992,art.5,comma 2,art.11,comma 2;DM n.702/1994.

7

Accertamento-Pagamento delle imposte con la compensazione legale ex  
artt.1241 e 1242 c.c. -Legittimità-Condizioni.

*Sent. n. 288 del 17/7/2007-CTR del Lazio - Sez. 1-Presidente Varrone-  
Relatore Gizzi-Ag. Entrate Roma 1/Eurogol srl.*

L'estinzione per compensazione di due crediti postula non solo la liquidità  
e l'esigibilità degli stessi,ma anche la loro certezza,per cui non può  
fondarsi su un credito la cui esistenza dipenda dall'esito di un separato  
giudizio in corso e prima che il relativo accertamento sia divenuto  
definitivo.

Anche a volere aderire alla tesi sull'immediata operatività dell'art.8 della  
L. n.212/2000,rimane da provare,a cura della società che l'ha eccepita,la  
volontà espressa nella sede idonea,relativa alla dichiarazione annuale, di  
volersi avvalere della compensazione piuttosto del rimborso dei presunti  
crediti.

Rif. Normativi:artt. 1241 e 1242 c.c. ;L.n.241/2000,art.8.

Cass. N.23483/2006,4983/2004,11496/2000.

8

Tosap-Recinzione da parte del Comune di area privata a salvaguardia della  
pubblica incolumità-Imposizione-Legittimità.



*Sent. n. 143 del 17/7/2007-CTR del Lazio - Sez. 10-Presidente Meloncelli-Relatore Romani-Comune Viterbo/Finim 84 spa.*

La TOSAP è dovuta anche se l'occupazione del suolo pubblico trova la sua origine non nella volontà dell'occupante, ma in un atto imperativo del Comune soggetto attivo della tassa stessa volto a tutelare l'incolumità pubblica da un pericolo originato dal comportamento del destinatario dell'atto imperativo, che così necessariamente diviene l'occupante e di conseguenza il soggetto passivo della tassa.

Rif. Normativi: DLgs n. 507/1993 artt. n. 38, comma 1, n. 53.

9

*Accertamento Ricavi presuntivi ex DPCM 29/1/1996 basati sui dati dichiarati dal contribuente-Legittimità ed attendibilità.*

*Sent. n. 144 del 17/7/2007-CTR del Lazio - Sez. 10-Presidente Meloncelli-Relatore Romani-Eleuteri/Ag. Entrate di Rieti.*

L'applicazione dei parametri, come metodo accertativo del reddito anche se suscettibile di affinamento come è avvenuto con l'introduzione degli studi di settore, era perfettamente legittima con riferimento all'anno d'imposta 1999, in quanto all'epoca non erano applicabili gli studi di settore.

Nel merito, i calcoli effettuati dall'ufficio sono corretti, quando sono basati sui dati dichiarati dal contribuente che, sottoscrivendoli, ne ha avallato l'attendibilità.

Rif. Normativi: DPR n. 600/1973, art. 9; DPCM 29/1/1996.

10

*IVA -Rimborso somme erroneamente versate-Interessi anatocistici- Dovuti dalla data delle domanda giudiziale.*

*Sent. n. 96 del 23/6/2007-CTR del Lazio - Sez. 12-Presidente De Santis-Relatore Tarantino- Ag. Entrate Roma 2/Liberti spa.*

Il contribuente può conseguire, nel rispetto dei presupposti stabiliti dall'art. 1283 c.c., la condanna dell'Amministrazione finanziaria al pagamento degli interessi anatocistici con decorrenza dalla domanda giudiziale.

Rif. Normativi: art. 1283 c.c. .

Rif. Giurisprudenziali: Cass. N. 5790/2001, n. 6310/1996, n. 552/1999.

11

IRPEF-Imputazione automatica al socio del maggiore reddito societario-  
Notifica avviso d'accertamento-Necessità.

*Sent. n. 264 del 12/6/2007-CTR del Lazio Sez.staccata di Latina - Sez. 39-  
Presidente Varrone-Relatore Coletta-Ag.Entrate Formia/Lauretti.*

Deve essere esclusa l'imputazione automatica della quota di reddito accertato a carico del socio in mancanza della notifica dell'avviso d'accertamento, sussistendo nel caso di specie un'evidente violazione del diritto di difesa.

12

Contenzioso- Appello-Notifica di una sola copia all'unico procuratore di più  
parti distinte- Conseguenze.

*Sent. n. 168 del 7/6/2007-CTR del Lazio Sez.staccata di Latina - Sez. 40-  
Presidente Santoro-Relatore Carnevale-Ag.Entrate Formia/Di Mambro.*

E' inammissibile l'appello dell'ufficio quando sia stato notificato un unico atto presso l'unico procuratore di due parti distinte e che i ricorrenti, non si siano costituiti in giudizio nei termini di legge.

Rif. Normativi: DLgs n.546/1992, art.53, comma 2.

Rif. Giurisprudenziali: Cass. SS.UU. n.9859/1997

13

Contenzioso-Autotutela tributaria-Impugnazione-Competenza-Giudice  
tributario.

*Sent. n. 16 del 27/2/2007-CTR del Lazio - Sez. 2-Presidente Mazzillo-  
Relatore Principi-Maglietto/Ag. Entrate Roma 3.*

Sulle questioni riguardanti l'autotutela, ex art.12, comma 2, L. n.448/2001 è competente giurisdizionalmente la Commissione tributaria, come statuito dalla Cassazione a SS.UU. con la sentenza n.16776/2005.

Rif. Normativi: L. n.448/2001, art.12, comma 2.

Rif. Giurisprudenziali: Cass. SS.UU. n.16776/2005.

14

IRPEF-TFR personale Alitalia-Tassazione-Aliquota-Determinazione-Criterio.

*Sent. n. 182 del 1/3/2007-CTR del Lazio - Sez. 6-Presidente Cappelli-  
Relatore Moroni-Rossi/Ag. Entrate Roma 3.*

Ogni elemento retributivo aggiuntivo di carattere continuativo (nella fattispecie le quote di 13.a,14.a mensilità ed indennità operativa) deve essere inserito nella base di calcolo ai fini della determinazione dell'aliquota d'imposizione del TFR.

Rif.giurisprudenziale. Cass. N14522/2004.

14

*Contenzioso-Ricorso-Copia al Comune senza visto di conformità-  
Inammissibilità-Esclusione.*

*Sent. n. 246 del 27/2/2007-CTR del Lazio - Sez. 36-Presidente Pugliese-  
Relatore Paparelli-Lorè/Comune di Roma .*

Nessuna sanzione è prevista in caso di omissione dell'attestazione di conformità, in quanto ciò che rileva ai fini dell'ammissibilità del ricorso è l'effettiva concreta conformità della copia all'originale che non risulta contestata dall'altra parte.

15

*ICI-Soggetto passivo-Curatore dell'eredità giacente.*

*Sent. n. 246 del 27/2/2007-CTR del Lazio - Sez. 36-Presidente Pugliese-  
Relatore Paparelli-Lorè/Comune di Roma .*

Il soggetto passivo dell'ICI per tutto il periodo intercorrente tra la data di apertura della successione e quello dell'atto pubblico con il quale il contribuente ha dichiarato di accettare l'eredità è indubbiamente il curatore dell'eredità giacente.

16

*IRPEF-Omessa dichiarazione imputabile al consulente contabile-Sanzioni-  
Querela di falso-Non sufficiente-Solo giudizio finale.*

*Sent. n. 316 del 29/6/2007-CTR del Lazio - Sez. 34-Presidente Cellitti-  
Relatore Scavone-Ag. Entrate Roma 7/Masone.*

Ai fini del regime sanzionatorio non rileva la querela di parte contro il comportamento fraudolento del commercialista prodotta in atti, in quanto non supportata dall'esito dell'eventuale giudizio penale instauratosi (è da ritenere possibile che la querela sia stata archiviata).

---

III invio settembre

1

Contenzioso-Cartella di pagamento ex art.36bis-Ricorso non notificato a Centro di servizio-Inammissibilità.

*Sent. n. 85 del 2/2/2007-CTR del Lazio - Sez. 14-Presidente Castiglione Morelli-Relatore Savignano-Liu Tian Jian/Ag. Entrate Roma 4.*

Il ricorso avverso la cartella di pagamento recante la liquidazione delle somme iscritte a ruolo deve essere notificato ai sensi degli artt.10,16,20 del DLgs n.546/1992 al Centro di Servizio delle II.DD..

L'inosservanza determina l'inammissibilità del ricorso.

Rif. Normativi:DLgs n.546/1992,artt.10,16,20,21,22.

2

Contenzioso-Cartella di pagamento ex art.36bis-Deposito copia alla CT prima del termine di 6 mesi dal ricorso notificato al Centro di servizio-Irricevibilità del ricorso.

*Sent. n. 110 del 20/6/2007-CTR del Lazio - Sez. 36-Presidente Cellitti-Relatore Masi- Ag. Entrate Roma 4/Lombardi.*

La ricevibilità dei ricorsi giurisdizionali contro le cartelle emesse ai sensi dell'art.36 bis del DPR n.600/1973 è subordinata al rispetto della procedura prevista dall'art.10 del DPR n.787/1980.

L'effettuazione del deposito della copia alla CT prima che maturi il termine prescritto di 6 mesi dalla presentazione del ricorso al Centro di servizio determina l'irricevibilità del ricorso.

Rif. Normativi:DPR n.600/1973 art.36bis;DPR n.787/1980,art.10.

3

IRPEF-SNC-Recesso del socio-Riconoscimento-Sentenza Tribunale-Non sufficiente-Formalizzazione della modificazione nel registro delle imprese e trasmissione agli uffici finanziari-Necessità.

*Sent. n. 86 del 2/7/2007-CTR del Lazio - Sez. 14-Presidente Castiglione Morelli-Relatore Savignano - Ag. Entrate Rieti/Ranucci.*

In tema di IRPEF e con riguardo ai redditi prodotti in forma associata, l'amministratore di società in nome collettivo deve provvedere tempestivamente all'iscrizione nel registro delle imprese (ai sensi degli artt. 2295 e 2300 cod. civ.) della modificazione dell'atto costitutivo, rappresentata dal recesso del socio dalla società, e comunicare il recesso all'amministrazione finanziaria. Non è opponibile, quindi, la semplice sentenza del Tribunale ai fini dell'applicazione dell'IRPEF sul suo reddito di partecipazione.

Rif. Normativi. Artt. N.2295, 2300 c.c. .

Rif. Giurisprudenziali: Cass. N.2812/2002.

4

**Accertamento-Simulazione assoluta di contratti-Condizioni.**

*Sent. n. 79 del 17/5/2007-CTR del Lazio - Sez. 32-Presidente Truini Palomba-Relatore Rosano- Ag. Entrate Roma 1/Immovil 2000 srl in liqu..*

Il comportamento amministrativo effettuato dalla ricorrente, protrattosi per molti anni, di ripetuti compromessi di compravendita immobiliare fittizi, mai portati a compimento e note di credito, per lo stesso importo del compromesso, realizzati da società facenti capo alla ricorrente, che accrescevano i costi al fine di ridurre il reddito dell'impresa, fanno ritenere tali contratti affetti da simulazione assoluta, per cui non sussiste il diritto alla detrazione IVA, risultando le fatture e le note di credito del tutto prive di ogni giuridica consistenza.

Rif.giurisprudenziali:Cass. N.12353/2005.

5

**Contenzioso-Ricorso presentato da revisore contabile-Inammissibilità.**

*Sent. n. 80 del 5/7/2007-CTR del Lazio - Sez. 32- Presidente Truini Palomba-Relatore Rosano-Belavia Belarussian Airlines/Ag. Entrate Roma 1.*

Il ricorso e l'appello sottoscritti da un revisore contabile, il quale non ha la rappresentanza per l'assistenza tecnica di cui all'art.12 del DLgs n.546/1992, sono inammissibili.

Rif. Normativi:DLgs n.546/1992,art.12.

6

**IRPEF- Contributi per riscatto periodo di laurea-Deducibilità.**

*Sent. n. 94 del 19/6/2007-CTR del Lazio - Sez. 2-Presidente Mazzillo-Relatore Condemi-Mocci/Ag. entrate Roma 2.*

I contributi previdenziali versati a titolo di riscatto degli anni di laurea computabili ai fini del raggiungimento del diritto e della misura della prestazione pensionistica, non essendo rimborsabili, rimanendo acquisiti alla Gestione, per la funzione solidaristica che li connota al pari di ogni forma di contribuzione obbligatoria rientrano nella disposizione di cui all'art.13,1° comma, lett. a-n.1 del DLgs n.47/2000 aggiunto all'art.10,1° comma, lett. e) del DPR n.917/1986, e, come tali, sono deducibili dall'IRPEF.

Rif. Normativi: DPR n.917/1986, art.10,1 comma, lett. e); DLgs n.47/2000, art.13,1° comma, lett. a).

7

**Contenzioso- Appello-Notifica di una sola copia all'unico procuratore di più parti distinte- Conseguenze.**

*Sent. n. 91 del 19/6/2007-CTR del Lazio di Roma - Sez. 2-Presidente Mazillo-Relatore Principi-Ag.Entrate Roma 8/Castelli.*

La notifica di un unico atto d'appello all'unico difensore di più parti, trattandosi di questione formale e non sostanziale, raggiunge lo scopo di consentire adeguata costituzione e difesa, anche se una delle parti, per volontaria e deliberata scelta per rafforzare e considerare fondata l'eccezione sollevata, si sia astenuta dal costituirsi e difendersi.

8

**Iciap -Società in liquidazione-Possesso partita IVA-Presunzione d'impresa- Esclusione.**

*Sent. n. 150 del 26/2/2007-CTR del Lazio - Sez. 7-Presidente Calderone-Relatore Pietramala-Italfinance Int.srl in liqu./Comune di Roma.*

Il possesso della partita IVA non può prestarsi a presunzione di attività d'impresa, ma esclusivamente di completamento delle operazioni di liquidazione della società.

Infatti, ai sensi degli artt. 2249 e segg. del c.c., le attività del liquidatore non sono affatto rivolte all'esercizio dell'impresa, ma unicamente dirette alle operazioni di liquidazione ed alla successiva cancellazione della società dal registro delle imprese.

Rif. Normativi: artt. 2249 e segg..

9

**ICI-Caserma dei carabinieri- Classamento-Destinazione speciale con Cat.D- Condizioni.**

**Sent. n. 297 del 12/6/2007-CTR del Lazio - Sez. 34-Presidente Cellitti- Relatore Terrinoni-Tecnofin snc/Ag. Territorio Viterbo.**

La caserma dei carabinieri con parti destinate ad uffici, altre ad abitazione e garages, chiusa con recinzione e servita da particolari impianti è sicuramente da classificare come unità a destinazione speciale con categoria D.

10

**Contenzioso-Revocazione ex art.395 c.p.c.,n.1-Dolo processuale-Ufficio non può essere equiparato al privato-Condizioni.**

**Sent. n. 212 del 29/5/2007-CTP di Roma - Sez. 52-Presidente Canzoni- Relatore Caputo- Ag.Entrate Roma 3/Valentini.**

L'ufficio nel processo tributario non può essere equiparato *tout court* alla parte privata, in quanto la funzione di parte pubblica che esso assume in giudizio lo investe anche del ruolo di garante del rispetto delle regole processuali in generale e, perciò, su di esso grava il dovere di lealtà, probità e di speciali obblighi di allegazione.

Nella specie, l'ufficio non si è limitato ad un contegno meramente omissivo, pur essendo a conoscenza che la ricorrente aveva prodotto dichiarazione integrativa, ma, costituendosi, con un contegno attivo ha richiesto il rigetto del gravame impedendo al giudice monocratico la conoscenza della verità ed inducendolo ad emettere una sentenza affetta da un evidente errore sostanziale.

Rif. Normativi: art. 395, n. 1; L. n. 413/1991.

Rif. Giurisprudenziali: Cass. N. 1155/2002; Cons. Stato n. 1882/2000.

Contenzioso-Fermo amministrativo dei beni registrati-Merito- Sanzioni amministrative comminate dalla polizia urbana per infrazioni codice della strada- Giurisdizione delle CT-Esclusione.

*Sent. n. 186 del 22/6/2007-CTP di Roma - Sez. 11-Presidente D'Agostino-Relatore Purificato-Tenaglia/Gerit spa.*

Con la modifica introdotta all'art.19 del DLgs n.546/1992 dal DL n.223/2006,convertito in L. n.248/2006 è stata attribuita la competenza in materia di fermo amministrativo al giudice tributario.

Si ha ragione di ritenere che la giurisdizione attiene alle materie che già rientrano nella cognizione del medesimo giudice,con l'effetto che se si tratta di un provvedimento di fermo riguardante,nel merito,materie attribuite alla cognizione di altri giudici,il giudice tributario non può pronunciarsi,neppure limitatamente al provvedimento stesso,in quanto coinvolge materie sottratte alla sua giurisdizione.

Nella specie,il credito tributario su cui l'agenzia della riscossione aveva inteso effettuare il fermo amministrativo era formato da cartelle di pagamento per sanzioni comminate dalla polizia urbana a seguito d'infrazioni del codice della strada, per cui la competenza in materia era del giudice ordinario.

Rif. Normativi:DPR n.302/1973,art.86;DLgs n.546/1992,art.19,come modificato dal DL n.223/2006,conv. In L.n.248/2006.

Rif. Giurisprudenziali: Cass. SS.UU. n.3660/1989.

Contenzioso- Fermo amministrativo -Giurisdizione in ogni caso- CT.

*Sent. n. 246 del 27/6/2007-CTP di Roma - Sez. 8-Presidente Villani-Relatore Di Salvo-Pierangelini/Gerit spa.*

L'assenza di una definizione legislativa di tributo e la costatata ampiezza della nozione di tributo quale emerge in relazione a diverse norme anche di rango costituzionale,non possono indurre necessariamente a ritenere che il mero richiamo ai tributi,contenuto nell'art.2 del DLgs n.546/1992,valga ad escludere la giurisdizione tributaria nelle controversie in punto di qualsiasi fermo amministrativo,pur avendo tale procedura autoritativa



carattere di connessione e di inerenza con la materia tributaria, non fosse altro per la procedura di riscossione adottata e prevista dal legislatore.

Rif. Normativi:DL n.223/2006,art.35,comma 26 quinquies;DL n.203/2005,art.3 bis;DPR n.602/1973,artt.57,86;DLgs n.546/1992,art.2,comma 1.

Rif giurisprudenziali:Corte Cost. Ord. n.161/2007;Cass. SS.UU n.2053/2006,SS.UU.n.12167/2003;Cons. di Stato Ord. n.2032/2006,4581/2006,4356/2004

13

**Accertamento-Azienda con esercizi in perdita-Cause di tale situazione-Prova-Contribuente.**

**Sent. n.166 del 22/5/2007-CTP di Roma - Sez. 5-Presidente Mazza-Relatore Di Caterino-Made in Japan moto 2 srl/Ag.Entrate Roma 1.**

Una società che opera in un settore del commercio nel quale non si denuncia che sia afflitto da crisi economica,ma,tuttavia,chiude sistematicamente tutti gli esercizi in perdita e se i ricavi conseguiti sono quelli dichiarati e la percentuale di ricarico è inferiore a quella fissata dall'ufficio,ha l'onere di provare le eccezionali ragioni che lo hanno portato per più esercizi a conseguire un risultato negativo.

14

**IVA-Acquisto da fornitori esteri di autoveicoli usati- Regime di margine-Fatture di vendita - Condizioni.**

**Sent. n. 246 del 3/7/2007-CTP di Roma - Sez. 53-Presidente Santaroni-Relatore Ius-Eurocar/Ag.Entrate Roma 1.**

Le fatture di acquisto emesse dall'operatore tedesco di auto usate che sono state immatricolate oltre i sei mesi prima dalla cessione all'operatore italiano, con percorrenza superiore ai 6000 KM e l'apposizione della dicitura "Umsatzsteuerfreie",cioè esente dall'imposta d'affari,danno diritto al ricorrente di usufruire del regime di margine e,conseguentemente,gli avvisi d'accertamento sono illegittimi.

Rif. Normativi:VI Direttiva CEE n.77/388;DL n.41/1995,artt. da 36 a40;L. n.427/1993;DL n.331/1993,artt.46 e segg.;DPR n.633/1972,art.26.

Prassi:Nota del MF del 7/7/2000

Contenzioso-Istanza di rinuncia al ricorso-Deve essere accettata dalle parti costituite.

*Sent. n.203 del 29/5/2007-CTP di Roma - Sez. 52-Presidente Canzoni-Relatore Mercuri-Eura Imm. srl/Ag.Entrate Roma 3.*

L'istanza di rinuncia al ricorso, ai sensi dell'art.44 del DLgs n.546/1992, non produce effetto se non è accettata dalle parti costituite.

Nella fattispecie non risultava depositata in atti l'accettazione da parte dell'ufficio.

Rif. Normativi: DLgs n.546/1992, art.44

Accertamento-Studi di settore-Legittimità-Onere della prova-Ripartizione tra le parti-Criteri.

*Sent. n. 233 del 10/7/2007-CTP di Roma - Sez. 51-Presidente Pellegrino-Relatore Centrella-Marzola/Ag.Entrate Roma 6.*

Il richiamo allo scostamento tra il reddito dichiarato e le risultanze degli studi di settore è sufficiente per chiarire le ragioni dell'accertamento e per permettere la difesa dell'interessato.

Gli studi di settore rientrando nella categoria delle presunzioni semplici ammettono la prova contraria.

All'ufficio incombe l'onere della prova dei singoli elementi in base ai quali viene prodotto il calcolo da sottoporre a tassazione (dipendenti impiegati, collaboratori, ecc.).

Una volta raggiunto il risultato del reddito calcolato in esecuzione delle previsioni di sistema e constatato che detto risultato non si appalesa congruo, l'onere di provare che l'incongruità deriva da condizioni non contemplate nella teoria del programma, ma tali da giustificare il minor reddito, è posto a carico del contribuente.

Rif. Normativi: DL n.331/1993, conv. in L. n.427/1993, art.62 bis; L. n.662/1996, art.3, comma 121, art.53, comma 1; DPR n.195/1999, art.4.

Rif. Giurisprudenziali: cass n.26919/2006, n.1797/2005, n.17038/2002, n.13995/2002.

Accertamento catastale-Proposta di rendita con procedura DOCFA- Termine assegnato all'Amministrazione per la determinazione della rendita definitiva-Natura-Ordinamento.

*Sent. n. 40 del 17/5/2007-CTP di Roma - Sez.22-Presidente Angelani-Relatore Clemenzi-Fortini/Ag.Territorio.*

I termini per la rettifica delle rendite catastali sono regolate in due fasi distinte dettate dal 3° e 10° comma del DM n.701/1994.

La seconda fase dettata dal 10° comma stabilisce che l'ufficio notifica al contribuente le risultanze delle dichiarazioni nei soli casi in cui abbia apportato variazioni a quelle denunciate o proposte dalla parte, ma non pone alcun limite di tempo.

Il decreto in questione non prevede il rispetto del termine di 12 mesi di cui al comma 3, né si deduce da tale norma il suo carattere perentorio.

Rif. Normativi: DPR n.1142/1949, DM n.701/1994, art.1 commi 3 e 10; L. n.342/2000, art.74.

Rif. Giurisprudenziali: Cass. N.16824/2006.

Registro INVIM-Condizione sospensiva-Imposizione solo con avveramento condizione-Non necessaria-Documentazione prodotta-Rilevanza solo per richiesta rimborso.

*Sent. n. 165 del 31/5/2007-CTP di Roma - Sez. 51-Presidente Pellegrino-Relatore Centrella-Santa Marinella Coop.Ed. /Ag. Entrate Roma 2.*

Le imposte di registro ed INVIM sono applicabili al momento del trasferimento di beni sottoposti a condizione sospensiva collegata unicamente alla volontà del beneficiario e non certamente all'ulteriore problema della permanenza dell'obbligazione tributaria, qualora in prosieguo di tempo si dovesse riscontrare il mancato avveramento della condizione.

Non si dimostra, quindi, pertinente la documentazione prodotta da parte del ricorrente tendente a dimostrare che, a seguito di successive vicende giudiziarie, il trasferimento della proprietà non sia ancora materialmente avvenuto.

Tale documentazione, infatti, potrà semmai essere rilevante in tema di richiesta di rimborso dell'imposta per sopravvenuta inesistenza dell'imposta.

Rif. Normativi: DPR n.161/1986, art.27, comma 3.

Prassi: RM del 31/7/1990.

1

**PUBBLICITÀ-Riscossione - Accertamento non definitivo - Iscrizione a ruolo della tassa e degli interessi nel loro intero ammontare - Legittimità -**

**Sent. n.22 del 20/9/2007-CTR del Lazio - Sez. 1-Presidente Varrone-Relatore Panzini-Comune di Roma/Ciemme pubblicità.**

In materia d'iscrizione a ruolo in misura frazionata relativamente agli accertamenti non divenuti definitivi, l'operatività dell'art.15 del DPR n.602/1973 non può essere applicata all'imposta sulla pubblicità.

Infatti, l'art.19 del DLgs n.46/1999, entrato in vigore nel 2000, stabilisce che le disposizioni dell'art.15 si applicano alle sole imposte sui redditi.

Rif. Normativi: DPR n.602/1973, art.15; DLgs n.46/1999, art.19.

Rif. Giurisprudenziali: cass n.141/2004.

2

**Contenzioso-Notifica-Avviso recante la consegna a "conoscente delegato al ritiro"-Irrituità.**

**Sent. n.240 del 20/6/2007-CTR del Lazio - Sez. 1-Presidente Varrone-Relatore Lunerti-Ag.Entrate Roma 3/Petrucci.**

La firma di un consegnatario sull'avviso di ricevimento che si qualifica "conoscente delegato al ritiro" non è prevista da alcuna norma riguardante le notifiche.

Pertanto, in presenza di un'espressa contestazione riguardante l'effettivo arrivo dell'atto nella sfera di conoscenza del destinatario, la notifica deve ritenersi del tutto irrituale.

3

IRPEF-Amministratore condominio svolto in maniera saltuaria-Registro cronologico-Non necessario-Irrogazione sanzioni-Illegittimità.

*Sent. n.216 del 20/6/2007-CTR del Lazio - Sez. 1-Presidente Varrone-Relatore Lunerti-Incitti/Ag.Entrate Roma 4.*

L'art.19 del DPR n.600/1973 dispone che le persone fisiche che esercitano arti e professioni devono annotare cronologicamente in un apposito registro le somme percepite sotto qualsiasi forma e denominazione nell'esercizio dell'attività.

Nella specie,il contribuente,esercitando in via non continuativa e non prevalente l'attività di amministratore di condominio non è tenuto all'istituzione del registro cronologico,ma soltanto a quella dei registri IVA per l'annotazione delle fatture emesse e degli acquisti riferiti all'attività, che ben possono sostituire il registro stesso in considerazione della limitata attività esercitata.

Rif. Normativi:DPR n.600/1973,art.19.

Prassi: CM n.77/1992.

4

Pubblicità-Appello Comune-Rappresentanza-In capo al Dirigente dell'ufficio tributi-Sottoscrizione da parte del Direttore del servizio affissioni e pubblicità-Inammissibilità.

*Sent. n.105 del 18/6/2007-CTR del Lazio - Sez. 36-Presidente-Relatore Santoro-Ettore Sibilia pubblicità srl/Comune di Roma.*

Il disposto di cui all'art. 3bis del DL n.44/2005,convertito in L. n.88/2005 individua la rappresentanza in giudizio (peraltro solo nel caso in cui l'ente locale è destinatario di un ricorso) in capo al Dirigente dell'ufficio tributi,che,è evidente,non ha nulla a che fare con il Direttore del servizio affissioni e pubblicità.

Conseguentemente,nella specie,l'appello proposto da tale ultimo Direttore per conto del Comune di Roma senza avere i poteri rappresentativi,è inammissibile.

Rif. Normativi:DL n.44/2005,conv. In L. n.88/2005,art. 3 bis.

5

**Bollo-Obbligati in solido-Solo le parti sostanziali-Procuratori e difensori-Esclusione.**

*Sent. n.101 del 18/6/2007-CTR del Lazio - Sez. 36-Presidente Santoro-Relatore Brunetti-Ag.Entrate Rieti/Santarelli.*

L'art.22 del DPR n.642/1972 in base al quale "sono obbligati in solido per il pagamento dell'imposta e delle eventuali sanzioni amministrative tutte le parti che sottoscrivano,ricevono atti e documenti" va interpretato nel senso che con il termine "parti" si devono intendere solo le parti sostanziali titolari del rapporto e non anche i loro procuratori e difensori.

Rif. Normativi:DPR n.642/1972,art.22.

6

**Contenzioso-Cartella di pagamento emessa per esecuzione provvedimenti giudice penale-Giurisdizione- CT-Esclusione.**

*Sent. n.107 del 10/6/2007-CTR del Lazio - Sez. 26-Presidente Lauro-Relatore De Luca-Ag.Entrate Roma 2/IACP.*

La cartella di pagamento emessa per la riscossione di spese di giustizia disposta dal Tribunale di Roma,vertendo su questione diversa da quella tributaria,in quanto l'"imposizione" di pagamento non deriva dall'applicazione di norme riguardanti imposta o tasse, non è impugnabile dinnanzi alle Commissioni tributarie.

7

**IRPEF-Maggior reddito-Prove ufficio con schede anagrafe tributaria-Non valide.**

*Sent. n.103 del 9/7/2007-CTR del Lazio - Sez. 9-Presidente Amodio-Relatore Saccà-Ag.Entrate Roma 6/Gruppo Eldaco Cons. informatica.*

Non sono valide delle semplici schede allegate dall'ufficio portanti la dicitura "collegamento anagrafe tributaria",da cui non si evince una procedura ed una validità di prova condivisibile che possa essere presa come riferimento per attribuire al contribuente un maggiore reddito.

Andavano,invece, allegate le rispettive dichiarazioni comprovanti il maggior reddito.

8

Accise -Gas metano utilizzato solo per energia elettrica provvisto di contatore-Imposta sulla base di coefficiente di consumo specifico-Esclusione.

*Sent. n.119 del 21/6/2007-CTR del Lazio - Sez. 26-Presidente Lauro-Relatore De Luca-Ag.Dogane Roma/Soc. Gasdotti Mezzogiorno spa.*

La tesi sostenuta dall'ufficio che l'imposta si deve applicare sulla base di un coefficiente di consumo specifico che consenta di determinare la quantità di energia elettrica prodotta con una data quantità di gas metano appare corretta solo nell'ipotesi che sia immesso nella rete di un utilizzatore, senza differenziazione di tubature e relativi misuratori di energia elettrica e vapore.

Non ha, invece, alcun senso logico se detto gas viene utilizzato per la sola produzione di energia elettrica e la tubatura sia assistita, all'inizio, da un contatore ufficiale.

Rif. Normativi: DLgs n.504/1995, Tab. A, punto 11.

9

IRPEG-ILOR-Società-Disavanzo di fusione-Esercizio 1995-Quota di ammortamento per avviamento e rivalutazione fabbricato-Tassazione-Esclusione.

*Sent. N81 del 12/7/2007-CTR del Lazio - Sez. 20-Presidente Sivestri-Relatore Belloni-Ag.Entrate Roma 1/Molinari Int'l spa.*

E' legittima l'iscrizione nel bilancio dell'incorporante del disavanzo di fusione a titolo di avviamento o di altro conto attivo e alla possibilità di procedere al relativo ammortamento.

Rif. Giurisprudenziali: Cass. N.9663 e 9666 del 2000.

Prassi:RM del 30/5/2001 n.49/E/2001 99846.

10

Contenzioso-Avviso di contestazione di violazione ex art.2 DPR n.322/1998 nei confronti del CAF-Impugnabilità presso CT-Legittimità

*Sent. n.308 del 20/6/2007-CTR del Lazio - Sez. 34-Presidente Cellitti-Relatore Terrinoni-DRE Lazio/CAF ACLI srl.*

Il verbale di contestazione di violazione nei confronti del CAF ACLI per violazione dell'art.2 del DPR n.322/1998 per la tardiva trasmissione delle dichiarazioni del Mod. unico, incidendo nella sfera patrimoniale del

destinatario e determinando, se non impugnato, la diretta ed immediata debenza delle sanzioni comminate, è impugnabile presso le CT,.

Rif. Normativi: DLgs n.472/1997; L. n.689/1981.

Rif. Giurisprudenziali: Cass. SS.UU.n.11082/2007.

11

**IVA-IRPEG-IRAP-Associazione sportiva-Agevolazioni-Comportamento concludente-Non sufficiente-Rispetto degli obblighi di legge-Necessità.**

**Sent. n.302 del 20/6/2007-CTR del Lazio - Sez. 34-Presidente Cellitti-Relatore Pennacchia-Ag.Entrate Viterbo/Centro Taekwondo Bolsena.**

Non è sufficiente il comportamento concludente per usufruire del regime agevolato da parte di un'associazione sportiva che non adempie ad una serie di obblighi specifici, quale la scelta che deve essere comunicata tempestivamente all'ufficio ed, in particolare, ai sensi dell'art.2 della L. n.389/1991, l'annotazione nella distinta dell'incasso, prevista dagli artt.8 e 13 della L. n.640/1972, di qualsiasi provento conseguito nell'attività commerciale e conservando, numerandole, le relative fatture emesse.

Rif. Normativi: DPR n.633/1972, art.74; L. n.389/1991, art.2; L. n.640/1972, artt. 8 e 13.

12

**IVA-Disciplinazione di gruppo nei confronti di società di persone in qualità di controllanti-Applicabilità.**

**Sent. n.100 del 6/6/2007-CTR del Lazio - Sez. 22-Presidente Caliento-Relatore Gallucci-Quota 10000 sas di Colasanto Ninfa e C./Ag.Entrate Albano L.**

L'art.73 del DPR n.633/1972, che trova la sua base giuridica nell'art.4&4 ultimo punto della VI Dir, n.77/388/CEE, non delimita assolutamente la natura giuridica della controllante e non richiede che debba necessariamente avere la veste di società di capitali, per cui l'IVA di gruppo è applicabile anche nei confronti delle società di persone in qualità di controllanti.

Rif. Normativi: VI Dir. N.77/388/CEE, art.4&4 ult. p.; DPR n.633/1972, art.73, art.2, comma 1; DM n.11065/1979; DPR n.602/1973, art.43 ter, comma 4; DPR n.917/1986, art.117, comma 1.

Prassi: CM n.16 del 28/2/1986.



**IVA-Cessione credito-Art. 1248 c.c.-Applicabilità-Criteri.**

*Sent. n.64 del 7/3/2007-CTR Sez. distaccata di Latina - Sez. 40-Presidente Santoro-Relatore Masi-Ag.EntrateLatina/Sud Factoring spa in liq.*

Il principio di cui all'art.1248 c.c. è di carattere generale ed applicabile, salvo deroghe espresse, alle cessioni di crediti di qualsiasi tipo (e, quindi, anche a quelli di natura tributaria).

Ne consegue che l'ufficio ben può opporre in compensazione alla cessionaria i propri crediti vantati nei confronti della cedente, purché tali crediti siano sorti anteriormente alla notifica della cessione.

Conseguentemente, l'ufficio può opporre alla cessionaria la misura del fermo amministrativo nel limite dell'importo dei crediti vantati dall'erario nei confronti della cedente e opponibili alla cessionaria, in quanto sorti anteriormente alla notifica della cessione.

Rif. Normativi: art.1248 c.c.; RD n.2440/1823, artt.69 e 70; DPR n.602/1973, art. 43 bis.

**Condono-Ricorso-Procedura ex art.10 DPR n.787/1980-Lite pendente-Anche prima del deposito del ricorso.**

*Sent. n.252 del 20/6/2007-CTR del Lazio - Sez. 1-Presidente Varrone-Relatore Gizzi-Ag.Entrate Roma 1/Ricci.*

Sono da considerarsi pendenti tutti gli atti per i quali sia stato proposto l'atto introduttivo del giudizio.

La proposizione del ricorso può non coincidere con il deposito dello stesso, come nel caso della procedura da seguire a norma dell'art.10 del DPR n.787/1980 che avviene non prima di sei mesi e non oltre due anni dalla notifica della cartella, ma ciò non vuol dire che la lite non sia pendente e che ad essa non possano e non debbano applicarsi i termini di maggior favore previste dall'art.16 della L. n.289/2000.

Rif. Normativi: L. n.289/2000, art.16; DPR n.600/1973, art.36bis; DPR n.787/1980, art.10.

Rif. Giurisprudenziali: CTP di Caltanissetta n.20/2005.

Contenzioso-Avviso d'accertamento-Notifica all'incorporata-Difetto-Non sussiste.

*Sent. n.75 del 15/6/2007-CTR del Lazio - Sez. 22-Presidente Caliento-Relatore Romani-Comune di Roma /Italmobiliare.*

Conseguentemente alla riforma del diritto societario di cui al DLgs n.6/2003, la fusione tra società per incorporazione non determina l'estinzione della società incorporata, ma attua l'unificazione mediante l'integrazione reciproca delle società partecipanti alla fusione, risolvendosi in una vicenda meramente evolutiva-modificativa dello stesso soggetto giuridico che conserva la propria identità sia pure con un nuovo assetto organizzativo.

Pertanto, non sussiste difetto della notifica per l'avviso d'accertamento indirizzato alla proprietaria dell'immobile ed incorporata dall'Italmobiliare con comunicazione al Comune nel contesto della prevista pubblicità ex art.2504 c.c. .

Rif. Normativi: DLgs n.6/2003, art.2505 bis c.c. .

Rif. Giurisprudenziali: cass n.2637/2006.

IVA-Accertamento-Associazione professionale-Movimentazione bancari dei soci-Imputazione all'Associazione-Legittimità.

*Sent. n.357 del 28/6/2007-CTR del Lazio - Sez. 40-Presidente Santoro-Relatore Masi-Ag. Entrate Sora/Associazione interprofessionale 92 di Geom. Antonio Proia.*

Quando il soggetto accertato è un'associazione professionale, risultando più stretta l'immedesimazione organica tra ente e singolo associato, è legittimo imputare all'Associazione i movimenti bancari dei singoli soci.

Rif. Normativi: DPR n.633/1972, art.51,1 e 2 c.; artt.2232 ,2301 e 1176 c.c..

Rif. Giurisprudenziali: Cass. N.15633/2006;n.8457/2001,14055/2006

IVA-Cartella esattoriale-Compensazione crediti-Art. 6 del DM n.11065/1979-Fonte secondaria-Presentazione garanzie da parte società il cui credito sia stato estinto per compensazione-Esclusione.

*Sent. n.116 del 21/6/2007-CTR del Lazio - Sez. 26-Presidente Lauro-Relatore Catarinella-Ag.Entrate Roma 2/Monterosa Anonima Cinemat. mac srl .*

L'art.6 del DM n.11065/1979 stabilisce che,in caso di mancata presentazione della garanzia richiesta l'imposta deve essere versata,in quanto,non essendo garantita,non sarebbe appunto compensabile.

Tale normativa ministeriale,quale fonte normativa secondaria, appare in violazione dei principi costituzionali e della riserva di legge, introducendo una prestazione patrimoniale,con una generica sanzione di perdita del diritto di credito non assistito dalla fideiussione e sanzioni che,evidentemente,non possono essere lasciate alla determinazione discrezionale dell'autorità amministrativa.

Pertanto,la controllante in credito IVA è esonerata dalla prestazione delle garanzie per le eccedenze di credito trasferite e compensate,atteso che il trasferimento del credito della controllata alla controllante comporta che l'eccedenza d'imposta può essere utilizzata soltanto dalla società controllante.

Rif. Normativi:DPR n.633/1972,art.73,comma 3;DM n.11065del 13/12/1979,art.6

Prassi:CM n.164/E/199516 del 22/6/1998.

1

*Contenzioso-Appello-Motivazione-Presunto errore dei primi giudici-Ammissibilità.*

*Sent. n.73 del 4/6/2007-CTR del Lazio - Sez. 14-Presidente Silvestri-Relatore Lunerti-Picconeri/Comune di Moricone.*

Quando la formazione della volontà espressa dai primi giudici è fondata sull'interpretazione errata e non condivisibile della norma di riferimento e che tale errore può essere sanato dal giudice di secondo grado attraverso un excursus logico-giuridico, l'appello che porta all'esame tale circostanza è motivato ed ammissibile.

2

*Contenzioso-Cartella di pagamento-Parti nel giudizio-Concessionario della riscossione-Sua chiamata in giudizio-Ininfluente.*

*Sent. n.67 del 4/6/2007-CTR del Lazio - Sez. 4-Presidente Silvestri-Relatore Martini-Ag.Entrate Roma 4/Sincies Chimentin spa.*

Il ruolo e la cartella di pagamento che non siano stati preceduti da un avviso di accertamento o da un atto di rettifica, assumono la duplice veste di atto impositivo e di riscossione.

Tale circostanza fa sì che l'ente impositore ed il concessionario sono legati da un rapporto di sostituzione processuale, in forza del quale la sentenza emessa nei confronti del primo spiega i suoi effetti anche sul secondo, indipendentemente dalla sua partecipazione al giudizio.

Rif. Normativi: DLgs n.546/1992, artt.14 e 59,1 comma lett. b).

3

**Contenzioso-Cartella di pagamento impugnabile per vizi propri-Legittimato passivo è il Concessionario.**

*Sent. n.43 del 23/7/2007-CTR del Lazio - Sez. 33-Presidente Cellitti-Relatore Pennacchia-Sabatini/Ag.Entrate Roma 6.*

In caso di contestazione della cartella di pagamento per vizi propri la legittimazione passiva è del Concessionario alla riscossione, per cui la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dello stesso comporta l'inammissibilità del ricorso introduttivo.

Rif. Normativi: DLgs n.546/1992, artt.19,53, comma 1.

Rif. Giurisprudenziali: Cass. N.3242/2007.

Prassi: CM n.98/E del 23/4/1996.

4

**Contenzioso-Cartella di pagamento-Notifica tardiva da parte del Concessionario -Legittimazione passiva è dell'Agenzia delle entrate.**

*Sent. n.17 del 16/7/2007-CTR del Lazio - Sez. 3-Presidente Coccoi-Relatore Taglienti-Nol.Mac.80 srl/Ag.Entrate Roma 6.*

Non è condivisibile la tesi secondo la quale, in sede di ricorso per tardività della notifica della cartella esattoriale, trattandosi di attività del Concessionario della riscossione, l'Agenzia delle entrate non avrebbe legittimazione passiva nel giudizio, essendo l'agenzia il soggetto del rapporto sostanziale che ha avanzato la pretesa alla quale si oppone il contribuente.

L'esattoria agisce per conto del concedente, per cui nel caso di danni ingiusti provocati per propria colpa, il concedente può agire per il risarcimento del danno.

Rif. Normativi: DLgs n.546/1992, art.10

5

Contenzioso-Appello-Motivi specifici-Limiti consentiti.

*Sent. n.53 del 4/6/2007-CTR del Lazio - Sez. 14-Presidente Castiglione Morelli-Relatore Martini-Braas GMBH/ Ag.Entrate Roma 6.*

La locuzione "motivi specifici dell'impugnazione" deve essere interpretata nel senso che l'appello è ammissibile anche se contiene ripetizione di quanto già deciso, non sempre potendosi pretendere dai ricorrenti argomentazioni sostanzialmente diverse da quelle espresse in prime cure, soprattutto quando la controversia attiene al merito della questione sulla quale difficilmente potrebbero individuarsi motivazioni di doglianze diverse.

Rif. Normativi: DLgs n.546/1992, art.53

6

IVA-Associazioni senza scopo di lucro-Esenzione-Condizioni.

*Sent. n.38 del 3/5/2007-CTR del Lazio - Sez. 14-Presidente Silvestri-Relatore Lunerti-Ag.Entrate Viterbo/Assoc. Culturale Itinera.*

Ai fini della qualificazione delle associazioni senza scopo di lucro non soggette ad IVA è indispensabile che non svolgano attività commerciale, che non vi sia divisione di utili tra gli associati, che la posizione degli associati sia assolutamente paritaria nella gestione.

Pertanto, nella specie, l'associazione, prevedendo anche un tipo di soci senza diritto alla gestione ed il pagamento di corsi organizzati, difetta dei requisiti richiesti ed è soggetta ad IVA.

7

IRPEG-ILOR-Industrializzazione del Mezzogiorno-Agevolazioni L. n.64/1986-Condizioni-Finalità espresse nell'atto costitutivo della società-Influente-

Attività produttiva svolta precedentemente stessi soci in forma ditta individuale-Ininfluente.

*Sent. n.75 del 11/6/2007-CTR del Lazio - Sez. 35-Presidente Favaro-Relatore Falcioni-Ag.Entrate Velletri/SIBI srl.*

Le imprese costituite in forma societaria con ubicazione territoriale nel Mezzogiorno, senza che la finalità sia contenuta in forma espressa nell'atto costitutivo e con attività produttiva svolta precedentemente dagli stessi soci in forma di ditta individuale, hanno diritto alle agevolazioni di cui all'art.14 della L. n.64/1986.

Rif. Normativi: L. n.64/1986,art.14.

Rif. Giurisprudenziali: CTR del Lazio n.87/1/2006.

8

Contenzioso-Appello erroneamente intestato alla CT provinciale-Ammissibile.

*Sent. n.157 del 20/7/2007-CTR del Lazio - Sez. 38-Presidente Cellitti-Relatore Brunetti-Scalessi/Comune di Roma*

Non può essere dichiarato inammissibile l'appello erroneamente intestato alla CT provinciale anziché a quella regionale competente, atteso che nella fattispecie si tratta di un mero errore materiale facilmente riconoscibile dalla controparte.

Rif. Normativi:DLgs n.546/1992,artt. 52-53.

9

IRPEG-Ritenuta d'acconto-Rimborso-Termine ex art.37 DPR n.602/1973-Esclusione-Art.38.

*Sent. n.68 del 4/5/2007-CTR del Lazio - Sez. 4-Presidente Silvestri-Relatore Martini-Ag.Entrate Roma 4/Intereuropea spa in liq.*

Le ritenute d'acconto effettuate dal sostituto d'imposta vanno considerate alla stregua dei versamenti diretti e, quindi, ricadenti per il rimborso nella disciplina dell'art.38 del DPR n.602/1973 e non dell'art.37 come ritenuto dai primi giudici.

Rif. Normativi: DPR n.602/1973,artt. 37-38.

10

IRPEF-Mancata attivazione di richiesta di chiarimenti al contribuente-E' facoltà dell'ufficio-Avviso di liquidazione ex art.36 bis DPR n.600/1973-Validità.

*Sent. n.92 del 5/7/2007-CTR del Lazio - Sez. 14-Presidente Castiglione Morelli-Relatore Martini-Bartolini/Ag.Entrate Roma 3.*

La mancata attivazione da parte dell'ufficio dell'invito al contribuente di fornire chiarimenti in ordine ai dati contenuti nella dichiarazione o ad esibire ricevute dei versamenti o altri documenti costituisce una sua facoltà,per cui non esplica alcun effetto caducatorio sull'attività di liquidazione di cui all'art.36 bis del DPR n.600/1973.

Rif. Normativi:DPR n.600/1973,art. 36bis.

11

Registro-Prima casa-Agevolazioni-Decadenza-Termine-Triennale-Decorrenza-Dal momento in cui sussiste il potere di compiere l'atto.

*Sent. n.47 del 3/5/2007-CTR del Lazio - Sez. 14-Presidente Silvestri-Relatore Lunerti-Ag.Entrate Roma 3/Magistri.*

La cartella di pagamento con la quale l'ufficio chiede la differenza d'imposta derivante dalla tassazione con aliquota ordinaria di un atto per il quale era stata originariamente richiesta e concessa la tassazione agevolata per la prima casa,configura richiesta d'imposta complementare.

Pertanto,il termine per attivare la richiesta è quello triennale di decadenza previsto dall'art.76 DPR n.131/1986,computabile,in assenza di norma specifica,dal momento in cui sussiste il potere di compiere l'atto soggetto a termine decadenziale.

Nella specie, tale momento coincide con il passaggio in giudicato della sentenza relativa all'avviso di liquidazione.

Rif. Normativi:DPR n.131/1986,artt.76,42

12

Contenzioso-Domicilio fiscale-Nozione.

*Sent. n.70 del 2/5/2007-CTR del Lazio - Sez. 10-Presidente Nicastro-Relatore Moroni-Rustichelli/Ag.Entrate Roma 6.*

Il domicilio fiscale consiste in una situazione giuridica la quale, prescindere dalla concreta presenza fisica del soggetto in loco, risulta caratterizzata dalla volontà dello stesso soggetto di stabilire e conservare in quel medesimo luogo la sede principale dei propri affari ed interessi anche di tipo morale, familiare.

Nella specie, il contribuente, emigrato a Montecarlo, aveva mantenuto in Italia, presso il suo domicilio la sua attività libero professionale di "creazione ed interpretazione di musica".

Rif. Normativi: art.43, I comma del c.c. .

Rif. Giurisprudenziali: Cass. SS.UU. n.8427/1990, n.2936/1990.

13

**Contenzioso-Diritti del contribuente che non abbia presentato la documentazione in possesso dell'ufficio-Obbligo dell'ufficio di verifica-Sussiste.**

*Sent. n.76 del 6/7/2007-CTR del Lazio - Sez. 27-Presidente Mongiardo-Relatore Masi-Ag.Entrate Roma 6/Bevilacqua.*

L'enunciato normativo di cui all'art.18 della L. n.241/1990, confermato per la materia tributaria dall'art.6, comma 4, della L. n.212/2000, secondo il quale, al contribuente non possono essere richiesti documenti ed informazioni in possesso dell'Amministrazione finanziaria, opera anche nel processo tributario, in quanto è espressione del più generale principio di collaborazione tra P.A. e privati.

Ne deriva che, ove il contribuente non abbia depositato alcun atto comprovante il versamento dell'imposta, grava sull'ufficio tributario l'obbligo di verificare, sulla scorta dei documenti in suo possesso, la veridicità di quanto richiesto con la domanda di rimborso.

Rif. Normativi: L. n.241/1990, art.18; L. n.212/2000, art.6, comma 4.

14

**TARSU-Irrogazione sanzioni-Spetta all'ente locale e non al concessionario della riscossione.**

*Sent. n.11 del 20/4/2007-CTR del Lazio - Sez. 7-Presidente Marinucci-Relatore De Santi-Aser srl Concess. Comune di Pomezia/Alfa 2000 srl.*



L'ente locale può affidare a soggetti esterni la riscossione pura e semplice dei tributi, ma l'ammontare delle sanzioni e l'irrogazione spettano esclusivamente alla competenza dell'organo amministrativo o con l'emissione di un autonomo provvedimento o contestualmente al provvedimento con cui si richiede l'imposta ancora dovuta, operando il principio della c.d. *riserva di legge*.

Rif. Normativi: L. n. 446/1997, art. 52; DLgs n. 472/1997, artt. 16, 17.

Rif. Normative: Cons. di Stato: Ord n. 4989/2001, n. 5271/2005.

15

**Contenzioso-Avviso di mora-Motivazione-Necessità-Criteri.**

**Sent. n. 93 del 5/7/2007-CTR del Lazio - Sez. 14-Presidente Castiglione Morelli-Relatore Martini-Anas spa/Gerit spa.**

L'avviso di mora che si limita a citare con dati numerici la cartella di pagamento, senza riprodurre in alcun modo il suo contenuto, con le sole singole poste del debito indicato con riferimento al "cod. tributo" appare del tutto aleatorio, non solo per il contribuente che non ha la possibilità di opporre un'efficiente esercizio del diritto di difesa, ma anche per il giudice chiamato a dirimere la controversia.

In tale situazione di assoluta incertezza sull'oggetto della pretesa tributaria l'avviso di mora deve ritenersi nullo.

Rif. Normativi: DLgs n. 546/1992, art. 19.

16

**Contenzioso-Revocazione-Causa di forza maggiore-Rinvenimento documento ritenuto smarrito-Causa di forza maggiore o colpevole negligenza-Verifica.**

**Sent. n. 37 del 4/4/2007-CTR del Lazio - Sez. 2-Presidente -Relatore Lotta-Hotel Italia sdf/Ag. Entrate Tivoli.**

Il rinvenimento del documento ritenuto smarrito nel fascicolo di un altro procedimento lungi dal delineare un caso di forza maggiore incolpevole, evidenzia, invece, una situazione di colpevole negligenza della parte interessata, sicché, nella fattispecie è inammissibile il ricorso per revocazione.

Rif. Normativi: artt. 325, 326 c.p.c.

Rif. Giurisprudenziali:Cass. N.2287/2005.

17

TARSU-Presupposto- Gestore ente sanitario- Area in concessione per parcheggio- Non è pertinenziale-Tassabilità.

*Sent. n.64 del 10/5/2007-CTR del Lazio - Sez. 22-Presidente Caliento-Relatore Romani-Comune di Roma/Security Service Sistemi srl.*

In tema di TARSU il presupposto impositivo è costituito dal solo fatto oggettivo dell'occupazione o della detenzione del locale o dell'area scoperta a qualsiasi uso adibita.

Si prescinde,quindi,dal titolo giuridico o di fatto in base al quale l'area o il locale sono occupati o detenuti.

Ne consegue che la tassa è dovuta anche dal soggetto che occupi o detenga un'area per la gestione di un parcheggio affidatogli in concessione.

Nella specie,l'area di proprietà di un ente sanitario,destinata a parcheggio in concessione non poteva essere considerata pertinenziale all'attività sanitaria.

Rif. Normativi:DLgs n.507/1992,art.62,II,V com.;L. n.323/1996,art.12 bis.

18

Contenzioso-Sanzioni per infrazioni di carattere valutario e bancario-Ricorso-Competenza delle CT-Esclusione.

*Sent. n.214 del 8/5/2007-CTR del Lazio - Sez. 34-Presidente Cellitti-Relatore Pennacchia-Ag.Entrate Roma 5/De Corato.*

Le sanzioni amministrative pecuniarie irrogate per violazione alle leggi in materia bancaria e creditizia non appaiono riconducibili all'ordinamento giuridico tributario,né attengono alla gestione di tributi,sicché, mancandone i presupposti soggettivi ed oggettivi, questa materia del contendere deve essere esclusa dalla competenza delle Commissioni tributarie con attribuzione della stessa al giudice ordinario.

Rif. Normativi:DLgs n.385/1993,artt.51,53;DLgs n.546/1992,art.2.

Prassi:CM n.25/E del 2002.

III

1

Accertamento-PVC-Prova-Limiti.

Sent. n.215 del 15/5/2007-CTR del Lazio - Sez. 34-Presidente Cellitti-  
Relatore Molfese-Ag.Entrate Roma 5/Tusco Carni due srl in liq.

Considerato che la prova è il mezzo necessario per dimostrare l'esistenza di un fatto dichiarato da una delle parti,ove l'ufficio affermi la falsità o l'inesistenza di fatture deve fornirne la prova.

La circostanza che il contribuente abbia sottoscritto il PVC nel quale la G. di finanza afferma l'inesistenza delle fatture non è sufficiente a far ritenere che il soggetto controllato ne abbia approvato il contenuto.

Rif. Normativi:art.2697 c.c. .

2

Imposta sul patrimonio netto-Contrasto con Dir.n.69/335/CEE-Sussiste-  
Rimborso-Legittimità.

Sent. n.111 del 19/7/2007-CTR del Lazio - Sez. 9-Presidente Procaccino-  
Relatore Proietti-Ag.Entrate Roma 1/Sofigeasrl in liq..

L'imposta sul patrimonio netto,in quanto gravame anche sul capitale sociale già assoggettato al momento del conferimento all'imposta di registro,nella misura dell' 1%,si pone in evidente contrasto con il divieto sancito dalla Dir. CEE n.69/335,la cui applicabilità nel diritto interno non può essere messa in discussione, di assoggettare la raccolta di capitale a qualsiasi altro tributo diverso dall'imposta di registro o sui conferimenti.

Pertanto, la società ha diritto al rimborso di tale imposta.

Rif. Normativi: Dirett.CEE n.69/335 e n.85/303;.L n. 461 del 26/11/1992;

DL n. 394 del 30/9/1992.

Rif. Giurisprudenziali:Cass. N.17474/2005,nn.1964 e 5258 del 2004.

3

IRPEF-Reddito d'impresa-Cessione d'azienda già gestita da società di fatto-  
Cessione quote sociali-Plusvalenza-Non si genera.

Sent. n.90 del 5/7/2007-CTR del Lazio - Sez. 14-Presidente Castiglione Morelli-Relatore Martini-Viele/Ag.Entrate Roma 5.

Dovendosi operare una netta distinzione tra il concetto di società e quello di azienda, in presenza di una cessione di azienda, già gestita da una società di fatto, ad una società di capitali, è da escludere che la successiva cessione delle quote sociali possa produrre plusvalore tassabile.

Rif. Normativi: artt. 2247, 2555 c.c.; DPR n.917/1986, artt. 5, 81, 82 comma 5.

4

IVA-Soggetto residente UE-Rimborso-Termine ex art.7, comma 2, Dir.n.79/1072/CE-Perentorio.

Sent. n.72 del 14/5/2007-CTR del Lazio - Sez. 12-Presidente Cappelli-Relatore Tarantino-Ag.Entrate Roma 6/ANC Rental Corp.L..

Avuto riguardo al sistema di rimborso previsto dall'art.38 ter del DPR n.633/1972 applicabile ai soggetti passivi di IVA domiciliati e residenti in uno Stato dell'UE senza stabile organizzazione in Italia, il termine del 30/6 dell'anno successivo a quello di riferimento fissato dall'art.7, comma 2, della Dir. N.79/1072/CE per la presentazione delle domande di rimborso, è posto a pena di decadenza, stante il contenuto precettivo dettagliato e preciso di detta norma.

Rif. Normativi: Dir. N.79/1072/CE, art.7, comma 2; DPR n.633/1972, art.38 ter.

Rif. Giurisprudenziali: cass. N.3575/2003, 1013, 5559, 9142 del 2005.

5

Contenzioso-Controversie di valore superiore a €2582,28-Assistenza tecnica-Necessità-Ricorso-Inammissibilità-Condizioni.

Sent. n.240 del 20/6/2007-CTR del Lazio - Sez. 1-Presidente Varrone-Relatore Lunerti-Ag.Entrate Roma 3/Petrucci.

Quando la Commissione tributaria è chiamata a giudicare una controversia di valore superiore a € 2582,28 ed il ricorrente non risulti munito di difensore tecnico, deve sospendere il giudizio ed invitare la parte a munirsi del difensore e, soltanto se questa non ottempererà, dichiarare l'inammissibilità del ricorso per difetto di rappresentanza processuale.

Se, nella specie, la CTP non ha rilevato il fatto, il ricorso deve considerarsi ammissibile, poiché l'inammissibilità non è espressamente prevista dall'art.12 del DLgs n.546/1992.

Rif. Normativi:DLgs n.546/1992,art.12

6

IVA-Scritture formalmente corrette-Comportamento antieconomico dell'azienda-Accertamento induttivo-Legittimità-Prove.

Sent. n.115 del 27/7/2007-CTR del Lazio - Sez. 20-Presidente Picozza-Relatore Leccisi-Ag.Entrate Rieti/Finass srl.

In presenza di un comportamento antieconomico dell'imprenditore, anche in presenza di scritture contabili formalmente corrette, l'ufficio può presumere maggiori ricavi.

Spetta all'ufficio provare le componenti attive del maggiore imponibile determinato, mentre incombe al contribuente, il quale voglia contestare tale determinazione, documentare il proprio assunto e fornire una giustificazione razionale ed analitica delle proprie scelte dando adeguata ragione delle singole operazioni giudicate antieconomiche, non essendo sufficienti generiche allegazioni.

Rif. Giurisprudenziali:Cass. N.6337/,10802 del 2002,n.1821,13478,11645 del 2001.

7

Contenzioso-Annulamento del provvedimento in autotutela-Cessata materia del contendere-Spese di giudizio-Preclusione ex art.46, comma 3, DLgs n.546/1992-Compensazione-Motivazione-Necessità.

Sent. n.127 del 2/10/2007-CTR del Lazio - Sez. 22-Presidente Caliento-Relatore Romani-Gianni/Ag.Entrate Roma 2.

La compensazione delle spese disposta dalla CTP *ope legis*, ai sensi del 3 comma dell'art.46 del DLgs n.546/1992, dichiarato anticostituzionale con la sentenza n.274/2005, a seguito di annullamento del provvedimento in autotutela da parte dell'ufficio, necessita di un convincimento motivato da parte dei giudici e, pertanto, questa sentenza sul punto deve essere riformata.

Rif. Normativi:DLgs n.546/1992,art.46, comma 3.

Rif. Giurisprudenziali:Corte Cost. N.274/2005.

8

Contenzioso-Notifica presso l'ufficio del destinatario-Criterio.

Sent. n.129 del 2/10/2007-CTR del Lazio - Sez. 22-Presidente Caliento-Relatore Romani-Pettinelli/Ag. Entrate Roma 1.

Per ufficio del destinatario deve intendersi solo quello creato,organizzato e diretto per la trattazione degli affari propri e non quello presso il quale il destinatario presta lavoro,perché esso non ha valenza esterna,ma attiene al rapporto interno tra il prestatore d'opera e chi usufruisce della sua prestazione.

Rif. Normativi:artt.139 e 140 cpc .

Rif. Giurisprudenziali:Cons. di Stato n.2990/2002.

9

ICI-Classamento errato-Efficacia-Retroattiva.

Sent. n.120 del 2/10/2007-CTR del Lazio - Sez. 22-Presidente Caliento-Relatore Romani-Orsini/Comune di Roma.

L'annullamento in autotutela dell'accertamento di un pregresso provvedimento di accatastamento ha efficacia retroattiva dalla data del classamento errato;altrettanto dicasi per l'effetto del provvedimento giurisdizionale che modifichi la rendita catastale erroneamente attribuita.

Nella specie,la rendita definitiva, trovando origine da una variazione comunicata dalla contribuente in epoca antecedente, doveva essere utilizzata anche per gli anni anteriori all'iscrizione,indipendentemente dall'intervenuta o meno notificazione della nuova rendita.

Rif. Normativi:DLgs n.504/1992,art.5,comma 5:L. n.342/2000,art.74.

Rif. Giurisprudenziali:cass n.15862/2005.

10

Registro-Sentenza più favorevole ottenuta da coobbligati in appello-Coobbligata che non propone appello-Estensione sentenza più favorevole-Legittimità.

Sent. n.158 del 1/10/2007-CTR del Lazio - Sez. 26-Presidente Lauro-Relatore De Luca-Venturi/Ag.Entrate Roma 3.

Si deve considerare solo formalmente corretto, ma sostanzialmente contrario a quei principi di ragionevolezza e giustizia cui deve ispirarsi anche l'azione amministrativa impositiva, l'avviso di liquidazione per l'intero dei beni caduti in divisione ereditaria, solo perché la ricorrente non ha proposto appello avverso la sentenza emessa nei suoi confronti e passata in giudicato, mentre i coobbligati per tale negozio, proponendo appello hanno ottenuto una riduzione del valore di tali beni.

11

IVA-Rimborso-Soggetti non residenti-Stabile organizzazione-Presunzione-Condizioni.

Sent. n.143 del 2/10/2007-CTR del Lazio - Sez. 2-Presidente Mazzillo-Relatore  
Condemi-Ag.Entrate Roma 6/Spagnamania srl.

Sussiste stabile organizzazione per la società che, pur avendo domicilio e sede legale in Spagna, opera in concreto in Italia attraverso un ufficio, munita delle iscrizioni necessarie, quali Camera di Commercio, partita IVA.

Questa società per ottenere il rimborso richiesto era tenuta ad osservare tutti gli adempimenti di legge ed, in particolare, l'evidenziazione del credito d'imposta nel bilancio di liquidazione finale.

Rif. Normativi: DPR n.633/1972, artt.7, 3° comma, 35; Mod. OCSE art.5, comma 2, lett. b e c.

12

Registro-Imposta straordinaria sui beni di lusso-Accertamento-Prescrizione-Termine -Decennale.

Sent. n.97 del 23/9/2007-CTR del Lazio - Sez. 37-Presidente Oddi-Relatore  
Terrinoni-Ag.Entrate Roma 5/Diorci.

La legge n.438/1992 non prevede espressamente alcun termine per l'azione di recupero dell'imposta.

Questo non può essere stabilito arbitrariamente come hanno fatto i primi giudici.

In tali casi soccorre la norma generale di cui all'art.2946 c.c. che stabilisce in 10 anni il termine cui far valere le pretese impositive.

Rif. Normativi: L. n.438/1992; art.2946 c.c. .

Prassi: CM n.186/6 del 17/9/1999.

13

ICI-Cantina sociale cooperativa-Immobili soci-Strumentalità-Sussistenza-Esenzione-Legittimità.

Sent. n.102 del 28/9/2007-CTR del Lazio - Sez. 14-Presidente Silvestri-Relatore Lunerti-Gotto d'oro coop.srl/Comune di Marino.

L'attività di una cantina sociale costituita in forma cooperativa deve qualificarsi agricola per connessione tecnica con quelle di coltivazione nei diversi fondi dei soci, anche in mancanza di un terreno di proprietà.

Pertanto, gli immobili di proprietà della cooperativa devono intendersi strumentali all'esercizio dell'attività agricola, con la conseguenza che essi devono essere sottratti a qualunque forma di autonoma e specifica incisione fiscale compresa l'applicazione dell'ICI.

14

ICI-Base imponibile-Rendita catastale-Rettifica da parte del Comune ex art.11, comma 2, del DLgs n.504/1992-Esclusione.

Sent. n.134 del 19/9/2007-CTR del Lazio - Sez. 21-Presidente Liotta-Relatore Moscaroli-Comune di Montalto di Castro/Enel produzione spa.

L'art.5, comma 2, del DLgs n.504/1992, in tema di base imponibile ICI, fissa incontrovertibilmente il parametro di riferimento nella rendita iscritta a catasto.

Pertanto, non è legittimo l'accertamento del Comune basato sul disposto di cui all'art.11, comma 2 del DLgs citato nella parte in cui prevede che il Comune può procedere "alla rettifica delle dichiarazioni e delle denunce nell'ipotesi d'infedeltà, incompletezza o inesattezza per accertare l'eventuale maggiore imposta", trattandosi di norma puramente procedimentale e non sostanziale, nel senso che contiene la regolamentazione degli strumenti accertativi a disposizione dell'Ente per la liquidazione dell'eventuale maggiore imposta.

Rif. Normativi: DLgs n.504/1992, artt.5, comma 2, n.11, comma 2, n.10.

Rif. Giurisprudenziali: Cass. N.6314/2005.



ICI-Cartella di pagamento-Ricorso ed appello-Errore segnalato dal ricorrente-Verifica da parte del Comune ed annullamento pretesa in autotutela-Necessità-Verifica autonoma da parte del Concessionario-Necessità-Condanna alle spese solidalmente di entrambi- Legittimità.

Sent. n.291 del 8/10/2007-CTR del Lazio - Sez. 5-Presidente Bajardi-Relatore Consiglio-Concessionario GERIT spa/Corsano.

Al Comune che, dopo essergli stato notificato il ricorso, non si attiva per verificare l'errore in cui era incorso e che, in regime di autotutela, non procede ad annullare la procedura impositiva, la condanna alle spese di giudizio da parte dei giudici è legittima.

Il Concessionario della riscossione, sulla scorta delle accezioni formulate dal contribuente con il proprio ricorso, non può esimersi dal verificare, in modo autonomo, se stia procedendo alla riscossione di un tributo inesistente e tanto meno dar corso ad iscrizione d'ipoteca giudiziale ed esecuzione immobiliare.

In caso contrario deve essere condannato solidalmente alle spese di giudizio con l'ente impositore.

2

Iciap-Determinazione-Sul reddito imponibile ai fini IRPEG-Esclusione-Sul reddito d'impresa dell'esercizio di riferimento-Legittimità-Deduzioni-Criterio.

Sent. n.251 del 3/10/2007-CTR del Lazio - Sez. 5-Presidente Bajardi-Relatore Barberio Corsetti-Parfim srl/Comune di Roma.

In tema di determinazione dell'ICIAP, agli effetti di cui ai commi ottavo e nono dell'art.1 del D.L. n. 66/1989, per reddito d'impresa deve intendersi non quello dell'IRPEG, ma il reddito formato da tutti i proventi e i costi riconducibili all'impresa nel corso dell'esercizio di riferimento, corrispondente al risultato economico dell'esercizio medesimo.

Rif. Normativi: DL n.66/1989, art.1, commi 8 e 9.

Rif. Giurisprudenziali: Cass. N.17960/2003.

3

ICI-Fabbricato inagibile-Riduzione-Condizioni.

Sent. n.157 del 10/10/2007-CTR del Lazio - Sez. 10-Presidente Nicastro-  
Relatore Castello-Iride 2000 srl/Comune di Roma.

L'art.1 del DLgs n.504/1992 prevede una riduzione del 50% dell'ICI per i fabbricati dichiarati inagibili e di fatto non utilizzati.

Ciò presuppone,attraverso la richiesta attestazione o perizia,un accertamento ed una preventiva formalizzazione di tale qualità.

Tale circostanza non risulta verificata con il deposito di una perizia da parte del contribuente, essendo condizione essenziale l'informazione da dare al Comune onde consentirgli il previsto accertamento.

Rif. Normativi:DLgs n.504/1992,art.8;L.n.15/1968,art.4.

Rif. Giurisprudenziali:Cass. SS.UU. n.4844/1987,Cass. N.7857/1987;Corte Cost.n.63/1982.

4

Accertamento-Crediti d'imposta-Agevolazione ex L. n.388/2000-Mancata comunicazione responsabile preposto alla sicurezza-Violazione prescrizione su salute e sicurezza dei lavoratori-Esclusione- Recupero imposta-Illegittimità.

Sent. n. 160 del 10/10/2007-CTR del Lazio - Sez. 10-Presidente Nicastro-  
Relatore Castello-Ag.Entrate Roma 8/Gieffe shop srl.

L'art.7,comma 5,lett.d) della L. n.388/2000 prevede che per potere usufruire dell'agevolazione relativa ai crediti d'imposta,il datore di lavoro deve rispettare le prescrizioni sulla salute e sicurezza previste dai DLgs n.626/1994 e n.494/1996.

La mancata comunicazione agli organi competenti del responsabile preposto alla sicurezza non può essere assimilabile ad una violazione delle prescrizioni sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori.

Ne consegue che nessuno ostacolo si pone al riconoscimento del diritto di fruizione del credito d'imposta.

Rif. Normativi:L.n.388/2000,art.7,comma5,lett. d),art.11,comma 8;DLgs n.626/1994,artt.4 e 8; DLgs n.494/1996.

5

Iva-Rimborso credito d'imposta-Mancata presentazione dichiarazione annuale-Diritto-Esclusione.

Sent. n.120 del 12/10/2007-CTR del Lazio - Sez. 9-Presidente Amodio-Relatore  
Belloni-Ag.Entrate Roma 1/Soc. Sportiva Urbetevere srl.

Non può essere riconosciuto il credito d'imposta quando non risulta essere stata presentata la dichiarazione annuale dei redditi relativa all'anteriore annualità.

L'omissione compiuta dal contribuente, o meglio il mancato compimento di un atto che gli avrebbe consentito l'esercizio di un diritto, comporta la decadenza del diritto stesso e il venir meno di quella tutela giuridica che gli era stata riconosciuta attraverso quell'azione di contenuto positivo costituita dalla presentazione della dichiarazione.

Rif. normativi: DPR n.633/1972, artt.28,30,37.

Rif. Giurisprudenziali: Cass. N.9554/1992.

10

IVA-Credito d'imposta-Contenzioso-Recupero prima dell'entrata in vigore L.  
n.311/2004-Legittimità.

Sent. n.195 del 13/9/2007-CTR del Lazio - Sez.38-Presidente Elefante-Relatore  
Pennacchia-Ag.Entrate Roma 6/Sabatini.

L'art.7, comma 7, della L. n.388/2000 stabilisce che il contribuente beneficiario del credito d'imposta, in caso di mancato ottemperamento, perde le predette agevolazioni.

L'Agenzia può emanare atti di recupero anche prima dell'entrata in vigore della L.n.311/2004, per il fatto che il comma 421 dell'art.1 di detta legge le attribuisce tale potere, in quanto le era stato attribuito anche dal DLgs.n.546/1992.

Rif. Normativi: L.n.388/2000, art.7, comma 7; L. n.311/2004, art.19, comma 1, lett.h); DLgs n.546/1992; DPR n.600/1973; DPR n.633/1972.

6

Registro-Sentenza Cassazione-Pagamento imposta in via solidale per il  
curatore fallimentare rimasto contumace nel giudizio-Legittimità.

Sent. n.47 del 3/10/2007-CTR del Lazio - Sez. 33-Presidente Cellitti-Relatore  
Ferrazzani-Moscato/Ag.Entrate Roma 2.

Per il giudizio definito con una sentenza della Cassazione è legittima la richiesta del pagamento dell'imposta di registro in via solidale a tutte le parti coinvolte nei due precedenti gradi di giudizio, quali il curatore del fallimento.

L'eccezione mancata costituzione nel giudizio davanti alla Corte di Cassazione non rileva, atteso che la pretesa fiscale viene legittimamente azionata anche nei confronti della parte rimasta contumace.

Rif. Normativi: DPR n.131/1986, art.57.

7

IVA-Associazioni senza scopo di lucro-Esenzione-Condizioni.

Sent. n.181 del 28/9/2007-CTR del Lazio - Sez. 10-Presidente Meloncelli-Relatore Moroni-Ag.Entrate Roma 5/Ass. Cult. Scarabocchiando.

L'attività consistente in laboratori didattici per bambini in età prescolare si concretizza in una serie di attività di animazione collettiva a carattere ludico che non possono rientrare nelle categorie di attività didattiche, non fosse altro che per l'età inferiore ai sei anni dei presunti discenti.

Le censure circa la mancanza di democraticità dell'organizzazione ed il fatto che della stessa facciano parte anche soggetti che non possono fruire dei servizi resi dall'Associazione sono ininfluenti ai fini delle agevolazioni.

Rif. Normativi: artt.2135,2195 c.c. ;DPR n.131/1986, art. n.148;DPR n.633/1972, art.4.

Prassi:RM n.210/E del 22/10/1997.

8

Pubblicità-Sanzioni amministrative-Ordinanza ingiunzione-Termine- Art.2 della L. n.241/1990 -Esclusione-Quinquennale ex Art.28 della L. n.689/1981-Legittimità.

Sent. n.90 del 17/7/2007-CTR del Lazio - Sez. 32-Presidente Cellitti-Relatore Macaluso-Emmetre snc/Comune di Roma.

Nel procedimento per le applicazioni delle sanzioni amministrative di cui alla L.n.689/1991 non è previsto alcun termine per l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione, per cui non si rende applicabile il termine di cui alla L. n.241/1990.

Si può procedere all'emanazione dell'atto nel termine quinquennale di cui all'art.28 della L. n.689/1981,ancorché detta norma faccia riferimento al termine per riscuotere le somme dovute per violazioni.

Rif. Normativi:L. n.241/1990,art.2;L. n.689/1981,artt.14,18,28.

Rif. Giurisprudenziali:Cass. n.24053/2004.

9

IVA-Credito d'imposta-Notifica avviso prima del termine di 60gg ex art.12,comma7,della L.n.212/200 per presentare memorie difensive-Avviso-Illegittimità.

Sent. n.197 del 13/9/2007-CTR del Lazio - Sez. 38-Presidente Elefante-Relatore Scala-Erit srl/Ag.Entrate Tivoli.

Il mancato rispetto da parte dell'Amministrazione finanziaria del termine di 60 giorni accordato al contribuente dall'art.12,comma 7 della L. N.212/2000,per la produzione di memorie difensive,determina- in assenza di fondati motivi di particolare urgenza- l'illegittimità dell'avviso di recupero del credito d'imposta,notificato in data anteriore allo spirare di detto termine.

Rif. Normativi:L. n.212/2000,art.12,comma7;L. n.626/1994;L. n.388/2000.

11

Registro-Prima casa-Acquisto di altra abitazione idonea-Agevolazioni-Vendita immobile ritenuto inidoneo- Necessità.

Sent. n.188 del 13/9/2007-CTR del Lazio - Sez. 38-Presidente Elefante-Relatore Zaccardi-Ricci/Ag.Entrate Roma 5.

Il beneficiario delle agevolazioni per la prima casa non deve possedere "neanche per quote" un qualsiasi diritto reale di godimento su altra abitazione,sua o del coniuge,su tutto il territorio nazionale.

Pertanto, nel caso di possesso di un immobile inidoneo,il proprietario per usufruire delle agevolazioni deve vendere tale immobile, prima di acquistare l'immobile ritenuto idoneo.

Rif. Normativi:DL n.155/1993 conv. In L. N.243/1993,art.16.

12

Contenzioso-Appello-Autorizzazione-Mancata allegazione del provvedimento-  
Inammissibilità-Esclusione-Sottoscrizione in calce del provvedimento-  
Sufficienza.

Sent. n.61 del 4/6/2007-CTR del Lazio - Sez. 14-Presidente Silvestri-Relatore  
savignano-Ag.Entrate Roma 3/Fucci.

L'appello dell'ufficio che indica in calce gli estremi dell'autorizzazione a  
proporre il gravame,sottoscritto dal dirigente responsabile del servizio  
contenzioso,senza allegare il relativo atto autorizzativo,è ammissibile.

13

IRPEF-Dilazione di pagamento-Interessi passivi-Deduzione-Esclusione.

Sent. n.96 del 11/10/2007-CTR del Lazio - Sez. 6-Presidente Tersigni-Relatore  
Belloni-Bramani/Ag.Entrate Roma 4 .

Gl'interessi passivi sulla dilazione di pagamento non sono deducibili,in  
quanto estranei alla previsione di cui all'art.10 del DPR n.597/1973.

Rif. Normativi: DPR n.597/1973,art.10.

Prassi:CM n.75 del 25/6/1997.

14

IRPEF-Accoglimento ricorso per imposta IVA-Illegittimità per IRPEF-  
Esclusione.

Sent. n.98 del 12/10/2007-CTR del Lazio - Sez. 6-Presidente Cappelli-Relatore  
Belloni-Foldes/Ag.Entrate Roma 1.

Non vi è alcuna norma che sancisca o che rilevi uno stretto legame tra gli  
accertamenti a carico dello stesso soggetto,ma riguardanti imposte  
diverse,per cui l'accoglimento del ricorso ai fini IVA dovrebbe comportare  
l'illegittimità degli accertamenti IRPEF ed ILOR.

15

IRPEF-CSSN-Soggetto straniero residente in Italia che non si è mai servito  
del servizio sanitario-Iscrizione-Legittimità.

Sent. n.111 del 22/10/2007-CTR del Lazio - Sez. 37-Presidente Oddi-Relatore  
Tozzi-Davidsen/Ag.Entrate Roma 5.

L'art.14 della L. n.413/1991 stabilisce che,a decorrere dal 1992,il  
contributo SSN è dovuto sulla base degl'imponibili stabiliti dalla

L.n.41/1986 e l'art.2 del DM n.217/2003 prevede espressamente l'obbligatorietà del pagamento anche da parte dei cittadini stranieri residenti in Italia, indipendentemente dal non avere usufruito, come ha dimostrato la ricorrente, del servizio sanitario nazionale.

Rif. Normativi: L. n.413/1991, art.14; L. n.41/1986; DM n.217/2003, art.2.

16

Registro-Imposta definitivamente accertata-Credito-Prescrizione-Decennale-Ruolo reso esecutivo entro dieci anni-Interruzione prescrizione-Esclusione.

Sent. n.277 del 8/10/2007-CTR del Lazio - Sez. 5-Presidente Bajardi-Relatore Barberio Corsetti- Ag.Entrate Roma 3/Fajani

Il credito dell'Amministrazione finanziaria per l'imposta definitivamente accertata si prescrive in dieci anni.

La circostanza che il ruolo sia stato reso esecutivo entro dieci anni non è idonea ad interromperla, non essendo prevista dall'art.2943 c.c., come una delle circostanze che la determinano.

Rif. Normativi: DPR n.131/1986, art.78; art.2943 c.c. .

17

Contenzioso-Competenza giudice-Contestazione-Solo primo grado-Declinazione di detta competenza-Sindacabilità successiva-Esclusione.

Sent. n.186 del 13/9/2007-CTR del Lazio - Sez. 38-Presidente Elefante-Relatore Zaccardi- Ag.Entrate Roma 1/Ist. Minime Suore Sacro cuore.

L'art.5 del DLgs n.546/1992 prevede la possibilità di contestare la competenza del giudice tributario adito solo nel grado di giudizio in cui si fa valere la sua incompetenza ed, inoltre, statuisce che, ove il processo sia riassunto o proseguito presso il giudice dichiarato competente dal giudice che declina la sua competenza, detta statuizione non è più sindacabile.

Rif. Normativi: DLgs n.546/1992, art.5.

Rif. Giurisprudenziali: Cass. n.16081/2000.

18

TARSU-Variazione di destinazione dell'immobile-Ruolo sulla base degli anni precedenti-Esclusione-Avviso d'accertamento-Necessità.

Sent. n.87 del 17/9/2007-CTR del Lazio - Sez. 32-Presidente Cellitti-Relatore  
Macaluso-Comune di Roma/Federico.

In tema di TARSU il Comune può procedere direttamente alla liquidazione ed all'iscrizione a ruolo solo quando essa è determinata attraverso la meccanica applicazione dei ruoli degli anni precedenti e frutto, quindi, di una mera operazione di calcolo applicata sui dati passati.

Questo dettato normativo non può trovare applicazione, invece, quando c'è stata una variazione di destinazione, da uso abitativo a utenza domestica.

In tal caso il Comune deve emettere un avviso d'accertamento.

Rif. Normativi: DLgs n.507/1993, art.72.

Rif. Giurisprudenziali: Cass. N.15638/2004

19

IRPEF-Cessione azienda-Plusvalenza-Differenza tra prezzo di cessione e di acquisto-Cessione all'interno della famiglia-Plusvalenza realizzata- Inesistenza-Tassazione-Esclusione.

Sent. n.83 del 9/7/2007-CTR del Lazio - Sez. 27-Presidente Mongiardi-Relatore  
Masi-Spila/Ag.Entrate Tivoli.

Per la plusvalenza realizzata nell'ambito della cessione di un'impresa si deve esaminare la differenza tra il prezzo di cessione e il prezzo d'acquisto.

Non c'è realizzo di plusvalenza d'avviamento per cessione a titolo oneroso, perché impensabile, la cessione da suocera e nuora, per cui è da escludere la tassazione.

Rif. Normativi: DPR n.131/1986, art.54 come modificato dall'art.3, comma 25, L. n.662/1996.

Prassi: Dir.Gen. II.DD. nota n.9/1437 del 1/7/1978.

Registro-Sentenza tassata-Riforma-Rilevanza nel giudizio relativo all'impugnazione dell'avviso di liquidazione-Esclusione-Rimborso- Solo con apposita richiesta all'ufficio del registro.

Sent. n.117 del 30/10/2007-CTR del Lazio - Sez. 21-Presidente Tomei-Relatore  
Valentini-Az. Terr. Edil. Res.Pubb.Comune di Roma/Ag.Entrate Roma 2.

In tema di imposta di registro la riforma totale o parziale nei successivi gradi di giudizio della sentenza tassata non si riflette sull'avviso di



liquidazione relativo a detta sentenza, ma fa sorgere un autonomo diritto del contribuente al conguaglio o al rimborso.

Tale diritto non può essere fatto valere nel giudizio eventualmente insorto a seguito di ricorso avverso l'avviso di liquidazione, ma deve essere azionato con la presentazione di un'apposita domanda di rimborso all'Ufficio che ha eseguito la registrazione.

Rif. Normativi:DPR n.131/1986,artt.37,77.

Rif. Giurisprudenziali:Cass. N.12551/2001.

2

Contenzioso-Cartella di pagamento-Omessa costituzione in giudizio del Concessionario-Rinvio della causa alla CTP-Necessità.

Sent. n.118 del 30/10/2007-CTR del Lazio - Sez. 21-Presidente Tomei-Relatore De Sena-Tullio/Ag.Entrate Roma 2.

La dichiarazione d'inammissibilità del ricorso da parte della CTP,in quanto la controversia investiva la competenza e l'operato del Concessionario non chiamato in causa dal ricorrente,ha come conseguenza che la sentenza avrebbe esplicato il suo effetto solo nei confronti dell'agenzia delle entrate presente in giudizio.

Ciò impone ai giudici di ordinare l'integrazione del contraddittorio,per cui necessita il rinvio alla CTP.

Rif. Normativi:DLgs n.546/1992,art.59,comma 1,lett. b).

3

Riscossione-Iscrizione a ruolo-Definitività dell'accertamento-Necessità-Esclusione.

Sent. n.104 del 31/10/2007-CTR del Lazio - Sez. 29-Presidente La Medica-Relatore Leone-Mg Advertising/Comune di Roma.

E' infondata la tesi secondo cui per procedere all'iscrizione a ruolo dei tributi contestati sarebbe necessaria la definitività degli accertamenti.

E' sufficiente,al riguardo,richiamare i noti insegnamenti costituzionali di cui alla sentenza della Corte Costituzionale n.464 del 30/12/1999.

Rif. Normativi:DPR n.602/1973,art.15,comma 2;Dlgs n.546/1992,art.68,comma 1,lett.a.

**Pubblicità-Insegne luminose-Fascione-Presupposto impositivo-Criterio.**

**Sent. n.400 del 29/10/2007-CTR del Lazio - Sez. 34-Presidente Cellitti-Relatore Terrinoni-Comune di Roma/Sigma auto srl.**

Il presupposto impositivo dell'imposta sulla pubblicità non può essere costituito dalla superficie dei singoli componenti dei marchi "Sigma auto" ed "Opel" intervallati fra loro lungo un fascione giallo.

Infatti, la superficie deve comprendere anche il fascione, in quanto li collega in un unicum per l'identità di dimensione, di forma, di colore e di continuità grafica dei singoli componenti, offrendo al consumatore un'immagine complessiva, peraltro più evidente, dei beni e dei servizi praticati ed offerti dall'azienda.

Rif. Normativi: DLgs n.507/1993, art.5.

**Riscossione-Cartella di pagamento-Recupero coattivo incentivi previsti dal DPR n.218/1978(TU sugli interventi nel Mezzogiorno)-Legittimità.**

**Sent. n.121 del 25/10/2007-CTR del Lazio - Sez. 20-Presidente Picozza-Relatore Leccisi-Base spa in liqu/Min.Sviluppo Economico.**

Il contributo in conto capitale previsto dall'art.69 del DPR n.218/1978 (TU sugli interventi nel Mezzogiorno) costituisce oggetto di una sovvenzione che, pur articolandosi nei diversi momenti provvedimentali della "deliberazione" e della "effettuazione", rimane oggetto di apprezzamento discrezionale -in vista degli interessi pubblici alla cui cura è preordinata- con la conseguenza che, anche dopo la deliberazione del finanziamento, la stessa corresponsione finale del detto contributo non è atto dovuto cui corrisponda, in capo al beneficiario, un diritto soggettivo, ma può fondare solo situazioni d'interesse legittimo tutelabili davanti al giudice amministrativo.

Rif. normativi: DPR n.218 del 6/3/1978, art.69.

Rif. Giurisprudenziali: Cons. di Stato n.2454/2000; Cass. N.12074/1992.

ICI-Immobilie nella disponibilità di un ente culturale-Esenzione-Solo se destinato in via diretta a tale attività.

Sent. n.127 del 10/10/2007-CTR del Lazio - Sez. 9-Presidente Amodio -Relatore Rizzi -Savim srl/Comune di Cerveteri.

La normativa dell'ICI riconosce l'esenzione per gli immobili destinati,per la mancanza di un reddito,in via diretta allo svolgimento di attività culturali,non già a quelli che siano stati oggetto di attività commerciale.

Nella specie la società immobiliare aveva affermato che l'immobile di sua proprietà era nella disponibilità di un'associazione con "scopi meramente culturali".

Rif. Normativi:DLgs n.504/1992,DPR n.601/1973,art. 5bis.

7

TARSU- Avviso d'accertamento emesso dalla Concessionaria-Affidamento per tale attività-Deve essere dimostrata in giudizio-Conseguenza-Nullità dell'accertamento.

Sent. n.194 del 7/11/2007-CTR del Lazio - Sez. 10-Presidente Meloncelli-Relatore Moroni-BNL spa/Comune di Pomezia.

L'avviso d'accertamento della TARSU deve essere annullato qualora la società concessionaria per l'accertamento e la riscossione che l'ha emesso non dimostri tale affidamento in giudizio.

8

Registro-Proroga del termine di decadenza disposta dall'art.11,comma 1 e 1 bis della L. n.289/2002-Validità-Solo per le valutazioni di maggior valore-Applicabilità per le agevolazioni prima casa-Esclusione.

Sent. n.196 del 7/11/2007-CTR del Lazio - Sez. 10-Presidente Meloncelli-Relatore Castello- Ag.Entrate Roma 3/Marchini.

La proroga di due anni disposta dall'art.11,commi 1 e 1bis della L. n.289/2002 per la decadenza ordinata dall'art.76,comma 2 del DPR n.131/1986 è applicabile solo agli atti assoggettabili a valutazione di maggiore valore e non già alle agevolazioni fiscali per l'acquisto della prima casa.

Rif normativi: L. n.289/2002,art.11,commi 1 e 1bis;DPR n.131/1986,art.76,comma 2.

Prassi:CM n.12/2003.

ICI-Variazione rendita catastale-Efficacia-Retroattività-Esclusione-Decorrenza-Solo dall'anno d'imposta successivo.

Sent. n.201 dell'8/10/2007-CTR del Lazio - Sez. 36-Presidente Santoro-Relatore Masi-Comune di Roma/Toccacelli.

Le variazioni apportate alla rendita catastale non hanno efficacia retroattiva e, pertanto, le variazioni del classamento catastale hanno efficacia a decorrere dall'anno d'imposta successivo a quello nel corso del quale le modifiche stesse sono state annotate negli atti catastali (c.d. "messa in atti").

DLgs n.504/1992, artt. 5 e 11.

Rif. Giurisprudenziali: Cass. N.20854/2004.

Prassi: CM n.4/F/2001.

IRPEG-Rimborso crediti tributari-Interessi anatocistici se dovuti-Efficacia temporale-Dalla data del ricorso al 4/7/2006 entrata in vigore del DL n.223/2006.

Sent. n.146 del 21/11/2007-CTR del Lazio - Sez. 27-Presidente Mongiardo-Relatore De Rinaldis-L Fondiaria Assic. Spa/Ag.Entrate Roma 6.

L'agenzia delle entrate, se condannata al rimborso del credito tributario vantato dal contribuente, deve provvedere al pagamento degli interessi legali maturati ed al rimborso degli interessi anatocistici maturati sugli interessi scaduti dalla data del ricorso all'entrata in vigore del DL n.223/2006 (4/7/2006), che ha previsto l'abolizione di tali interessi.

Rif. Normativi: art.1283 c.c.; DPR n.302/1973, artt.38 e 44; DL n.223/2006, art.37, comma 50.

ILOR-Cartella esattoriale-Mancata impugnazione-Pagamento nei termini-Rimborso-Esclusione.

Sent. n.140 del 15/11/2007-CTR del Lazio - Sez. 20-Presidente Silvestri-Relatore Corvino- Ag.Entrate Roma 1/Pozzi.

Il contribuente non ha diritto al rimborso dell'ILOR pagata nei termini richiesti, quando non ha impugnato la cartella esattoriale con la quale l'amministrazione ha esplicitato la pretesa tributaria.

Dalla definitività, per mancata impugnazione, dell'atto impositivo deriva l'inammissibilità dell'istanza di rimborso, posto che la medesima contrasta con il titolo ormai definitivo che giustifica l'attività esattoriale dell'amministrazione.

Rif. Normativi: DPR n.602/1973, art.38.

Rif. Giurisprudenziali: Cass.n.5818/1998, n.8456/2004.

12

Riscossione-Cartella esattoriale-Diritti camerale-Notificazione all'ufficio-Non necessaria-Camera di Commercio-Legittimazione passiva-Sussiste.

Sent. n.138 del 15/11/2007-CTR del Lazio - Sez. 20-Presidente Silvestri-Relatore Corvino-Ultraviaggi/Ag.Entrate Roma 2.

E' destituita di fondamento la sentenza nella parte in cui rileva la mancata notifica del ricorso introduttivo all'ufficio avverso l'iscrizione a ruolo del diritto camerale, in quanto deve presumersi che il giudice di prime cure abbia ritenuto che la mancanza di potestà impositiva in capo alla Camera di commercio determinerebbe la mancanza di legittimazione della stessa nel processo.

La Camera di commercio è, invece, l'unico soggetto a stare in giudizio per tale tributo.

Il problema è stato risolto normativamente dall'art.10 del DM n.359 dell'11/5/2001, il quale prevede espressamente che le domande di rimborso vanno proposte nei confronti della camera di commercio che ha introitato il tributo.

Rif. Normativi: DM n.359/2001.

Rif. Normativi: Cass. SS.UU. n.742/1999.

13

Contenzioso-Appello-Notifica-Variatione domicilio eletto non comunicata-Effettuazione con deposito segreteria Commissione-Termini-Un anno e 46 giorni.

Sent. n.137 del 15/11/2007-CTR del Lazio - Sez. 20-Presidente Silvestri-  
Relatore Corvino- Ag.Entrate Roma 2/Sibec srl.

La notifica dell'atto processuale presso la segreteria della Commissione tributaria è consentita non solo quando ci sia una carenza originaria o inidoneità delle indicazioni concernenti il luogo in cui effettuare le comunicazioni o le notificazioni, ma anche nei casi in cui il ricorrente non adempia l'onere di comunicare le successive variazioni e risulti impossibile, per avvenuta inefficacia delle indicazioni, l'effettuazione della notifica.

La notifica si ritiene perfezionata nel giorno dell'avvenuto deposito dell'atto presso la segreteria che deve essere effettuato nel termine dell'art.327 c.p.c..

Rif. normativi: DLgs n.546/1992, art.17,3 comma.

Rif. Giurisprudenziali: Cass. n.12968/03, n.7946/2002, n.15867,11223,4274 del 2002.

14

IVA-Mancata prestazione d'idonea garanzia-Iscrizione a ruolo eccedenza credito compensato e sanzioni-Legittimità-Illegittimità costituzionale art.6 del DM n.11065/1979-Esclusione.

Sent. n.126 del 15/11/2007-CTR del Lazio - Sez.37-Presidente Oddi-Relatore Tozzi- /Ag.Entrate Roma 2/Cecchi Gori Group spa in liquid..

Le disposizioni dell'art.6 del DM n.11065/1979 che richiama l'art.38 del DPR n.633/1972 stabiliscono che i rimborsi sono erogati dietro presentazione, da parte del contribuente, di un'apposita garanzia.

Tale normativa ministeriale, quale fonte normativa secondaria, non è in contrasto con la Costituzione.

Trattandosi di garanzie aventi carattere personale e natura civilistica che non costituiscono prestazioni d'imposta, ma solo modalità di riscossione di somme dovute all'Erario, nessuna critica può essere mossa, nel caso d'inadempimento, per l'iscrizione a ruolo dell'eccedenza di credito compensato e delle sanzioni relative.

Rif normativi: :DPR n.633/1972, art.73, comma 3; DM n.11065 del 13/12/1979, art.6.

Rif. Giurisprudenziali::Cass. SS.UU. n.18262.

1

Contenzioso-Sentenza-Dispositivo e motivazione in contrasto con verbale d'udienza-Rinvio alla CTP-Esclusione.

Sent. n.203 del 14/11/2007-CTR del Lazio - Sez. 10-Presidente Nicastro-Relatore Moroni-Smavit spa /Ag.Entrate Viterbo.

Non si deve rimettere la causa ai giudici della CTP quando il dettato della motivazione e la totale conformità della stessa al dispositivo della sentenza-sottoscritto dal Presidente-,ma in contrasto con il verbale d'udienza,dimostrano l'effettiva volontà dell'organo giudicante.

Rif. Normativi:art.354 c.p.c.;DLgs n.546/1992,art.1,comma 2.

2

IRPEG IRAP-ACISMOM (Ass. Cavalieri It. Sovrano Militare Ord. Malta)-Cartella pagamento ex art.36bis DPR n.600/1973-Illegittimità-Avviso d'accertamento motivato-Necessità.

Sent. n.89 del 14/11/2007-CTR del Lazio - Sez. 35-Presidente Scopigno-Relatore Alberti- Ag.Entrate Roma 1/Acismom.

Quando è necessario procedere all'interpretazione di norme regolatrici di fattispecie peculiari o a valutazioni circa la qualificazione giuridica di particolari negozi giuridici è necessario un atto d'accertamento motivato, idoneo a rendere esplicito il percorso logico-giuridico seguito dalla Amministrazione.

L'ufficio,quindi, non può emettere una cartella di pagamento ai sensi dell'art.36 bis del DPR n.600/1973 nei confronti dell'Acismom che gode d'immunità tributaria,ma un avviso d'accertamento motivato.

Rif. Normativi:DPR n.600/1973,art.36bis.

Rif. Giurisprudenziali:Cass. SS.UU.n.150/1999;Cass. N.11788/1191.

3

Accertamento-Cessione d'azienda-Costi d'acquisto non contabilizzati-Plusvalenza tassabile-Valore intera cessione.

Sent. n.230 del 29/10/2007-CTR del Lazio - Sez. 38-Presidente Elefante-  
Relatore Terrinoni- Ag.Entrate Roma 6/Odorisio.

In caso di cessione d'azienda è legittima la tassazione dell'intero corrispettivo quando gli iniziali valori di acquisto dell'azienda non risultano mai contabilizzati.

4

Accertamento-Elementi raccolti nel PVC senza contraddittorio-Valore probatorio ed utilizzabilità in giudizio-Inammissibilità.

Sent. n.64 del 30/3/2007-CTR del Lazio - Sez. 3-Presidente Cocco-Relatore  
D'Andria- Ag.Entrate Roma 3/Microtek italia spa.

In base ai principi fondamentali sanciti nell'art.111 della Costituzione secondo cui le prove devono formarsi davanti al giudice nel contraddittorio delle parti, gli elementi evidenziati in un verbale di constatazione della Guardia di finanza ai fini dell'accertamento di operazioni commerciali fittizie non possono essere utilizzate probatoriamente nel processo tributario.

Rif. Normativi: Costituzione art.111; DLgs n.546/1992, art.7.

5

Contenzioso-Ordinanza della CTP non impugnata-Appello-Inammissibilità.

Sent. n.408 del 7/11/2007-CTR del Lazio - Sez. 34-Presidente Cellitti-  
Relatore Scavone-Pasquini/Ag.Entrate Roma 3.

L'ordinanza con la quale i giudici della CTP hanno rigettato la richiesta di sospensione deve essere impugnata presso gli stessi giudici entro 90 giorni. Pertanto, l'appello proposto alla CTR deve essere dichiarato inammissibile.

Rif. Normativi: DLgs n.546/1992, art.47

6

Successione-Agevolazioni prima casa-Rimborso imposta pagata-Requisiti non esposti in dichiarazione-Rimborso negato dall'ufficio-Legittimità.

Sent. n.108 del 31/10/2007-CTR del Lazio - Sez. 6-Presidente Cappelli-  
Relatore Belloni- Ag.Entrate Roma 6/Frangipane.

Il quadro normativo per ottenere le agevolazioni per la prima casa non presenta alcuna differenza tra atti *inter vivos* e *mortis causa*.



Nel primo caso occorrerà fare riferimento a quanto dichiarato nell'atto traslativo, mentre, nel secondo, quanto reso in sede di dichiarazione di successione.

Pertanto, la mancata comunicazione di avere i requisiti "prima casa" al momento della dichiarazione della successione comporta la legittimità del rifiuto del rimborso dell'imposta da parte dell'ufficio.

Rif. Normativi: DPR n.131/1986, Tar. Parte I, art.1, comma 2bis; L. n.342/2000, art.69; DLgs n.343/1990, artt. 27 e 28.

Prassi : CM n.207/E/2000 e n,44/E/2001

7

Successione-Passività deducibili-Assegno bancario addebitato dalla banca successivamente al termine di cui al comma 3, dell'art.22 del DLgs n.346/1990-Deducibilità-Esclusione.

Sent. n.350 del 14/11/2007-CTR del Lazio - Sez. 1-Presidente Varrone-Relatore panzini-Sacchi/Ag.Entrate Roma 8.

Non è deducibile l'assegno bancario sottoscritto dal de cuius in data antecedente ai quattro giorni dall'apertura della successione stabilita dal comma 3 dell'art.22 del DLgs n.346/1990, ma addebitato dalla banca successivamente a detto termine.

Rif. Normativi: DLgs n.346/1990, art.22, comma 3

8

ICI-Beni non iscritti al catasto-Vendita fallimentare all'asta-Base imponibile-Valore dell'aggiudicazione-Esclusione-Applicazione parametri catastali-Necessità.

Sent. n.130 del 24/10/2007-CTR del Lazio - Sez. 4-Presidente Pugliesi-Relatore Belloni- Traiano parchi riuniti srl in liquid./Comune di Civitavecchia.

Anche per gli immobili non iscritti al catasto e sottoposti alla vendita fallimentare la base imponibile dell'ICI non è il valore dell'aggiudicazione definitiva dei beni posti all'asta, ma quello derivante dall'applicazione dei parametri catastali.

Rif. Normativi: DLgs n.504/1992, art.5, comma 5.

Rif. Giurisprudenziali: cass n.14148/2003.

**IVA-Società automobilistica-Rapporti con le concessionarie-Fatturazione per le riparazioni fatte dalle concessionarie-Detraazione imposta-Spetta alla società.**

**Sent. n.421 del 25/10/2007-CTP di Roma - Sez. 4-Presidente Agnino-Relatore Trapazzo-Ford Italia spa/Ag.Entrate Roma 6.**

Le somme pagate dalla società automobilistica alle concessionarie per le riparazioni in garanzia da esse eseguite sugli automezzi non costituiscono rimborso degli oneri che la società (attraverso la garanzia per vizi occulti prestata al rivenditore nel momento in cui cedeva il bene per la vendita) si era impegnata ad assumere a proprio carico nell'ipotesi di bene risultato difettoso, ma di corrispettivo per prestazioni rese.

Pertanto, i documenti inviati dalle concessionarie alla società rientrano nel novero delle fatture e, quindi, nel campo di applicazione IVA, con la conseguenza al diritto della successiva detrazione dell'imposta da parte della società.

Rif. Normativi: artt. 1322, 1476, n. 3 c.c.; DPR n. 633/1972, art. 19.

**Condono L. n.289/2002-Istanza ex art. 9bis-Mancato versamento di tutte le rate-Diniego -Illegittimità.**

**Sent. n.466 del 24/10/2007-CTP di Roma - Sez. 38-Presidente Ermini-Relatore Mazza-Bartolini/Ag.Entrate Roma 1.**

Non sono condivisibili le determinazioni dell'ufficio sull'effetto del ritardato versamento di anche una soltanto delle rate dichiarate e dovute, effetto che l'ufficio ritiene senza rimedio, pervenendo all'assoluta inefficacia (diniego) dell'istanza ex art. 9bis della L. n. 289/2002 di condono, in quanto nessun termine specifico era stabilito per l'iscrizione a ruolo delle eventuali rate dovute e non pagate.

Rif. Normativi: L. n. 289/2002, art. 9 bis; DL n. 233/2006, art. 37, comma 44.

**IRAP-Rimborso-Contributi trasporto pubblico-Esclusione.**

Sent. n.28 del 20/6/2007-CTP di Rieti - Sez. 1-Presidente Ebner-Relatore Santilli-Ag.Entrate Rieti/ASM Rieti spa.

I contributi erogati dalle Regioni,ex L.n.151/1981,alle Aziende esercenti il trasporto pubblico,rientrano nella base imponibile IRAP,in virtù di quanto disciplinato dall'art.11 del DLgs n.446/1997,a nulla rilevando quanto previsto dall'art. 11 bis,ove è stabilito che i detti contributi,imputandosi tra le variazioni in diminuzione del reddito,sono esclusi dall'imposizione ai fini IRPEG.

Tale ultima previsione normativa,infatti,è dettata ai soli fini dell'imposizione del reddito e non può trovare applicazione per l'IRAP,considerato quanto previsto dall'art.5,comma 3,della L. n.289/2002,avente natura interpretativa dell'art.11,comma 3 del DLgs n.446/1997,ove è stabilito che confluiscono nella base imponibile IRAP anche i contributi per i quali è prevista l'esclusione dell'IRPEG,ad eccezione di quei contributi istituiti con apposite norme che,espressamente,ne dispongano l'esclusione.

Rif. Normativi:DLgs n.446/1997,art.11,comma 3,art.11bis;L.n.151/1981;dlgs n.506/1999,L. n.289/2002,art.5,comma 3.

**IRAP-Consulenza aziendale-Assenza di dipendenti e/o collaboratori-Compensi corrisposti a terzi per prestazioni afferenti l'attività professionale-Diritto al rimborso-Esclusione.**

Sent. n.23 del 9/5/2007-CTP di Rieti - Sez. 1-Presidente Ebner-Relatore Mazzatosta-Antonetti/Ag.Entrate Rieti.

L'attività di consulenza aziendale esercitata senza l'ausilio di dipendenti e/o collaboratori,avvalendosi di beni di esiguo valore,ha i caratteri di "autonoma organizzazione" quando,dalle dichiarazioni dei redditi del contribuente,risultano nel tempo,costi per "compensi corrisposti a terzi,relativi a prestazioni direttamente afferenti l'attività professionale" che,se non minimali in rapporto ai redditi dichiarati,evidenziano un'attività

autonomamente organizzata, in grado di potenziare e accrescere la capacità produttiva, soggetta ad IRAP.

Rif. Normativi: DLgs n. 446/1997, art. 2.

17

Condono L. n. 289/2002 - Pagamento parziale - Fermo amministrativo - Condono - Valido - Fermo amministrativo - Illegittimità.

Sent. n. 23 del 9/5/2007 - CTP di Rieti - Sez. 1 - Presidente Ebner - Relatore Mazzatosta - Antonetti / Ag. Entrate Rieti.

Il pagamento parziale di quanto dovuto a seguito di condono ex art. 12 della L. n. 289/2002 non inficia la validità dello stesso, contrariamente a quanto affermato dall'Amministrazione finanziaria con Circ. n. 28 del 12/5/2003, in quanto la norma citata nulla prevede al riguardo, sicché il fermo amministrativo è illegittimo.

Rif. Normativo: L. n. 289/2002, art. 12.

Prassi: Circ. n. 28 del 12/5/2003.